



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 302/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale.
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)."

relatore: G. AIETA (Deliberazione di Giunta n. 529 del 10/11/2017);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	4/12/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	4/12/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	1,3,4,VIGILANZA,Commissione Autoriforma
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

Decreto Presidente Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 art. 86. pag. 3
"Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".

Decreto Legge 30 dicembre 1982, n. 953 art. 5 pag. 5
"Misure in materia tributaria"

Normativa regionale

Legge regionale 5 luglio 2017, n. 29 art. 25 pag. 17
"Disposizioni per la semplificazione e la celerità dell'azione amministrativa - Modifiche alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria)".

Legge regionale 5 luglio 2016 n. 21 pag. 18
"Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni"

Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 35 pag. 20
"Norme per i servizi di trasporto pubblico locale"

Legge regionale 11 agosto 2014 n. 14 pag. 40
"Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria"

Legge regionale 12 aprile 2013 n. 18 pag. 48
"Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti, Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi"

Legge regionale 17 agosto 2005 n. 13 pag. 51
"Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8"

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 art. 33 pag. 70
" Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. (BUR n. 94 dell'11 settembre 2001) (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 21 agosto 2006, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 12 dicembre 2008, n. 40, 6 aprile 2011, n. 11 e 5 luglio 2017, n. 29)"

Legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 pag. 72
"Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale"

Documentazione citata

Sentenza Corte Costituzionale del 02 marzo 2017 n. 47 pag. 97

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 art. 86.

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE DI BENI MOBILI REGISTRATI ⁽³⁹⁴⁾

OMISSIS

Art. 86 (*Fermo di beni mobili registrati*) ^{(395) (400) (401) (402) (403) (404)}

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'[articolo 50](#), comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza. ^{(396) (398) (399)}
2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione. ⁽³⁹⁷⁾
3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'[articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

⁽³⁹⁴⁾ Per la struttura precedente le modifiche apportate dall'[art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#), vedi l'Allegato redazionale in calce al presente provvedimento.

⁽³⁹⁵⁾ Articolo sostituito dall'[art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#) che ha sostituito l'intero Titolo II, a decorrere dal 1° luglio 1999.

⁽³⁹⁶⁾ Comma sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. q\), D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193](#).

⁽³⁹⁷⁾ Comma così sostituito dall'[art. 52, comma 1, lett. m-bis\), D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

⁽³⁹⁸⁾ La Corte costituzionale, con [ordinanza 21-24 giugno 2004, n. 189](#) (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 1 e 2, e 91-bis sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con [ordinanza 1° - 17 dicembre 2015, n. 269](#) (Gazz. Uff. 23 dicembre 2015, n. 51, 1ª Serie speciale), dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli [artt. 2 e 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546](#), in combinato disposto con gli [artt. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#) – come sostituito dall'[art. 16, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#) – e 91-bis del medesimo [D.P.R. n. 602 del 1973](#) e con l'[art. 1, comma 1, lettera q\), del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193](#); in riferimento agli artt. 11, 24, 111 e 117 della Costituzione, agli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa

esecutiva con la *L. 4 agosto 1955, n. 848*, nonché agli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

(399) La Corte costituzionale, con *ordinanza 7-22 luglio 2005, n. 318* (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 86, comma 1, come sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193* sollevata in riferimento agli artt. 76, 3 e 53 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte con *ordinanza 3-7 novembre 2008, n. 364* (Gazz. Uff. 12 novembre 2008, n. 47, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 86, nel testo risultante dalla sostituzione del primo comma ad opera dell'*art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193*, e quale interpretato autenticamente dall'*art. 3, comma 41, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248*, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97 e 111 della Costituzione.

(400) La Corte costituzionale, con *ordinanza 21-24 giugno 2004, n. 188* (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 86 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva *ordinanza 3-7 marzo 2006, n. 149* (Gazz. Uff. 12 aprile 2006, n. 15, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 86, come modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193*, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(401) La Corte costituzionale, con *ordinanza 18 aprile-8 maggio 2007, n. 161* (Gazz. Uff. 16 maggio 2007, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 86, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione.

(402) La Corte costituzionale, con *ordinanza 4-17 luglio 2007, n. 297* (Gazz. Uff. 25 luglio 2007, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 49, 57 e 86, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 16, 41 e 42 della Costituzione.

(403) Per la disciplina applicabile fino al 30 giugno 1999, cfr. art 91-bis, testo previgente del presente decreto.

(404) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 41 dell'*art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203*. Il regolamento in materia di fermo amministrativo dei veicoli a motore e degli autoscafi è stato approvato con *D.M. 7 settembre 1998, n. 503*. Vedi, anche, il comma 1 dell'*art. 19, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546*, come modificato dal comma 26-quinquies dell'*art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 ⁽¹⁾.

Misure in materia tributaria.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359 e convertito in legge, con modificazioni, con l'articolo unico, *L. 28 febbraio 1983, n. 53* (Suppl. Ord. Gazz. Uff. 1° marzo 1983, n. 58). Gli ultimi cinque commi del citato articolo unico hanno così disposto: «Gli atti ed i provvedimenti adottati, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 del *decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953*, e dell'articolo 6 del medesimo decreto, nella parte in cui aboliva l'esenzione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, per le prestazioni dei servizi di vigilanza o custodia di cui al *regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952*, nonché gli atti ed i provvedimenti adottati, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, primo e secondo comma, e dell'articolo 13 dello stesso *decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953*, per quanto riguarda le cessioni dei prodotti indicati nella tabella allegata al decreto-legge, e non più ricompresi nell'elenco di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto stesso, come modificato dalla presente legge, restano validi anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni. Le ritenute operate, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, per effetto dell'articolo 3 del *decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953*, sulle provvigioni di competenza di periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1983 si scomputano dall'imposta relativa al periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 1982. Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare le ritenute operate sulle provvigioni di competenza di periodi di imposta o di frazioni di imposta anteriori al 1° gennaio 1983 si scomputano dalla imposta relativa al periodo di imposta nel quale le ritenute stesse sono state operate. Per le ritenute operate sulle provvigioni di competenza dell'anno 1983 nei confronti dei soggetti di cui al quinto comma dell'articolo 25-bis del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e successive modificazioni, ai fini dello scomputo delle predette ritenute si applicano i criteri di cui al comma precedente. L'imposta erariale di consumo di cui all'originario articolo 13 del *decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953*, non concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto:

5. ... ⁽²⁰⁾.

I contributi imposti dai consorzi di bonifica e le spese generali per le concessioni di opere pubbliche agli stessi assentite dallo Stato, dalle Regioni e dalla Cassa per il Mezzogiorno non costituiscono, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, corrispettivi per prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di attività commerciali di cui all'articolo 2195 del codice civile.

Le linee di trasporto a impianto fisso, metropolitane e tranviarie ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate opere di urbanizzazione primaria.

Sono elevate a lire 50.000 ciascuna le imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali, nonché quelle di trascrizione previste dalla tabella allegata alla *legge 23 dicembre 1977, n. 952*, stabilite dalle vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo.

Le aliquote dell'imposta di registro indicate nei sottoindicati articoli della prima parte della tariffa, *allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634*, sono così elevate:

articolo 2: dal 2 al 3 per cento;

articolo 3: dallo 0,50 all'1 per cento;

articolo 6: dallo 0,25 allo 0,50 per cento;

articolo 8, lettera *c*): dal 2 al 3 per cento;

articolo 8, lettera *d*): dallo 0,50 all'1 per cento;

articolo 9: dal 2 al 3 per cento.

Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma non si applicano agli atti di trasferimento a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, conseguenti a decreti di esproprio.

... ⁽²¹⁾.

... ⁽²²⁾.

Le aliquote stabilite dal primo e secondo comma dell'*articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601*, sono rispettivamente elevate al 2 per cento e allo 0,75 per cento per i finanziamenti erogati in base a contratti conclusi dal 1° gennaio 1983. L'aumento non si applica ai finanziamenti a medio termine e garantiti da cooperative e consorzi di garanzia collettiva fidi.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva per i finanziamenti all'esportazione, di durata superiore a diciotto mesi, erogati in base a contratti conclusi dal 1° gennaio 1983, di cui alla *legge 24 maggio 1977, n. 227*, è stabilita nella misura dello 0,25 per cento ⁽²³⁾.

Le disposizioni dei commi quarto e ottavo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a partire dal 1° gennaio 1983 nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. Le disposizioni del quinto e settimo comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o

emanati ed alle scritture private autenticate dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

A decorrere dal 1° febbraio 1983 le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia stabilite dalla tariffa, allegato A, annessa alla *legge 29 ottobre 1961, n. 1216*, sono aumentate del 50 per cento.

Se nel periodo ricompreso tra il 1° ed il 31 gennaio 1983 la rivalsa di cui al primo comma dell'*articolo 17 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216*, è stata esercitata per l'ammontare dell'imposta determinato in applicazione del comma precedente del presente articolo, le relative somme debbono comunque essere iscritte nel registro premi ed essere versate allo Stato.

A decorrere dal 1° maggio 1983 le aliquote stabilite dalla tariffa, allegato A, annessa alla *legge 29 ottobre 1961, n. 1216*, sono modificate come segue:

a) 2 per cento per le assicurazioni sulla vita, le assicurazioni contro gli infortuni, le assicurazioni contro le malattie, le assicurazioni dei rischi connessi alla utilizzazione pacifica dell'energia nucleare, le assicurazioni contro i rischi d'impiego, i contratti di capitalizzazione, i contratti di rendita vitalizia;

b) 10 per cento per le assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo od al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, le assicurazioni di rischi agricoli, le assicurazioni contro i rischi della navigazione ed assimilate, le assicurazioni contro i rischi dei trasporti terrestri, le assicurazioni di crediti, le assicurazioni delle cauzioni e le assicurazioni assimilate;

c) 17 per cento per le assicurazioni diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a) e b).

Le assicurazioni dei rischi agricoli di cui ai punti A e B dell'articolo 8 della tariffa, allegato A, annessa alla *legge 29 ottobre 1961, numero 1216*, sono assoggettate all'aliquota prevista nella lettera a) del comma precedente.

Sono esenti dall'imposta le assicurazioni di beni soggetti alla disciplina della *legge 1° giugno 1939, n. 1089*.

È soppresso l'*articolo 10 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216*.

Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa su titoli e valori stabilite dalla tabella A, allegata al *decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589*⁽²⁴⁾ convertito in legge, con modificazioni, dalla *legge 14 agosto 1960, n. 826*, come modificate dalla *legge 6 ottobre 1964, n. 947*, sono quadruplicate, salvo che per i contratti aventi per oggetto azioni, per i quali le aliquote di cui alle lettere a) e b) della tabella sono quintuplicate e quelle di cui alle lettere c) e d) sono triplicate⁽²⁵⁾.

Per i contratti a termine e di riporto di cui al comma precedente, di durata superiore a 135 giorni, le aliquote delle tasse sono stabilite in misura doppia di quelle dovute per i corrispondenti contratti di durata superiore a 90 giorni e non eccedente 135 giorni.

Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a contanti aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

L'importo minimo delle tasse speciali sui contratti di borsa è stabilito in lire cento.

Le facoltà attribuite alle aziende di credito e agli agenti di cambio per il pagamento in modo virtuale delle tasse sui contratti di borsa su titoli e valori, ai sensi del *decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589* ⁽²⁶⁾, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1950, n. 826, della *legge 29 dicembre 1962, n. 1745*, della *legge 11 ottobre 1973, n. 636*, e della *legge 5 novembre 1975, n. 558*, possono essere estese ai commissionari ammessi nelle borse valori che fanno uso di proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili ovvero si avvalgono del servizio di centri elettrocontabili istituiti dai comitati direttivi degli agenti di cambio. Le modalità, alla cui osservanza l'autorizzazione è condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

I soggetti autorizzati a pagare in modo virtuale le tasse speciali sui contratti di borsa devono effettuare, presso l'ufficio del registro competente per territorio, i versamenti delle tasse dovute in via provvisoria per ciascun anno entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Il termine di cui al quarto comma dell'*articolo 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745*, è elevato a sessanta giorni.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano per gli utili distribuiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

A decorrere dal 1° gennaio 1983, la soprattassa annua dovuta per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motore diesel, di cui all'*articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691*, convertito in legge, con modificazioni dalla *legge 30 novembre 1976, n. 786*, come modificato dall'*articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936*, convertito in legge, con modificazioni, dalla *legge 23 febbraio 1978, n. 38*, è aumentata a lire ventisettemila per ogni cavallo fiscale di potenza del motore ⁽²⁷⁾.

L'aumento previsto dal precedente comma non si applica alle autovetture ed agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza fiscale fino a 15 cavalli, per i quali la soprattassa minima annua è stabilita in lire trecentomila ⁽²⁸⁾.

Coloro che hanno già versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1983 debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i termini e le modalità per la regolarizzazione delle posizioni di coloro che hanno corrisposto la tassa di circolazione per periodi fissi del 1983 anteriormente all'entrata in vigore del *decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923*, e di coloro che alla data del 31 dicembre 1982 non hanno versato, in tutto o in parte, la maggiorazione dell'80 per cento prevista dall'*articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787*, convertito in legge, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 1982, n. 52*.

Salvo quanto previsto dal seguente comma, le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641*, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse previste dai numeri 115 e 125 della tariffa medesima, nonché dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla *L. 6 giugno 1973, n. 312*. I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori. Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa può essere eseguito in modo ordinario. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel citato decreto n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, scade successivamente al 30

dicembre 1982. L'aumento può essere versato, senza applicazione di sanzioni, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Dal 1° gennaio 1983 le tasse sulle concessioni governative, di rilascio e annuali, relative alle patenti di guida di cui ai sottoneri 1, 2, 3, 4 e 5, lettera *a*), del numero 115 della tariffa annessa al citato *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641*, e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate a lire 15.000, 12.000, 11.000 e 12.000; le tasse sulle concessioni governative di cui al sottonerio 5, lettera *b*), sono elevate a lire 23.000 per tassa di rilascio e a lire 12.000 per tassa annuale. La differenza di tassa annuale può essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governative, da annullarsi a cura del contribuente.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 i veicoli e gli autoscafi sono soggetti alle tasse stabilite dalle tariffe annesse alla *L. 21 maggio 1955, n. 463*, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri. Le disposizioni del presente comma e dei successivi si applicano anche alla tassa regionale di circolazione ed alla soprattassa istituita con l'*art. 8 del D.L. 8 ottobre 1976, n. 691* convertito in legge, con modificazioni, dalla *L. 30 novembre 1976, n. 786* ⁽²⁹⁾.

Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'*articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463*, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri. Sono altresì soggetti al pagamento delle stesse tasse i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dei ciclomotori, degli autoscafi non iscritti nei registri e dei motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonché dei veicoli e degli autoscafi importati temporaneamente dall'estero; per i veicoli, gli autoscafi ed i motori fuoribordo applicati agli autoscafi, l'obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei quali vengono utilizzati ^{(30) (31) (32) (33)}.

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuta immatricolazione all'estero del veicolo o dell'autoscafo, le tasse non sono dovute dai soggetti di cui al trentaduesimo comma che diano la prova di avere esportato definitivamente veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri a seguito del trasferimento all'estero della residenza ^{(34) (35) (36)}.

Per quanto concerne la circolazione di prova, la tassa dovuta deve essere corrisposta dai titolari delle autorizzazioni di cui all'*art. 63 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393*, ed all'*art. 16 della L. 11 febbraio 1971, n. 50*.

Gli autoveicoli e i motocicli d'interesse storico, iscritti nei registri: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo costruiti da oltre trenta anni, sono esenti dalle tasse e dalla soprattassa indicate nel trentunesimo comma ⁽³⁷⁾.

Agli autocarri, trattori stradali e relativi rimorchi e semirimorchi, temporaneamente esportati ai sensi dell'*art. 214 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43*, e successive modificazioni, è concesso l'esonero del pagamento della tassa per il periodo di permanenza all'estero, qualora questa non sia inferiore a 12 mesi. L'esportazione e la reimportazione debbono risultare dal prescritto documento doganale da comunicarsi all'Automobile Club d'Italia a cura dell'interessato, entro 30 giorni dal rilascio ⁽³⁸⁾.

La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal mese in cui avviene il riacquisto del possesso o la disponibilità del veicolo o dell'autoscafo. La cancellazione dell'annotazione di cui al precedente comma che deve essere richiesta entro quaranta giorni dal riacquisto anzidetto. Per la mancata richiesta di cancellazione dell'annotazione della perdita del possesso o della disponibilità si applica una soprattassa pari a due volte l'importo delle tasse annuali dovute. La perdita e il riacquisto del possesso o della disponibilità dell'autoveicolo o dell'autoscafo devono risultare da attestazioni dei competenti pubblici uffici ⁽³⁹⁾.

Le tasse di cui al trentunesimo comma ed ai commi successivi debbono essere corrisposte nei termini, con le modalità e per i periodi fissi d'imposta previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tassa di circolazione e si applicano con i criteri stabiliti per quest'ultimo tributo dall'*articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39*. A ciascun periodo fisso corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ⁽⁴⁰⁾.

Gli uffici che curano la tenuta del pubblico registro automobilistico e degli altri registri di immatricolazione per veicoli e autoscafi sono tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria le notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per la individuazione del proprietario del veicolo o dell'autoscafo nonché le relative variazioni.

Se il Ministro delle finanze si avvale della facoltà prevista dall'articolo 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39*, le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere inviate al competente ufficio dell'Automobile Club d'Italia ⁽⁴¹⁾.

Per i rimorchi e i semirimorchi di proprietà di una stessa impresa, che possono essere trainati alternativamente da più motrici appartenenti alla medesima impresa, le tasse possono essere corrisposte cumulativamente, previa convenzione da stipularsi annualmente con la competente intendenza di finanza, nella misura risultante dal prodotto del numero delle motrici di cui l'impresa dispone per la tassa massima annua prevista per i rimorchi e i semirimorchi dalla tariffa *F* annessa alla *legge 21 maggio 1955, n. 463*.

Se, nel corso del periodo di tempo in cui è efficace la convenzione, intervengono variazioni in meno nel numero delle motrici, non si procede a rimborsi; se interviene una maggiorazione nel numero delle stesse motrici, è dovuta la tassa nella misura indicata nel comma precedente per ogni motrice aggiunta. Per i rimorchi in ordine ai quali intervengono modificazioni tali che per essi cessa di avere effetto la convenzione, la tassa deve essere corrisposta nella misura ordinaria a decorrere dal periodo fisso nel quale avviene la modificazione stessa.

Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita ⁽⁴²⁾.

Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui è

affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto, e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ed ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre ⁽⁴³⁾. Per ciascun veicolo od autoscafo devono essere indicati i dati di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la categoria ed il titolo in base al quale è avvenuta la consegna per la rivendita, ed i relativi estremi. L'inosservanza comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa.

Le imprese interessate devono indicare nell'elenco di cui al comma precedente i veicoli o autoscafi venduti o radiati nel quadrimestre, specificando, oltre i dati relativi al veicolo od autoscafo, le generalità e la residenza dell'acquirente nonché gli estremi dell'atto di trasferimento o dell'avvenuta radiazione. Per il mancato o incompleto adempimento dell'obbligo di presentare l'elenco di cui sopra, si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione e duecentomila ⁽⁴⁴⁾.

Le imprese consegnatarie, salvo i casi di circolazione con targa di prova, decadono dal regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa se il veicolo o l'autoscafo per il quale è stata richiesta l'interruzione del pagamento è posto in circolazione anteriormente alla rivendita. In tale caso si applica la pena pecuniaria prevista nel precedente comma.

Per ciascun veicolo od autoscafo per il quale si chiede la interruzione del pagamento dei tributi deve essere corrisposto all'Amministrazione finanziaria o all'ente incaricato della riscossione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, un diritto fisso di lire 3.000 ⁽⁴⁵⁾.

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti termini e modalità per il versamento del diritto fisso e sono indicati gli uffici ai quali devono essere indirizzati gli elenchi di cui sopra.

... ⁽⁴⁶⁾.

Per la repressione delle violazioni alle norme del trentunesimo comma e dei commi successivi del presente articolo si applicano le disposizioni della *legge 24 gennaio 1978, n. 27*.

L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte ⁽⁴⁷⁾.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinate le modalità e le procedure semplificate nonché stabiliti i termini per consentire, senza penalità, agli intestatari di veicoli ed autoscafi iscritti in pubblici registri di richiedere la cancellazione dagli stessi registri o il loro aggiornamento.

Colui che, essendovi tenuto, non provvede, nei termini stabiliti nel decreto di cui al comma precedente, a richiedere le formalità suindicate è punito con la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 ⁽⁴⁸⁾, oltre al pagamento della tassa fino alla scadenza del periodo fisso nel quale viene effettuata la formalità.

Per i veicoli e gli autoscafi per i quali non è stato effettuato alcun pagamento della tassa di circolazione per periodi fissi relativi agli anni successivi al 1977 o è stato effettuato il pagamento per uno solo dei periodi fissi relativi agli anni 1978 o 1979, la cancellazione dai pubblici registri è

effettuata d'ufficio se per gli stessi veicoli e autoscafi non sono state corrisposte entro il 31 dicembre 1983 le tasse dovute per l'anno 1983 ⁽⁴⁹⁾.

Se i veicoli e gli autoscafi cancellati ai sensi del precedente comma sono comunque posti in circolazione, nei confronti del responsabile del ripristino della circolazione si applica la pena pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 ⁽⁵⁰⁾, oltre il pagamento delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 e delle altre penalità previste dalle vigenti disposizioni.

Le cancellazioni effettuate entro il termine stabilito dal decreto di cui al precedente comma cinquantaduesimo hanno effetto dal 1° gennaio 1983. Gli interessati possono proporre opposizione alla cancellazione d'ufficio entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione degli elenchi dei veicoli e degli autoscafi che risultano soggetti a cancellazione; entro lo stesso termine possono altresì richiedere che non si dia luogo alla cancellazione d'ufficio con domanda alla quale deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche dal 1° gennaio 1983, delle penalità e degli interessi di cui alla *legge 26 gennaio 1961, n. 29*, e successive modificazioni; nello stesso termine può essere presentata istanza di cancellazione di veicoli o autoscafi che non risultano compresi negli elenchi, pur sussistendo i presupposti per la loro cancellazione di ufficio ai sensi del precedente comma cinquantaquattresimo. L'opposizione, la richiesta e la istanza di cui sopra devono essere presentate all'ufficio che ha predisposto l'elenco ⁽⁵¹⁾.

Il duplicato del disco contrassegno attestante l'avvenuto pagamento della tassa deve essere richiesto all'ufficio o ente cui è demandata la riscossione del tributo, previo pagamento di un diritto fisso di lire tremila spettante al predetto ufficio o ente in luogo del diritto fisso previsto dall'*art. 16 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39*.

Sulle tasse di cui al trentunesimo comma è dovuta l'addizionale prevista dall'*articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729*.

Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con *D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39*, nonché quelle della *legge 16 maggio 1970, n. 281*.

Per i veicoli e gli autoscafi per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto è stata corrisposta la tassa di circolazione per periodi fissi relativi all'anno 1983, le corrispondenti disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla scadenza di tali periodi fissi.

... ⁽⁵²⁾.

Con decorrenza dal 1° aprile 1983, nelle dichiarazioni doganali in forma scritta previste nell'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con *D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43*, deve essere indicato il codice fiscale dei soggetti intervenuti nelle operazioni doganali e di quelli ad esse interessati.

Il Ministro delle finanze, con decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, può disporre che nelle dichiarazioni indicate nel comma precedente, in sostituzione del codice fiscale, venga indicato altro codice ad uso meccanografico a condizione che esista corrispondenza, nel sistema informativo doganale o nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, tra detti codici ad uso meccanografico ed il codice fiscale.

Per le violazioni degli obblighi stabiliti dai due commi precedenti, accertate dagli uffici doganali, si applicano, a cura degli uffici medesimi, con le modalità di cui al titolo VII, capo III, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, le sanzioni previste dall'*articolo 13, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605*, e successive modificazioni. Per la definizione in via breve delle predette violazioni si applica la disposizione di cui all'*art. 39, quarto comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689*. Le sanzioni non si applicano qualora i predetti obblighi vengano assolti prima della registrazione della dichiarazione da parte dell'ufficio doganale ⁽⁵³⁾.

... ⁽⁵⁴⁾ .

... ⁽⁵⁵⁾ .

... ⁽⁵⁶⁾ .

Il termine del 31 dicembre 1982 previsto dall'articolo unico della *legge 30 dicembre 1980, n. 893* ⁽⁵⁷⁾, è prorogato al 31 dicembre 1984 ⁽⁵⁸⁾. È fatta comunque salva la facoltà del Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella A allegata al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644*.

Le minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono valutate in complessive lire 6.980 miliardi.

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto nell'anno 1983, valutate in lire 5.160 miliardi, si provvede, quanto a lire 2.850 miliardi, con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6820 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, quanto a lire 2.310 miliardi, con quota parte delle maggiori entrate di cui al presente decreto recante misure in materia tributaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge ^{(59) (60) (61) (62)}.

(20) Il comma che si omette reca al *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633* le seguenti modifiche: aggiunge, con effetto dal 1° gennaio 1973, una espressione all'ultimo comma dell'art. 4, sopprimendo nel contempo il primo e il secondo comma dell'*art. 5-bis del D.L. 1° ottobre 1982, n. 697*; sostituisce il n. 26 all'art. 10; sopprime l'ultimo comma dell'art. 13; sostituisce le lettere e) e d) dell'art. 19; aggiunge un comma all'art. 19-bis; sopprime l'art. 31; sostituisce con tre commi il quarto comma dell'art. 34; sostituisce il quinto comma dell'art. 35; sostituisce il primo comma dell'art. 38.

(21) Il comma che si omette sostituisce l'ultimo comma dell'*art. 20, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634*.

(22) Il comma che si omette modifica l'art. 2 della parte seconda della tariffa all. A al *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634*.

(23) Per la rivalutazione dell'aliquota allo 0,05 per cento, vedi l'*art. 10, D.L. 14 marzo 1988, n. 70*.

(24) Vedi, peraltro, la tabella A allegata alla *L. 10 novembre 1954, n. 1079*.

(25) Per la soppressione della tassa sui contratti di borsa vedi l'*art. 37, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*.

- (26) Vedi, peraltro, la tabella A allegata alla [L. 10 novembre 1954, n. 1079](#).
- (27) La Corte costituzionale con ordinanza 26 giugno-7 luglio 1995, n. 308 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione in quanto la questione è stata già dichiarata non fondata con [sentenza n. 164 del 1993](#) e il giudice a quo non ha aggiunto argomenti nuovi o diversi, salvo alcune considerazioni in via ipotetica circa l'eventuale differenza di capacità contributiva tra le parti del giudizio in corso, nonché ulteriori e non pertinenti osservazioni circa il regime fiscale del reddito degli immobili.
- (28) La Corte costituzionale con [ordinanza 12-21 luglio 1995, n. 352](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi ventisettesimo, trentaduesimo, trentatreesimo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
- (29) Vedi, anche, [l'art. 3, L. 27 dicembre 1983, n. 730](#), nonché [l'art. 3, L. 28 febbraio 1986, n. 41](#).
- (30) Comma prima rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 1983, n. 72 e poi così modificato dal comma 2 dell'[art. 7, L. 23 luglio 2009, n. 99](#). Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi il comma 9-bis dell'[art. 9, D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).
- (31) La Corte costituzionale con ordinanza 26 giugno-7 luglio 1995, n. 308 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione in quanto la questione è stata già dichiarata non fondata con [sentenza n. 164 del 1993](#) e il giudice a quo non ha aggiunto argomenti nuovi o diversi, salvo alcune considerazioni in via ipotetica circa l'eventuale differenza di capacità contributiva tra le parti del giudizio in corso, nonché ulteriori e non pertinenti osservazioni circa il regime fiscale del reddito degli immobili.
- (32) La Corte costituzionale con [ordinanza 12-21 luglio 1995, n. 352](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi ventisettesimo, trentaduesimo, trentatreesimo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
- (33) La Corte costituzionale, con [ordinanza 26 marzo - 10 aprile 2003, n. 120](#) (Gazz. Uff. 16 aprile 2003, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi trentaduesimo, trentaseiesimo e trentanovesimo, del [D.L. 30 dicembre 1982, n. 953](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 28 febbraio 1983, n. 53](#), «in combinato disposto» con l'art. 1, lettera a) del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, n. 7307 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
- (34) Comma aggiunto dall'[art. 9, L. 8 maggio 1998, n. 146](#).
- (35) La Corte costituzionale con ordinanza 26 giugno-7 luglio 1995, n. 308 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione in quanto la questione è stata già dichiarata non fondata con [sentenza n. 164 del 1993](#) e il giudice a quo non ha aggiunto argomenti nuovi o diversi, salvo alcune considerazioni in via ipotetica circa l'eventuale differenza di capacità contributiva tra le parti del giudizio in corso, nonché ulteriori e non pertinenti osservazioni circa il regime fiscale del reddito degli immobili.
- (36) La Corte costituzionale con [ordinanza 12-21 luglio 1995, n. 352](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi ventisettesimo, trentaduesimo, trentatreesimo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
- (37) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 155, L. 28 dicembre 1995, n. 549](#).
- (38) La Corte costituzionale, con [ordinanza 26 marzo - 10 aprile 2003, n. 120](#) (Gazz. Uff. 16 aprile 2003, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi trentaduesimo, trentaseiesimo e trentanovesimo, del [D.L. 30 dicembre 1982, n. 953](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 28 febbraio 1983, n. 53](#), «in combinato disposto» con l'art. 1, lettera a) del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, n. 7307 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

- (39) Comma così modificato dall'*art. 2, L. 9 luglio 1990, n. 187*.
- (40) La Corte costituzionale, con *ordinanza 26 marzo - 10 aprile 2003, n. 120* (Gazz. Uff. 16 aprile 2003, n. 15, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi trentaduesimo, trentaseiesimo e trentanovesimo, del *D.L. 30 dicembre 1982, n. 953*, convertito, con modificazioni, nella *legge 28 febbraio 1983, n. 53*, «in combinato disposto» con l'art. 1, lettera *a*) del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, n. 7307 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
- (41) La Corte costituzionale, con *ordinanza 26 marzo - 10 aprile 2003, n. 120* (Gazz. Uff. 16 aprile 2003, n. 15, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi trentaduesimo, trentaseiesimo e trentanovesimo, del *D.L. 30 dicembre 1982, n. 953*, convertito, con modificazioni, nella *legge 28 febbraio 1983, n. 53*, «in combinato disposto» con l'art. 1, lettera *a*) del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, n. 7307 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
- (42) Comma così sostituito dall'*art. 2, L. 9 luglio 1990, n. 187*.
- (43) Periodo così sostituito dall'*art. 2, L. 9 luglio 1990, n. 187*.
- (44) Comma così modificato dall'*art. 2, L. 9 luglio 1990, n. 187*.
- (45) Comma così modificato dall'*art. 2, L. 9 luglio 1990, n. 187*.
- (46) Comma abrogato dall'*art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473* nel testo sostituito dall'*art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203*. Aggiungeva due commi all'*art. 1, L. 24 gennaio 1978, n. 27*.
- (47) Comma così sostituito dall'*art. 3, D.L. 6 gennaio 1986, n. 2*.
- (48) La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'*art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332*.
- (49) Comma così sostituito dall'*art. 3, D.L. 6 gennaio 1986, n. 2*.
- (50) La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'*art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332*.
- (51) Comma così sostituito dall'*art. 3, D.L. 6 gennaio 1986, n. 2*.
- (52) Sostituisce il secondo comma dell'*art. 6, D.L. 30 settembre 1982, n. 688*.
- (53) Comma così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 1983, n. 72.
- (54) Il comma che si omette modifica l'art. 6, lettera *d*) del *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605* con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente D.L.
- (55) Il comma che si omette modifica l'*art. 14, primo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605*.
- (56) Il comma che si omette sostituisce l'*art. 10, D.Lgs.C.P.S. 27 dicembre 1946, n. 469*.
- (57) Ha disposto una proroga al termine previsto dall'*art. 17, D.L. 26 maggio 1978, n. 216*.
- (58) Termine prorogato ulteriormente al 31 dicembre 1986, dall'*art. 3, L. 14 marzo 1985, n. 101* e al 30 giugno 1988, dall'*art. 4, D.L. 4 agosto 1987, n. 326*. Successivamente, l'*art. 1, L. 15 luglio 1988, n. 275* (Gazz. Uff. 19 luglio 1988, n. 168), con effetto dal 1° luglio 1988, ha così disposto:
- «*Art. 1. 1. Il termine del 30 giugno 1988 previsto dall'art. 4, comma 2, del D.L. 4 agosto 1987, n. 326*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 ottobre 1987, n. 403*, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato come segue: al 31 dicembre 1988, per gli uffici ricompresi in un distretto nel quale sia in funzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, un centro di servizio delle imposte dirette; al 30 giugno 1989, per gli

uffici ricompresi in un distretto nel quale entri in funzione, entro la medesima data, un centro di servizio delle imposte dirette; al 30 giugno 1990, per i residui uffici». Vedi, anche, *l'art. 8 D.L. 27 aprile 1990, n. 90*.

(59) Il presente art. 5, sostituisce, per effetto della *legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53*, l'art. 5, primo comma, e gli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del D.L. La stessa legge di conversione ha, inoltre, abrogato l'art. 12 del D.L. Vedi, anche, *l'art. 9, L. 21 luglio 1984, n. 362*.

(60) *L'art. 37, D.L. 30 settembre 2003, n. 269* ha disposto che i termini di cui al presente articolo, relativi ai rimborsi ed ai recuperi delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione dei veicoli o autoscafi nei pubblici registri e dei relativi interessi e penalità, che scadono nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2005, siano differiti a tale ultima data.

(61) La Corte costituzionale, con *ordinanza 25 febbraio-5 marzo 1998, n. 41* (Gazz. Uff. 11 marzo 1998, n. 10, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

(62) La Corte costituzionale, con *ordinanza 16-19 aprile 2007, n. 129* (Gazz. Uff. 26 aprile 2007, Ediz. Str., 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1983, n. 53*, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; infine ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi trentaduesimo, trentasettesimo e quarantesimo, dello stesso, in combinato disposto con l'art. 1, lettera a), del *D.M. 25 novembre 1985*, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva *ordinanza 20-24 aprile 2009, n. 119* (Gazz. Uff. 29 aprile 2009, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1983, n. 53*, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

L.R. 5 luglio 2017, n. 29 art. 25 ⁽¹⁾.

Disposizioni per la semplificazione e la celerità dell'azione amministrativa - Modifiche alla *legge regionale 4 settembre 2001, n. 19* (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria).

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 5 luglio 2017, n. 64.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

OMISSIS

Art. 25 *Modifiche art. 33 ⁽²⁾.*

1. L'*articolo 33 della L.R. 19/2001*, è così modificato:

a) al comma 1, le parole: "esclusione e o limitazione dell'accesso previste dalla *legge n. 241 del 1990* e dal *D.P.R. n. 352 del 1992*, sono sottratte all'accesso - ai sensi degli *artt. 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990* e *8, comma 5, lettera d), del D.P.R. n. 352 del 1992* e con riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "esclusione o limitazione dell'accesso previste dalla *l. 241/1990* e dal relativo regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi, sono sottratte all'accesso - ai sensi dell'articolo 24, comma 2 e comma 6, lett. d), della medesima legge, e con riferimento";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Sono parimenti esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi, anche se non espressamente citati nella presente legge, che la vigente normativa sottrae all'accesso, e, in particolare, i dati personali e sensibili, di cui all'*articolo 4, comma 1, lett. b) e d), del D.Lgs. 196/2003*, eventualmente contenuti in documenti amministrativi, il cui trattamento deve essere effettuato secondo le modalità previste dagli articoli *20 e 76* del decreto legislativo medesimo e, comunque, ivi specificate".

(2) Articolo così sostituito con errata corrige pubblicata nel B.U. 10 ottobre 2017, n. 94.

Legge regionale 5 luglio 2016, n. 21

Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni.

(BURC n. 74 del 6 luglio 2016)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 27 dicembre 2016, n. 44)

Art. 1

(Disposizioni in materia di rateazione dei debiti tributari
e delle relative sanzioni)

1. A seguito del ricevimento di un avviso di accertamento, il contribuente che si trovi in condizioni economiche disagiate, definite con deliberazione della Giunta regionale, può, su istanza, essere autorizzato al pagamento in forma rateizzata del debito tributario accertato o derivante dall'avvenuta irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria comprensivo di sanzioni, interessi e oneri accessori.
2. Il numero massimo di rate mensili è fissato in settantadue.
3. Nel caso di persone fisiche la rateazione è concessa, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, dal dirigente competente in materia di tributi, secondo fasce di reddito del nucleo familiare, in relazione al numero di componenti dello stesso e secondo fasce di debito, definite con *regolamento attuativo*¹ della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente.
4. Nel caso di organizzazioni, con o senza personalità giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateazione è concessa dal dirigente competente in materia di tributi, secondo fasce di reddito e di debito definite con *regolamento attuativo*² della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente.
5. Il debitore deve presentare istanza di rateazione, corredata da idonee forme di garanzia per i debiti superiori a trentacinquemila euro, secondo le modalità definite con *regolamento attuativo*³ della Giunta regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di accertamento a pena di decadenza, allegando copia della documentazione attestante il reddito di cui al comma 3 o la situazione di obiettiva difficoltà di cui al comma 4.
6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano, a partire dalla seconda rata, gli interessi al tasso *previsto dalla legge istitutiva del relativo tributo*⁴ vigente al momento della presentazione dell'istanza.
7. La rateazione non è accordata qualora l'importo complessivamente dovuto in base all'atto impositivo sia pari o inferiore a duecento euro per le persone fisiche e a ottocento euro per le organizzazioni. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale l'importo di cui al periodo precedente è determinato in seicento euro.
8. In caso di omesso pagamento di un numero di rate pari ad un decimo del numero di rate complessivo, anche non *consecutive*⁵, il contribuente incorre in⁶ decadenza dal beneficio con conseguente obbligo del debitore di estinguere il debito residuo entro il termine di sessanta giorni⁷, prorogabile a novanta giorni sulla base di una richiesta motivata in ordine alle ragioni del mancato pagamento, inviata alla struttura competente che deve

¹ L'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 27 dicembre 2016, n. 44 sostituisce la parola "deliberazione" con le parole "regolamento attuativo".

² L'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 27 dicembre 2016, n. 44 sostituisce la parola "deliberazione" con le parole "regolamento attuativo".

³ L'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 27 dicembre 2016, n. 44 sostituisce la parola "deliberazione" con le parole "regolamento attuativo".

⁴ L'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 27 dicembre 2016, n. 44 sostituisce la parola "legale" con le parole "previsto dalla legge istitutiva del relativo tributo".

⁵ L'art. 6, comma 1, lett. c), numero 1), della l.r. 27 dicembre 2016, n. 44 sostituisce la parola "esecutive" con la parola "consecutive".

⁶ L'art. 6, comma 1, lett. c), numero 2), della l.r. 27 dicembre 2016, n. 44 sostituisce le parole "la struttura competente invia avviso di" con le parole "il contribuente incorre in".

⁷ L'art. 6, comma 1, lett. c), numero 3), della l.r. 27 dicembre 2016, n. 44 sopprime le parole "dall'avvenuta notifica dell'avviso di decadenza stesso".

- rispondere entro i successivi quarantacinque giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende accettata. Se entro tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo è iscritto a ruolo per il suo recupero coattivo, *salvo l'eventuale*⁸ escussione delle forme di garanzia presentate per i debiti superiori ai trentacinquemila euro.
9. Al contribuente decaduto dal beneficio della rateazione non può essere concessa una successiva rateazione prima del decorso del termine di ventiquattro mesi dalla data di decadenza.
 10. La disposizione di cui al comma 9 si applica anche ad istanze di rateazione presentate dal contribuente decaduto dal beneficio per anni d'imposta e tributi regionali diversi.

Art. 2
(*Abrogazioni*)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge e di regolamenti regionali in contrasto con la presente legge.

Art. 3
(*Disposizioni finanziarie*)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
2. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni delle entrate di cui all'articolo 1, la Giunta regionale provvede con atto amministrativo alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nella Missione U.01, Programma U.01.01 "Organi Istituzionali" dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016-2018.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 4
(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

⁸L'art. 6, comma 1, lett. c), numero 4), della l.r. 27 dicembre 2016, n. 44 sostituisce le parole "fatto salvo l'esito positivo della preventiva" con le parole "salvo l'eventuale".

Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35

Norme per i servizi di trasporto pubblico locale.

(BURC n. 96 del 31 dicembre 2015)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle ll.rr. 5 agosto 2016, n. 29 e 27 dicembre 2016, n. 43))

Titolo I

Principi

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina i trasporti pubblici di passeggeri su strada, per ferrovia, per via navigabile interna e in acque marine nazionali, svolti in maniera continuativa, relativamente ai servizi di competenza regionale e locale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e di compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nei limiti delle competenze non attribuite allo Stato.
2. In relazione ai servizi di trasporto di passeggeri su strada che interessano al più un'altra regione, nonché agli altri servizi che non si svolgono interamente all'interno del territorio regionale, la cui competenza non appartiene allo Stato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, la Regione promuove l'intesa con le altre regioni interessate, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:
 - a) i servizi di trasporto prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico o del loro valore turistico;
 - b) i servizi pubblici non di linea, di noleggio con conducente e di piazza;
 - c) i servizi offerti mediante impianti a fune di ogni tipo e impianti di risalita in genere, ad eccezione di quelli ricompresi nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 3.
4. La competenza sui servizi di cui alle lettere b) e c) è attribuita ai comuni.

Art. 2

Obiettivi

1. L'obiettivo generale della presente legge è quello di sviluppare un sistema di offerta di trasporto pubblico locale rispondente alle esigenze di mobilità delle persone, mirando al trasferimento modale dal mezzo individuale al mezzo collettivo, e garantendo la sostenibilità ambientale, economica e sociale.
2. Per il raggiungimento di tale obiettivo generale, l'azione di indirizzo politico-amministrativo e l'attività amministrativa, anche ove non sia espressamente specificato nella presente legge, sono volte al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:
 - a) la scelta più idonea del modo di trasporto, di cui al comma 1 dell'articolo 3;
 - b) la scelta più idonea della modalità di svolgimento, di cui al comma 2 dell'articolo 3;
 - c) l'ottimizzazione degli itinerari e degli orari dei servizi;
 - d) l'integrazione tra i diversi modi di trasporto e l'eliminazione delle sovrapposizioni fra gli stessi;
 - e) lo sviluppo dei centri di interscambio;
 - f) l'incremento dell'accessibilità alla rete del trasporto collettivo;
 - g) l'incremento della velocità commerciale;
 - h) il miglioramento della qualità del servizio in termini di regolarità e puntualità;
 - i) il miglioramento della qualità dei mezzi di trasporto e dei terminali di accesso/egresso in termini di comfort, pulizia e accessibilità per i soggetti diversamente abili;
 - j) la tutela dei diritti degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e la diffusione della loro conoscenza mediante le carte dei servizi;

- k) la diffusione dell'informazione all'utenza su itinerari, orari, tariffe e andamento in tempo reale dei servizi, anche mediante canali telematici che ne consentano una consultazione rapida ed integrata;
 - l) la progressiva attuazione dell'integrazione tariffaria a livello regionale;
 - m) lo sviluppo di idonei sistemi di bigliettazione elettronica;
 - n) la riduzione dell'evasione tariffaria;
 - o) la riduzione delle emissioni inquinanti atmosferiche e acustiche;
 - p) l'incremento della sicurezza, sia in termini di *safety* che di *security*;
 - q) la realizzazione di un adeguato sistema di monitoraggio del servizio, basato anche sulle valutazioni dell'utenza.
3. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a garantire la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra l'altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti a tariffe inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire. È comunque fatta salva la libera iniziativa economica privata, con esclusione dei servizi che sono necessari a garantire il livello dei servizi minimi di cui all'articolo 5 e anche dei servizi che comunque possono essere garantiti in maniera più adeguata ai bisogni della comunità attraverso l'affidamento mediante contratti di servizio che ne prevedano la parziale compensazione dei costi, ove possibile nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 3

Classificazione dei servizi

1. I servizi di trasporto pubblico locale sono classificati per modo di trasporto:
 - a) servizi ferroviari sulla rete nazionale e sulla rete regionale interconnessa alla rete nazionale;
 - b) servizi ferroviari sulla rete regionale isolata;
 - c) servizi effettuati con altri modi di trasporto su rotaia, quali metropolitana o tram, o comunque assimilabili;
 - d) servizi su strada;
 - e) servizi effettuati per via navigabile interna e in acque marine nazionali;
 - f) servizi su impianti fissi, diversi da quelli sopra individuati, strettamente connessi funzionalmente ai servizi di cui alle lettere precedenti.
2. I servizi di trasporto pubblico locale sono altresì classificati in funzione delle modalità di svolgimento:
 - a) servizi di linea ordinari, che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari o frequenze, e tariffe fissati;
 - b) servizi a chiamata nei quali, fermo restando l'accesso generalizzato, almeno un elemento fra itinerario, orario o frequenza, e tariffa non è fissato ma può variare in funzione della richiesta dell'utenza, secondo modalità comunque prestabilite;
 - c) servizi ad accesso continuo, nei quali il servizio viene garantito in corrispondenza dell'accesso dell'utente al sistema.
3. Ulteriori classificazioni di tipo gerarchico sono previste al comma 4 dell'articolo 8.

Art. 4

Attribuzione delle funzioni

1. La Regione, in conformità alle forme di partecipazione o di intesa previste dalla presente legge, svolge le seguenti funzioni, connesse all'organizzazione generale dei servizi di trasporto pubblico locale, assicurando uniformità di criteri sull'intero territorio regionale:
 - a) definizione del livello essenziale delle prestazioni;
 - b) politiche tariffarie;
 - c) pianificazione e programmazione a livello regionale;
 - d) monitoraggio e informazione all'utenza.

2. Gli enti locali esercitano le funzioni di pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale negli ambiti territoriali di propria competenza, in conformità alle disposizioni di legge.
3. La Regione e gli enti locali partecipano obbligatoriamente all'ente di governo di cui all'articolo 13, che è l'unico soggetto cui compete sia l'affidamento ed esecuzione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad eccezione di quanto previsto dalla presente legge per i servizi che interessano altre regioni oltre la Calabria, sia l'autorizzazione dei servizi a libero mercato.
4. La Regione e gli enti locali curano la manutenzione e gestione dei beni mobili e immobili funzionali al trasporto pubblico locale di cui hanno la proprietà, inclusi i dispositivi di informazione all'utenza. La Regione promuove l'intesa per il trasferimento delle proprietà dei beni fra la Regione e gli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Titolo II

Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale

Art. 5

Livello dei servizi minimi

1. Il livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale definisce il livello essenziale delle prestazioni, in termini quantitativi e qualitativi in conformità alle previsioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
2. La Giunta regionale determina il livello dei servizi minimi d'intesa con gli enti locali, sentiti i pareri della commissione consiliare competente, della Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL) e del Comitato della mobilità, tenendo nella dovuta considerazione le risorse finanziarie necessarie per garantire il livello determinato.
3. Al fine del raggiungimento dell'intesa si tiene apposita conferenza dei servizi che si svolge esclusivamente per via telematica. L'intesa si intende raggiunta con l'espressione favorevole di un numero di enti locali che rappresenta i tre quarti dei partecipanti, pesati rispetto alla popolazione residente; nel caso della Città metropolitana di Reggio Calabria la popolazione equivalente è data dalla somma della popolazione residente nel territorio della Città metropolitana e nel comune capoluogo.
4. Decorsi centoventi giorni dall'avvio della conferenza dei servizi, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, la Giunta regionale, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in sede di conferenza dei servizi, determina il livello dei servizi minimi.
5. La determinazione del livello dei servizi minimi è trasmessa al Consiglio regionale, che entro sessanta giorni può apportarvi variazioni. Le variazioni, nel caso in cui sia stata raggiunta l'intesa di cui al comma 3, possono esclusivamente elevare il livello dei servizi minimi precedentemente definito.
6. La determinazione del livello dei servizi minimi è rivista con cadenza almeno decennale.
7. I servizi minimi sono i servizi necessari a garantire il livello dei servizi minimi, che devono essere previsti nel Programma pluriennale del trasporto pubblico locale e che devono trovare copertura sulle risorse di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 21.

Art. 6

Tariffe

1. La Giunta regionale, tenendo conto delle misure previste dall'Autorità di regolazione dei trasporti, sentito il parere della competente commissione consiliare e del Comitato della mobilità, stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 16 in maniera uniforme su tutto il territorio regionale, eventualmente differenziandole in base alle caratteristiche del servizio, alle caratteristiche dell'utenza ed alle modalità di fruizione del servizio, con l'obiettivo della progressiva integrazione tariffaria.

2. Le variazioni delle tariffe sono efficaci nei limiti previsti dai contratti di servizio, con particolare riferimento alla lettera f) del *comma 3*¹ dell'articolo 16 e, qualora non compatibili con quelli vigenti, entrano in vigore all'avvio dell'esecuzione dei nuovi contratti che le prevedono. L'integrazione tariffaria costituisce valido motivo per la revisione dei contratti di servizio.
3. Le tariffe sono aggiornate in data 1 agosto di ogni anno, applicando il metodo del price-cap di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), tenendo conto dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi (dato ISTAT) e di indicatori di qualità effettiva del servizio erogato determinati in conformità ai criteri di cui al comma 1.

Art. 7

Agevolazioni tariffarie

1. Hanno diritto ad usufruire della libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 16, i residenti in Calabria appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa (100 per cento) e con diritto all'indennità di accompagnamento;
 - b) ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi.
2. Per usufruire del diritto alla libera circolazione i soggetti di cui al comma 1 devono munirsi di apposita tessera, rilasciata dall'amministrazione regionale in unico esemplare per invalido e accompagnatore, non utilizzabile disgiuntamente dal solo accompagnatore, effettuando apposita istanza per il tramite dei comuni di residenza o delle associazioni di categoria che ne hanno rappresentanza per legge, o che siano all'uopo riconosciute dalla Giunta regionale. La Giunta regionale determina le modalità e i diritti amministrativi per il rilascio delle tessere.
3. È fatto salvo:
 - a) quanto previsto dal punto 8 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonché da altre norme dello Stato;
 - b) quanto previsto per i dipendenti delle imprese di trasporto pubblico locale dai contratti collettivi di lavoro;
 - c) quanto determinato dalla Giunta regionale e dall'ART-CAL in merito alla libera circolazione dei soggetti incaricati di funzioni ispettive e di monitoraggio sui servizi.
4. La compensazione per il diritto alla libera circolazione di cui al comma 1 è ricompresa nei corrispettivi previsti dai contratti di servizio, che tengono conto dei conseguenti minori ricavi tariffari previsti.
5. Le eventuali misure di agevolazione tariffaria attuate dalla Regione e dagli enti locali mediante il rimborso parziale agli utenti del prezzo del titolo di viaggio, fatte salve le deroghe autorizzate dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato della mobilità, non possono superare le seguenti aliquote rispetto al prezzo nominale:
 - a) il 70 per cento del prezzo nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore a 10.000 euro;
 - b) il 50 per cento del prezzo nel caso in cui l'ISEE è inferiore a 25.000 euro;
 - c) il 30 per cento negli altri casi.Gli scaglioni dell'ISEE sono *aggiornati*² in data 1 agosto di ogni anno dispari, con adeguamento all'inflazione secondo l'indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi (dato ISTAT) dei due anni solari precedenti.
6. Le aliquote di cui al comma 5 sono incrementate del 20 per cento al verificarsi dei seguenti casi:

¹ L'articolo 1, comma 1, lett. a), della l.r. 5 agosto 2016, n. 29 sostituisce le parole "comma 2" con le parole "comma 3".

² L'articolo 1, comma 1, lett. b), della l.r. 5 agosto 2016, n. 29 sostituisce la parola "aggiornate" con la parola "aggiornati".

- a) soggetti la cui età anagrafica è superiore a 70 anni compiuti;
- b) invalidi di qualsiasi tipologia, aventi diritto ai sensi delle leggi dello Stato a provvidenze di natura economica o non economica;
- c) minorenni *orfani*³ di almeno un genitore;
- d) studenti frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti a nuclei familiari con almeno tre figli.

Art. 8

Piano Attuativo del Trasporto Pubblico Locale

1. Fra i piani di livello attuativo del Piano regionale dei trasporti è previsto il Piano attuativo del trasporto pubblico locale, che è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato della mobilità.
2. Il Piano attuativo del trasporto pubblico locale tiene conto dei Piani urbani della mobilità e dei Piani di ambito della mobilità di cui al comma 7 dell'articolo 15, nonché degli altri piani in materia redatti in applicazione delle legge vigenti. A *loro volta*⁴ questi piani recepiscono gli indirizzi del Piano attuativo del trasporto pubblico locale. Esso è coerente con le previsioni del livello dei servizi minimi definito ai sensi dell'articolo 5.
3. Il Piano attuativo del trasporto pubblico locale, per ciascuno scenario previsto, in un'ottica di gerarchizzazione della rete:
 - a) recepisce la localizzazione dei nodi di I e II livello, individuati nel Piano direttore del Piano regionale dei trasporti in misura complessiva massima di uno ogni 300.000 abitanti;
 - b) localizza i nodi di III e IV livello, in misura massima di uno ogni 30.000 abitanti, preferendo le soluzioni che favoriscono l'integrazione modale.
4. Conseguentemente i servizi di trasporto pubblico locale si suddividono gerarchicamente in:
 - a) collegamenti principali, se collegano fra loro i nodi di I, II e III livello;
 - b) collegamenti secondari, se collegano i nodi di IV livello fra loro o con i nodi di I, II e III livello;
 - c) collegamenti di interscambio modale, se connettono terminali di diverse modalità di trasporto appartenenti allo stesso nodo ma non localizzati in adiacenza;
 - d) collegamenti urbani, se non appartengono ai casi precedenti e si svolgono interamente all'interno di un unico centro abitato, così come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
 - e) collegamenti locali, se non appartengono ai casi precedenti.
5. Il Piano attuativo del trasporto pubblico locale definisce le strategie per perseguire gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2.

Art. 9

Programma pluriennale del Trasporto Pubblico Locale

1. La Giunta regionale, sentito il parere dell'ART-CAL e del Comitato della mobilità, approva il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio pluriennale di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Il programma ha una durata minima di tre anni ed una durata massima pari alla durata del bilancio pluriennale, ed è aggiornato anche prima del termine previsto ove ne ricorrano le circostanze.
2. Il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale è redatto tenendo conto delle strategie e degli indirizzi del Piano attuativo del trasporto pubblico locale e, qualora non siano in contrasto con esso, degli indirizzi dei Piani urbani della mobilità e dei Piani di

³ L'articolo 1, comma 1, lett. c), della l.r. 5 agosto 2016, n. 29 sostituisce la parola "organi" con la parola "orfani".

⁴ L'articolo 1, comma 1, lett. d), della l.r. 5 agosto 2016, n. 29 sostituisce le parole "sua volta" con le parole "loro volta".

- ambito della mobilità di cui al comma 7 dell'articolo 15, nonché degli altri piani in materia redatti in applicazione delle leggi vigenti. Esso inoltre è redatto in conformità ai criteri di cui all'articolo 16 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e costituisce aggiornamento del piano di cui al comma 4 dello stesso articolo.
3. Il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale prevede, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, la programmazione dei servizi affidati ai sensi dell'articolo 16, strutturata in due livelli:
 - a) livello regionale, con una definizione dettagliata dei servizi con indicazione delle linee e delle frequenze eventualmente specificate per fasce orarie, nel quale ordinariamente ricadono i servizi di cui alle lettere a), b) e c) ⁵ del comma 4 dell'articolo 8 e comunque i servizi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3;
 - b) livello locale, con una definizione dei criteri da adottare nella definizione puntuale dei programmi di esercizio o con la previsione dei servizi a chiamata di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3, nel quale ricadono tutti i servizi non ricompresi nel caso precedente.
 4. Esso prevede inoltre, sempre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli investimenti da effettuarsi per infrastrutture, mezzi di trasporto, sistemi tecnologici e in generale beni mobili e immobili funzionali al trasporto pubblico locale, nonché le ulteriori azioni da perseguire per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2.
 5. Al fine di assicurare la coerenza con i limiti delle risorse finanziarie, il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale tiene conto della struttura dei corrispettivi associati ai contratti di cui all'articolo 16 e agli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 20 già stipulati. Esso inoltre, per i contratti e gli accordi ancora non stipulati, oltre a fornire indicazioni generali sui loro contenuti, prevede, con criteri di massima, la quantificazione dei loro corrispettivi, sulla base di costi standard e di ricavi previsti.
 6. Nel caso in cui l'ART-CAL, per i vincoli imposti dai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 16, non riesca ad effettuare una definizione puntuale dei programmi di esercizio coerente con il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale, lo rinvia con puntuali motivazioni alla Giunta regionale per la sua revisione. Nelle more della revisione, nei casi in cui la disponibilità finanziaria non consenta di indugiare, l'ART-CAL provvede alla definizione dei programmi di esercizio nella misura che possa garantire la maggiore coerenza possibile con il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale.
 7. La Giunta regionale, in merito alla redazione del Programma pluriennale del trasporto pubblico locale, può richiedere un parere alla commissione consiliare competente.

Art. 10

Comitato della Mobilità

1. Il Comitato della mobilità ha funzioni consultive in materia di livello dei servizi minimi, tariffe e agevolazioni tariffarie, Piano attuativo del trasporto pubblico locale, Programma pluriennale del trasporto pubblico locale, nonché sulle ulteriori questioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di trasporto pubblico locale.
2. Il Comitato della mobilità è convocato e presieduto dall'assessore regionale competente per materia.
3. Il Comitato della mobilità è costituito da rappresentanti volontariamente designati dagli enti locali, dalle università e dagli istituti di formazione di ogni ordine e grado calabresi, dalle associazioni dei consumatori e dei pendolari, dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni di categoria delle imprese, fra le quali quelle che rappresentano le imprese di trasporto pubblico locale. Alle riunioni del Comitato della mobilità, in relazione alle materie trattate, possono essere invitati per essere auditi i rappresentanti dei ministeri, delle autorità competenti, dei concessionari delle infrastrutture di trasporto, degli

⁵L'articolo 1, comma 1, lett. e), della l.r. 5 agosto 2016, n. 29 elimina le parole "del secondo periodo".

- operatori che effettuano i servizi di trasporto pubblico locale, nonché degli altri soggetti che possono apportare a qualsiasi titolo un contributo.
4. La Giunta regionale determina la composizione e approva il regolamento di funzionamento del Comitato della mobilità. La composizione non deve essere superiore alle 25 unità, incluso l'assessore che lo presiede.
 5. I componenti del Comitato della mobilità non hanno diritto ad alcun compenso. La Giunta regionale può prevedere il rimborso delle sole spese di missione.

Art. 11

Osservatorio della Mobilità

1. Al fine di migliorare l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale e l'informazione all'utenza, nell'ambito delle strutture amministrative della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio della mobilità, che svolge le seguenti funzioni:
 - a) produce una relazione annuale alla Giunta regionale, sulla base delle informazioni acquisite in applicazione del presente articolo;
 - b) mantiene aggiornate le basi dati relative alle informazioni acquisite in applicazione del presente articolo;
 - c) mantiene aggiornata la base dati georeferenziata della rete del trasporto pubblico locale;
 - d) effettua la misurazione degli indicatori di qualità effettiva del servizio erogato, di cui al comma 3 dell'articolo 6;
 - e) garantisce il libero accesso ai dati dell'offerta dei servizi di trasporto pubblico locale, incluse le informazioni in tempo reale sull'esecuzione degli stessi servizi, anche mediante canali telematici che ne consentano una consultazione rapida e integrata;
 - f) costituisce la competente struttura regionale per la ricezione dei reclami da parte dei passeggeri, e provvede a trasmetterli all'ART-CAL e, nei casi e nei modi previsti per legge, all'organismo di controllo statale per l'accertamento e l'eventuale irrogazione delle sanzioni;
 - g) acquisisce i dati relativi al monitoraggio dei parametri di inquinamento atmosferico, che l'ARPA-CAL effettua con stazioni fisse almeno per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
2. La Giunta regionale, sentito il Comitato della mobilità, determina con proprio provvedimento:
 - a) i dati economici e trasportistici che gli operatori che effettuano servizi di trasporto pubblico locale di cui alla presente legge, sia affidati ai sensi dell'articolo 16, sia autorizzati in regime di libero mercato ai sensi dell'articolo 17, devono trasmettere all'Osservatorio, nonché le modalità e le scadenze di trasmissione;
 - b) i sistemi informativi e telematici che gli operatori che effettuano servizi di trasporto pubblico locale devono utilizzare per la trasmissione all'Osservatorio delle informazioni sui servizi programmati ed effettuati e sugli utenti serviti, anche in tempo reale, per la gestione del rapporto contrattuale e per l'informazione all'utenza;
 - c) le indagini che l'Osservatorio deve effettuare, fra le quali indagini di *customer satisfaction*, garantendo l'eventuale necessaria copertura finanziaria aggiuntiva rispetto a quanto previsto dal comma 4;
 - d) i dati di cui l'Osservatorio della mobilità deve garantire la fruizione come dati di tipo aperto di cui al comma 3 dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), con esclusione dei dati commerciali sensibili.
3. La Giunta regionale determina le sanzioni a carico degli operatori che effettuano servizi di trasporto pubblico locale che non rispettano gli obblighi di cui al comma 2, che possono prevedere la sospensione dell'erogazione di ogni corrispettivo o contributo in conto esercizio e conto capitale oppure sanzioni amministrative pecuniarie. Le violazioni sono comunicate dall'Osservatorio della mobilità all'ART-CAL, che irroga le sanzioni.
4. Le spese di funzionamento dell'Osservatorio della mobilità sono assicurate in misura del *16 per cento*⁶ delle risorse di cui all'articolo 21, comma 3.

⁶ L'articolo 1, comma 1, lett. f), della l.r. 5 agosto 2016, n. 29 sostituisce le parole "20 per cento" con le parole "16 per cento".

5. L'Osservatorio della mobilità, nell'affidamento delle indagini dalle quali possono scaturire sanzioni o penali contrattuali applicate agli operatori che effettuano servizi di trasporto pubblico locale, o comunque pregiudizio economico, valuta in maniera preferenziale il ricorso all'affidamento in house a società a partecipazione regionale sulle quali è esercitato il controllo analogo e che prestino la loro attività quasi esclusivamente per la Regione in ambiti diversi dal trasporto di passeggeri.

Titolo III

Svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale

Art. 12

Bacino territoriale ottimale regionale

1. I servizi di trasporto pubblico locale di cui alla presente legge sono organizzati ed erogati all'interno di un unico bacino territoriale ottimale regionale al fine di conseguire obiettivi di efficienza, efficacia, universalità del servizio e sostenibilità ambientale, promuovendo anche economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza.

Art. 13

Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL) e Agenzia regionale reti e mobilità

1. L'ente di governo del bacino unico regionale è l'Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL), soggetto con personalità giuridica di diritto pubblico che opera in piena autonomia funzionale, indipendenza di giudizio e di valutazione. Le deliberazioni degli organi dell'ART-CAL sono validamente assunte senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi della Regione e degli enti locali.
2. Le funzioni dell'ART-CAL sono:
 - a) la definizione periodica puntuale dei programmi di esercizio, coerentemente al Programma pluriennale del trasporto pubblico locale, ai programmi approvati ai sensi degli articoli 14 e 15 e alle previsioni dei contratti di servizio di cui all'articolo 16;
 - b) l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di servizio;
 - c) la stipula degli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 20 con i proprietari o concessionari dei beni strumentali all'effettuazione del servizio;
 - d) l'autorizzazione dei servizi a libero mercato di cui all'articolo 17;
 - e) la pubblicazione annuale della relazione sugli obblighi di servizio pubblico di cui al paragrafo 1 dell'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007;
 - f) le ulteriori funzioni attribuite dall'articolo 3 bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla presente legge;
 - g) la produzione di una relazione annuale contenente i dati di sintesi sulla definizione periodica puntuale dei programmi di esercizio e sulla sua articolazione rispetto ai soggetti competenti ad effettuarla, sui contratti di cui all'articolo 16 in corso di esecuzione e di affidamento, sugli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 20 stipulati e da stipulare, sulle autorizzazioni di cui all'articolo 17 concesse, sulle sanzioni applicate, sulle eventuali criticità.
3. Gli organi dell'ART-CAL sono:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Comitato istituzionale;
 - d) il Revisore dei conti.
4. Per tutti gli organi, ad esclusione del Revisore dei conti, non è prevista alcuna indennità di carica. Al solo Presidente spetta il rimborso delle spese sostenute.

5. L'Assemblea è costituita dal Presidente della Giunta regionale, dal Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, dai presidenti delle province e dai sindaci dei comuni della Calabria, ovvero da loro delegati. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dal suo delegato, ed esprime il proprio voto, ordinariamente per via telematica, esclusivamente nei casi previsti dalla presente legge. Il voto di ciascun componente dell'Assemblea ha un peso proporzionale alla popolazione residente nel territorio dell'ente che rappresenta; nel caso della Città metropolitana di Reggio Calabria la popolazione equivalente è data dalla somma della popolazione residente nel territorio della Città metropolitana e nel comune capoluogo.
6. Il Presidente è eletto dall'Assemblea e resta in carica per cinque anni. Nei primi tre scrutini risulta eletto il soggetto che riporta la maggioranza assoluta dei voti dei componenti, mentre al quarto scrutinio risulta eletto il soggetto che riporta la maggioranza relativa dei voti. In tutti i casi in cui la carica di Presidente è vacante, il Presidente della Giunta regionale nomina senza indugio un commissario, con le stesse funzioni del Presidente, fino alla sua elezione. Il Presidente:
 - a) assume la rappresentanza legale dell'ART-CAL;
 - b) presiede e convoca il Comitato istituzionale;
 - c) assume i provvedimenti di urgenza, nelle more delle deliberazioni del Comitato istituzionale, anche nei casi in cui esso non sia regolarmente costituito.
7. Il Comitato istituzionale è costituito dal Presidente dell'ART-CAL e da altri otto componenti dei quali:
 - a) due designati dal Consiglio regionale;
 - b) uno designato dalla Città metropolitana di Reggio Calabria;
 - c) uno eletto dalle province;
 - d) uno eletto dai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
 - e) uno eletto dai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
 - f) due eletti dall'Assemblea dell'ART-CAL.
8. Le elezioni avvengono in conformità al criterio di pesatura dei voti di cui al comma 5. Ciascun componente permane in carica per cinque anni e non ha diritto ad alcun compenso. Il Comitato istituzionale si intende regolarmente costituito se si è provveduto alla designazione o elezione di almeno quattro componenti oltre il Presidente. Il Comitato istituzionale delibera a maggioranza su tutti i provvedimenti di competenza dell'ART-CAL, ad esclusione di quelli che la presente legge riserva all'Assemblea e di quelli di cui alle lettere f) e g) del comma 9, e vigila sull'operato del Segretario generale e della Segreteria tecnico-operativa.
9. Il Segretario generale è nominato, su proposta del Presidente dell'ART-CAL, dal Presidente della Giunta regionale fra i dirigenti della Regione per una durata di quattro anni, prorogabili per una sola volta per ulteriori quattro anni. Il Segretario generale, avvalendosi della Segreteria tecnico-operativa:
 - a) cura l'istruttoria delle delibere del Comitato istituzionale;
 - b) esprime il parere di regolarità amministrativa sulle deliberazioni del Comitato istituzionale, senza esprimersi sulle valutazioni di natura discrezionale;
 - c) cura l'esecuzione delle delibere del Comitato istituzionale;
 - d) coordina la Segreteria tecnico-operativa con le funzioni dirigenziali;
 - e) assicura le risorse necessarie per il funzionamento del Nucleo ispettivo e ne designa il coordinatore in conformità al comma 12;
 - f) assume tutti i provvedimenti relativi all'esecuzione dei servizi a libero mercato, successivamente all'autorizzazione;
 - g) assume, nei casi in cui non sia stata conferita la delega di cui al *comma 22*⁷, tutti i provvedimenti relativi all'esecuzione dei contratti di servizio, successivamente all'aggiudicazione, e tutti i provvedimenti relativi agli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 20 con i proprietari o concessionari dei beni strumentali all'effettuazione del servizio, successivamente alla stipula dell'accordo.
10. La Segreteria tecnico-operativa costituisce la struttura amministrativa di supporto del Segretario generale. Il personale della Segreteria tecnico-operativa è individuato, con

⁷ L'articolo 1, comma 1, lett. g), della l.r. 5 agosto 2016, n. 29 sostituisce le parole "comma 21" con le parole "comma 22".

- atto organizzativo della Giunta regionale, fra i dirigenti e i dipendenti della Regione, *degli enti strumentali della Regione*⁸ e degli enti locali, in posizione di distacco funzionale.
11. Il Nucleo ispettivo costituisce la struttura finalizzata al controllo della quantità e qualità dei servizi erogati, avvalendosi anche delle infrastrutture tecnologiche e delle informazioni fornite dall'Osservatorio della mobilità, e articolandosi anche in sedi periferiche. Il personale del Nucleo ispettivo è individuato, con atto organizzativo della Giunta regionale, fra i dirigenti e i dipendenti della Regione e degli enti locali, in posizione di distacco funzionale anche parziale, inclusi quelli appartenenti:
 - a) ai corpi e ai servizi di polizia provinciale, che mantengono le funzioni di espletamento dei servizi di polizia stradale, estendendo il territorio di competenza all'intero territorio regionale, in applicazione del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
 - b) ai corpi e ai servizi di polizia municipale, che mantengono le funzioni di espletamento dei servizi di polizia stradale, nei limiti territoriali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 12. I componenti del Nucleo ispettivo effettuano il controllo sui servizi di trasporto pubblico locale in piena autonomia, con il solo coordinamento funzionale di un soggetto scelto a sorte fra tre dei suoi componenti, designati dal Segretario generale, che resta in carica per tre anni non rinnovabili consecutivamente. Sul sito web dell'ART-CAL sono pubblicati cronologicamente i verbali dei controlli effettuati e il contenuto dei reclami e delle segnalazioni ricevuti dal Nucleo ispettivo e la conseguente sanzione irrogata, ovvero le motivazioni per le quali la sanzione non è stata irrogata.
 13. Il Revisore dei conti è estratto a sorte fra i soggetti iscritti all'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria), dura in carica per tre anni non rinnovabili consecutivamente e ha diritto a una indennità pari al 50 per cento di quella del Presidente del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria. Il Revisore dei conti:
 - a) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, anche mediante il controllo sugli atti dispositivi di spesa e sui risultati di gestione;
 - b) esprime parere preventivo sui provvedimenti inerenti l'ordinamento contabile e finanziario, sul bilancio preventivo e sulla compatibilità degli affidamenti di cui all'articolo 16 e degli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 20 con le risorse disponibili;
 - c) redige apposita relazione contenente le proprie valutazioni sulla corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione;
 - d) propone, ove ritiene ne ricorrano le circostanze, l'incremento delle percentuali di cui al comma 16;
 - e) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.
 14. Al fine di garantire indipendenza di giudizio e di valutazione, la Regione e gli enti locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, separano da una parte le funzioni di gestione della partecipazione societaria e controllo delle società partecipate che nel loro oggetto sociale prevedono servizi per la mobilità dei passeggeri e dall'altra le funzioni istituzionali connesse alla mobilità dei passeggeri. La separazione avviene sia a livello di indirizzo politico-amministrativo sia a livello di attività amministrative, assicurando che gli assessori e le strutture amministrative competenti nelle due materie siano distinti.
 15. Gli oneri complessivi per i contratti di servizio di cui all'articolo 16 e per gli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 20 devono essere contenuti nei limiti finanziari previsti dal Programma pluriennale del trasporto pubblico locale. Il Programma tiene conto della percentuale di accantonamento annuale prevista dall'ART-CAL, di cui al comma 16, nel determinare le risorse finanziarie effettivamente disponibili per i servizi di trasporto pubblico locale.
 16. Al fine di costituire un fondo di riserva per fare fronte ai possibili oneri finanziari non previsti che possono insorgere in ragione dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti

⁸ Parole inserite dall'art. 32, comma 1, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.

- di servizio o delle autorizzazioni dei servizi a libero mercato, lo 0,8 per cento delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 21 è accantonato annualmente dall'ART-CAL fino a che il fondo non raggiunga la misura dell'8 per cento delle anzidette risorse. In ragione del contenzioso esistente e della valutazione della probabilità di soccombenza, nonché di altre valutazioni pertinenti, l'ART-CAL può incrementare le percentuali di cui al presente comma.
17. Le spese di funzionamento dell'ART-CAL sono assicurate in misura del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 21, comma 3.
 18. Al fine di ridurre i costi connessi al funzionamento dell'ART-CAL, le cui attività sono di interesse comune della Regione e degli enti locali, essa può stipulare con le strutture amministrative della Giunta regionale convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di avvalersi per quanto necessario di servizi e forniture di cui, per ragioni di economia di scala, non sarebbe efficiente la diretta acquisizione, dietro compensazione dei costi sostenuti dalla Giunta regionale. L'ART-CAL può inoltre avvalersi del comodato d'uso gratuito di immobili della Regione e degli enti locali e, anche temporaneamente, dei veicoli di proprietà dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e polizia municipale.
 19. Per quanto non disposto dalla presente legge, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, approva apposito regolamento che determina il funzionamento dell'ART-CAL, prevedendo eventualmente la possibilità di offrire nei limiti di legge agli enti locali assistenza tecnica connessa ai servizi pubblici locali.
 20. Entro trenta giorni dalla costituzione dell'ART-CAL la Regione Calabria promuove il compimento di tutti gli atti necessari, nel rispetto delle disposizioni di legge, alla costituzione dell'Agenzia regionale reti e mobilità, in forma di società per azioni, i cui soci sono esclusivamente la Regione e l'ART-CAL; a tal fine, all'ART-CAL è assegnata, senza oneri a carico della stessa, la titolarità di azioni per un valore corrispondente al cinque per cento del capitale sociale.
 21. La società di cui al comma 20 è costituita mediante scissione parziale della s.r.l. Ferrovie della Calabria per scorporazione del ramo d'azienda relativo alle attività di gestione e manutenzione delle infrastrutture della rete ferroviaria regionale non interconnessa, trattandosi di attività afferenti a un servizio di interesse generale necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Calabria.
 22. L'ART-CAL delega all'Agenzia regionale reti e mobilità l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere b) e c), trasferendo le risorse di cui all'articolo 21, comma 1, e definendo:
 - a) i servizi da mettere a gara e i relativi lotti funzionali;
 - b) il contenuto dei contratti di servizio da aggiudicare;
 - c) il contenuto degli accordi di cui all'articolo 20, comma 1.
 23. L'Agenzia regionale reti e mobilità svolge, oltre a quelle previste nel comma 22, le seguenti funzioni:
 - a) cura la manutenzione e gestione della rete ferroviaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, e degli impianti e infrastrutture ad essa connessi, ed ordinariamente delle altre infrastrutture di trasporto di proprietà regionale;
 - b) attua le procedure di progettazione e realizzazione delle infrastrutture di trasporto di proprietà della Regione;
 - c) provvede all'acquisto del materiale rotabile nonché dei beni mobili strumentali per l'effettuazione del servizio, al fine di metterlo a disposizione dell'operatore aggiudicatario;
 - d) offre servizi complementari e funzionali alle attività di trasporto.
 24. Lo statuto dell'Agenzia regionale reti e mobilità prevede:
 - a) quali organi dell'Agenzia:
 - 1) l'Assemblea dei soci;
 - 2) il Consiglio di amministrazione;
 - 3) il Collegio sindacale;
 - b) la seguente composizione del Consiglio di amministrazione:
 - 1) il Presidente ed un componente, nominati dal Presidente della Giunta regionale;
 - 2) un componente eletto dall'Assemblea dei soci;

- c) l'assunzione, da parte del Presidente del Consiglio di amministrazione, della rappresentanza legale dell'Agenzia regionale reti e mobilità;
- d) la composizione del Collegio sindacale di tre membri effettivi e due sindaci supplenti dei quali:
- 1) due membri effettivi, tra cui il presidente, ed uno supplente sono nominati dal Consiglio regionale;
 - 2) un membro effettivo ed un supplente sono eletti dall'Assemblea dei soci.
25. La Giunta regionale definisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo schema dello statuto dell'Agenzia regionale reti e mobilità e le modalità e i termini per la sua costituzione.
26. Le spese di funzionamento dell'Agenzia regionale reti e mobilità, determinate in misura del *64 per cento*⁹ delle risorse di cui all'articolo 21, comma 3 sono trasferite all'Agenzia dall'ART-CAL.
27. In caso di inerzia dell'ART-CAL o dell'Agenzia regionale reti e mobilità nell'esercizio delle rispettive funzioni, la Giunta regionale fissa un congruo termine per provvedere. Qualora l'inerzia perduri dopo la scadenza del termine fissato, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta che esercita i necessari poteri sostitutivi.

Art. 14

Servizi comunali e metropolitani

1. Le funzioni di definizione di massima dei programmi di esercizio di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 sono svolte dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, per i servizi che interessano il comune capoluogo e l'ambito del proprio territorio individuato dalla stessa Città metropolitana, che non sono individuati di livello regionale nel Programma pluriennale del trasporto pubblico locale.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, le funzioni di definizione di massima dei programmi di esercizio di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 sono svolte:
 - a) dai comuni di popolazione superiore ai 15.000 abitanti per i servizi che si svolgono all'interno del territorio comunale e che non sono individuati di livello regionale nel Programma pluriennale del trasporto pubblico locale;
 - b) dai comuni che mettono a disposizione dell'ART-CAL per i servizi di trasporto pubblico locale risorse finanziarie del proprio bilancio, nei limiti delle risorse messe a disposizione.
3. In caso di inerzia nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'ART-CAL esercita i poteri sostitutivi, con spese a carico dell'ente locale inadempiente.
4. Mediante intesa con la Regione Sicilia, e sentita la Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto per il relativo parere consultivo, possono essere istituiti servizi di trasporto pubblico locale nell'Area integrata dello Stretto costituita dalle Città metropolitane di Reggio Calabria e Messina. In tal caso, nelle forme previste dall'intesa, l'Area integrata dello Stretto costituisce un bacino ottimale interregionale e all'ente di governo partecipa la Città metropolitana di Reggio Calabria. Il servizio di trasporto di veicoli effettuato con apposite navi tra le due sponde dello Stretto di Messina può essere oggetto di accordo ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 e messo a disposizione dell'operatore aggiudicatario del servizio.
5. Restano di competenza della Città metropolitana le funzioni di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di proprio interesse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Art. 15

Ambiti territoriali e comitati d'ambito

1. L'ART-CAL può istituire i seguenti ambiti territoriali non sovrapposti:

⁹ L'articolo 1, comma 1, lett. h), della l.r. 5 agosto 2016, n. 29 sostituisce le parole "80 per cento" con le parole "64 per cento".

- a) di area urbana, costituiti dal territorio di un comune di popolazione superiore ai 15.000 abitanti e dal territorio di comuni contigui, su proposta congiunta dei comuni interessati;
 - b) di area vasta, costituiti dal territorio contiguo di più comuni di popolazione complessiva almeno pari a 150.000 abitanti, su proposta della Città metropolitana o delle province territorialmente competenti o su proposta congiunta dei comuni interessati;
 - c) di area a domanda debole, costituiti dal territorio contiguo di più comuni di popolazione complessiva almeno pari a 15.000 abitanti, con una densità abitativa inferiore a 100 abitanti/kmq, su proposta della Città metropolitana o delle province territorialmente competenti o su proposta congiunta dei comuni interessati.
2. L'istituzione degli ambiti territoriali di area urbana e di area vasta deve soddisfare i requisiti stabiliti dall'Assemblea dell'ART-CAL, con particolare riferimento alle caratteristiche della domanda di trasporto:
 - a) nei casi di ambiti territoriali di area urbana è possibile aggregare i comuni nel cui territorio ricade un unico centro abitato, così come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e i comuni limitrofi che soddisfano determinate condizioni relativamente alla domanda di trasporto che gravita sul centro abitato individuato;
 - b) nei casi di ambiti territoriali di area vasta è possibile aggregare i comuni all'interno del cui territorio si esaurisce integralmente lo spostamento di una aliquota minima della domanda di trasporto generata e attratta dagli stessi comuni.
 3. L'Assemblea dell'ART-CAL può stabilire requisiti per l'istituzione degli ambiti territoriali di area a domanda debole.
 4. Ad ogni ambito territoriale è associato un comitato d'ambito, costituito in una delle forme associative di cui al Capo V, Titolo II, Parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali). L'Assemblea dell'ART-CAL può stabilire le forme associative dei comitati d'ambito.
 5. Al Comitato d'ambito sono delegate le funzioni di definizione di massima dei programmi di esercizio di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), per i servizi che si svolgono all'interno dell'ambito territoriale e che non sono individuati di livello regionale nel Programma pluriennale del trasporto pubblico locale.
 6. In caso di inerzia nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 5, l'ART-CAL, dopo aver fissato un congruo termine per provvedere, esercita le stesse funzioni sostituendosi al Comitato d'ambito. In caso di reiterata inerzia, l'ART-CAL sopprime l'ambito territoriale.
 7. L'istituzione degli ambiti territoriali comporta i seguenti obblighi di redazione di strumenti di pianificazione:
 - a) nel caso di ambiti territoriali di area urbana, i comuni che lo costituiscono devono redigere un Piano urbano della mobilità, di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999), integrato sull'intera area;
 - b) nel caso di ambiti territoriali di area vasta e di ambiti territoriali di area a domanda debole, la Città metropolitana o le province territorialmente competenti redigono dei Piani di ambito della mobilità, in ragione delle competenze loro attribuite dall'articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni), con l'obiettivo di soddisfare al meglio i fabbisogni di mobilità della popolazione, ridurre gli impatti ambientali, aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, minimizzare l'uso individuale dell'automobile privata, aumentare la percentuale di cittadini trasportati dai sistemi di trasporto collettivi anche con soluzioni diverse dai servizi di linea.

Art. 16

Affidamenti e contratti di servizio

1. L'affidamento dei servizi avviene in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente, tenendo conto delle misure previste dall'Autorità di regolazione dei trasporti e delle indicazioni dell'Autorità per la concorrenza e il mercato relativamente

- all'individuazione dei lotti, ricorrendo in via ordinaria al modello di remunerazione a costo netto, nel quale il rischio commerciale e i ricavi tariffari sono di competenza dell'operatore.
2. I contratti di servizio sono predisposti in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente tenendo conto delle misure previste dall'Autorità di regolazione dei trasporti, garantendo mediante adeguati meccanismi incentivanti e sanzionatori il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2.
 3. I contratti di servizio in particolare prevedono:
 - a) che i corrispettivi unitari siano aggiornati annualmente applicando il metodo del price-cap di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, tenendo conto dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi (dato ISTAT);
 - b) la più ampia possibilità di variazione dei servizi successivamente all'affidamento, secondo criteri chiari e stabiliti preventivamente all'affidamento, il più possibile quantitativi, che determinano le conseguenti variazioni del corrispettivo;
 - c) che la variazione del corrispettivo complessivo, per ciascun anno al netto di quanto previsto dalla lettera a), discendente dalle variazioni apportate ai servizi ai sensi della lettera b), sia contenuta entro dei limiti pari al massimo al 5 per cento in aumento e in diminuzione, ad eccezione dei casi di modifiche apportate al livello dei servizi minimi o al Piano attuativo del trasporto pubblico locale, oppure di scostamento rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
 - d) che il superamento dei limiti di cui alla lettera c), possibile solo nei casi eccezionali previsti nella stessa lettera, sia comunque fissato entro valori massimi compresi fra il 15 per cento e il 30 per cento in aumento e fra il 10 per cento e il 20 per cento in diminuzione in un periodo di 5 anni;
 - e) che variazioni di più ampia entità possano essere conseguenti esclusivamente a disposizioni normative comunitarie o nazionali;
 - f) la possibilità, secondo criteri chiari e stabiliti preventivamente all'affidamento e rispettando il criterio dell'equilibrio economico-finanziario, di compensare variazioni del livello complessivo delle tariffe, in aumento e in diminuzione entro il 10 per cento in un periodo di 5 anni, attraverso variazioni rispettivamente in diminuzione e in aumento dei corrispettivi; le variazioni dei corrispettivi di cui alla presente lettera non concorrono al calcolo dei limiti delle variazioni di cui alle lettere c) e d);
 - g) l'opzione di proroga della durata del servizio, entro i limiti di cui al paragrafo 3 e al paragrafo 4, se applicabile, dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, da esercitarsi entro un congruo termine antecedente alla scadenza del contratto, finalizzata principalmente ai casi di ritardi nelle procedure di affidamento, di allineamento temporale delle procedure di affidamento, ove ciò sia opportuno o necessario, di procrastinamento dei nuovi affidamenti per consentire il recepimento nell'oggetto della prestazione di quanto si determinerà in esito a processi in corso di revisione del livello dei servizi minimi o del Piano attuativo del trasporto pubblico locale;
 - h) le sanzioni nei casi di superamento di predefinite soglie di evasione tariffaria, definendo le modalità campionarie di rilevazione del tasso di evasione e tenendo conto, anche eventualmente come esimente, dei modelli organizzativi aziendali utilizzati per il contrasto all'evasione;
 - i) le sanzioni associate alle violazioni delle norme sulla sicurezza, dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni di cui all'articolo 19.
 4. Deroche a quanto previsto dalle lettere c) e d) del comma 3 devono essere approvate dal Consiglio regionale ed eventualmente dagli enti locali finanziatori, con specifico riguardo agli obblighi di cui al comma 5. Deroche a quanto previsto dalla lettera f) del comma 3 devono essere approvate dalla Giunta regionale.
 5. Gli oneri finanziari derivanti dai contratti di servizio comportano l'obbligo di garantire, per l'intera durata contrattuale e per l'eventuale periodo di proroga di cui alla lettera g) del comma 3, nei bilanci della Regione e degli enti locali finanziatori, le necessarie risorse finanziarie, almeno nei limiti in cui l'eventuale riduzione non trova compatibilità con le previsioni contrattuali di cui alle lettere c) e d) del comma 3.

Art. 17*Servizi a libero mercato e autorizzazioni*

1. I servizi a libero mercato sono consentiti:
 - a) nei casi in cui siano individuati preventivamente agli affidamenti di cui all'articolo 16 fra i servizi non necessari a garantire il livello dei servizi minimi e che comunque, nei limiti delle risorse disponibili, non possono essere garantiti mediante i contratti di servizio in maniera più adeguata ai bisogni della comunità;
 - b) nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, alle condizioni dell'intesa prevista oppure, in assenza dell'intesa, qualora l'altra Regione interessata non manifesti il diniego.
2. L'autorizzazione è rilasciata dall'ART-CAL, previa acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), e verifica esclusivamente dei requisiti previsti da normative comunitarie e statali. L'autorizzazione prevede l'itinerario e le fermate autorizzate, lasciando ampia libertà sulle restanti caratteristiche dell'offerta e sulle tariffe. L'autorizzazione è della durata massima di cinque anni e decade qualora non siano più soddisfatti i requisiti di cui al comma 1.
3. I servizi a libero mercato sono comunque soggetti agli obblighi di cui all'articolo 11, ed in particolare l'operatore deve fornire preavviso di almeno trenta giorni sulla variazione dell'offerta e delle tariffe e sulla cessazione del servizio.

Art. 18*Sanzioni agli utenti*

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a convalidarlo secondo le modalità stabilite all'inizio e, se previsto, anche al termine delle corse utilizzate, a conservarlo nonché ad esibirlo a richiesta degli agenti accertatori per l'intera durata del percorso e nei terminali di accesso/egresso. Qualora il mancato rispetto della vidimazione all'inizio e, ove prevista, al termine delle corse non consenta l'addebito corretto del costo del titolo di viaggio, esso si intende pari a quello corrispondente al massimo costo possibile nei limiti della rete regionale e della singola giornata.
2. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 31,34 euro ad un massimo di 104,47 euro, oltre l'importo del titolo di viaggio. Nel caso di reiterazione della violazione entro cinque anni o nel caso in cui il pagamento della sanzione non avvenga entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, la sanzione è raddoppiata.
3. La sanzione di cui al comma 2 è ridotta a 5,22 euro per gli utenti titolari di idoneo e valido abbonamento nominativo, a condizione che esso sia esibito, contestualmente al pagamento della predetta sanzione, entro dieci giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale, presso la sede legale dell'impresa di trasporto o presso le ulteriori sedi indicate nel verbale di contestazione, di cui nel caso di servizi affidati ai sensi dell'articolo 16 almeno una nel territorio della provincia dove è stata contestata la violazione.
4. I beneficiari delle agevolazioni tariffarie sono puniti con la sanzione amministrativa da 313,42 euro a 1.044,75 euro nel caso di mancato possesso di uno o più dei requisiti stabiliti per il riconoscimento del beneficio. È fatta salva l'eventuale responsabilità penale.
5. Le misure minime e massime delle sanzioni amministrative sono aggiornate in data 1 agosto di ogni anno dispari, in misura pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi (dato ISTAT) dei due anni solari precedenti.

6. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Tale norma trova diretta applicazione per quanto non espressamente previsto nel presente articolo.
7. Su designazione di ciascuna impresa che effettua servizi di trasporto pubblico locale, sia affidati ai sensi dell'articolo 16, sia autorizzati in regime di libero mercato ai sensi dell'articolo 17, l'ART-CAL autorizza gli agenti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, che acquisiscono la qualifica di agente di polizia amministrativa. I soggetti sono designati fra i dipendenti dell'impresa. Essi devono essere dotati di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'impresa.
8. Gli agenti accertatori possono effettuare le verifiche e i controlli previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore. Gli agenti hanno competenza su tutti i servizi per i quali l'impresa è beneficiaria dei ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, anche eventualmente in parte per effetto di integrazione tariffaria.
9. Gli agenti accertatori contestano, ove possibile, immediatamente e personalmente al trasgressore le violazioni di cui al presente articolo. Se non è possibile la contestazione immediata, copia del verbale di contestazione deve essere notificato all'interessato o a chi è tenuto alla sua sorveglianza entro il termine di novanta giorni dalla contestazione e in questo caso sono dovute le spese di notifica.
10. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, l'impresa provvede all'ordinanza-ingiunzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ordinanza-ingiunzione è emessa dal rappresentante legale dell'impresa o da un suo delegato e costituisce titolo esecutivo.
11. I proventi delle sanzioni amministrative applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono assimilati ai ricavi tariffari dell'impresa che ha irrogato la sanzione, con l'obbligo di rendicontazione separata rispetto a ricavi ordinari. 12. Eventuali diritti di esazione per la vendita dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi possono essere previsti a condizione dell'esistenza di adeguati canali di vendita alternativi o di sistemi di bigliettazione elettronica. L'importo di tali diritti non può essere superiore alla metà dell'importo minimo della sanzione amministrativa applicabile agli utenti sprovvisti di idoneo e valido titolo di viaggio. La Giunta regionale, per i servizi affidati ai sensi dell'articolo 16, determina l'importo di tali diritti aggiuntivi e le condizioni alle quali i canali di vendita alternativi sono considerati adeguati.
13. (abrogato).¹⁰

Art. 19

Risorse umane

1. L'adozione di misure di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta in sede di affidamento del servizio mediante procedura di gara e costituisce elemento da valutarsi favorevolmente fra le motivazioni alla base dell'affidamento diretto del servizio. In particolare possono essere valutate:
 - a) la maggiore disponibilità, all'atto del subentro, al trasferimento del personale in servizio presso gli operatori uscenti;
 - b) la maggiore disponibilità, in corso di esecuzione del contratto e in caso di necessità di assunzione di nuovo personale, di ricorrere all'eventuale personale in esubero in servizio presso operatori titolari di contratto di servizio relativi ad altri lotti di affidamento, secondo modalità chiaramente definite prima dell'affidamento.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, qualora dall'esito delle procedure di affidamento derivi la sostituzione del soggetto gestore, l'azienda subentrante assume prioritariamente il personale dipendente delle aziende che gestivano in precedenza il

¹⁰ **Comma abrogato dall'articolo 1, comma 1, lett. i), della l.r. 5 agosto 2016, n. 29; precedentemente così recitava:** "I contratti di servizio prevedono le sanzioni per le imprese che effettuano servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 16 che superino certe soglie di evasione tariffaria, definendo le soglie, le modalità campionarie di rilevazione del tasso di evasione e l'importo delle sanzioni".

servizio di trasporto, mantenendone tutte le condizioni economiche e normative derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla contrattazione integrativa aziendale, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e con le sue strategie aziendali.

3. I contratti di servizio prevedono obblighi di formazione del personale.

Art. 20

Beni strumentali

1. L'ART-CAL, anche avvalendosi dell'Agenzia regionale reti e mobilità, mette a disposizione dell'operatore aggiudicatario o assicura allo stesso, alle condizioni previste dal contratto di servizio, anche onerose, l'accesso alle reti, agli impianti, alle infrastrutture, e in generale ai beni mobili e immobili individuati come strumentali all'effettuazione del servizio, tramite la stipula di accordi giuridicamente vincolanti con il proprietario o concessionario dei beni, in relazione alla natura giuridica e all'assetto proprietario dei beni stessi, nel rispetto degli articoli 101, 102 e 106 del TFUE e delle misure previste dall'Autorità di regolazione dei trasporti. In particolare:
 - a) per i servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), per la rete ferroviaria, l'accordo è stipulato in conformità alle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico);
 - b) per i servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), per i terminali di proprietà della Regione e degli enti locali, salvo che non vi siano impedimenti, l'accordo è a titolo non oneroso e consente all'operatore l'utilizzo gratuito almeno degli stalli.
2. La Regione può avocare a sé la stipula dell'accordo di cui alla lettera a) del comma 1 e in generale la stipula di accordi di cui al comma 1 con gli enti che esercitano funzioni statali e con i loro concessionari.
3. Gli oneri finanziari derivanti dal comma 1 comportano l'obbligo di garantire nei bilanci della Regione e degli enti locali finanziatori le necessarie risorse finanziarie, per l'intera durata delle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte.
4. Il cofinanziamento di beni immobili o mobili in favore degli operatori affidatari dei servizi ai sensi dell'articolo 16, concesso in conformità a quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del TFUE, comporta:
 - a) il vincolo di destinazione al trasporto pubblico locale regionale per gli stessi beni per l'intera vita utile per i beni mobili e in perpetuo per i beni immobili;
 - b) l'obbligo di cessione al subentrante, se al momento del subentro non è scaduto il vincolo di destinazione di cui alla lettera a), al prezzo di mercato sottratte le eventuali quote di ammortamento residue della quota parte di cofinanziamento pubblico e, nel caso in cui non si pervenga a un accordo fra le parti sul prezzo, nelle more della definizione giudiziale della controversia fra le parti, i beni sono messi immediatamente a disposizione del nuovo operatore dietro pagamento di un corrispettivo provvisorio determinato in misura delle quote di ammortamento residue della quota parte cofinanziata dall'operatore uscente;
 - c) il divieto dell'utilizzo, anche temporaneo, dei beni cofinanziati per servizi a libero mercato, a meno che i provvedimenti di finanziamento non lo prevedano, e comunque alla condizione che, se non è scaduto il vincolo di destinazione di cui alla lettera a), sia restituita la quota parte di ammortamento corrispondente al cofinanziamento pubblico associabile al periodo di utilizzo.In assenza di specificazione nei provvedimenti di finanziamento, ai fini del calcolo dell'ammortamento di cui al presente comma si assumono le seguenti durate della vita utile: 15 anni per gli autobus, 30 anni per il materiale rotabile ferroviario e tramviario,¹¹ impianti, macchinari, officine, depositi, fabbricati, altre infrastrutture e terreni, 5 anni per investimenti in tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

¹¹ L'articolo 1, comma 1, lett. j), della l.r. 5 agosto 2016, n. 29 sopprime le parole "30 per".

- 5¹². Gli affidamenti relativi agli operatori subentranti possono, in maniera coerente i contratti o gli accordi con gli operatori uscenti, assoggettare a disciplina analoga a quella del subentro, di cui alla lettera b) del comma 3, altri beni immobili o mobili, tenendo conto delle misure previste dall'autorità di regolazione dei trasporti.

Titolo IV

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 21

Norma finanziaria

1. Le risorse finanziarie per l'esecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 16 e per gli accordi di cui all'articolo 20, comma 1, sono trasferite all'ART-CAL e sono garantite:
 - a) dal fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
 - b) da risorse autonome di bilancio regionale;
 - c) da risorse del bilancio degli enti locali.
2. Le risorse di cui alla lettera a), per la quota parte il cui accertamento in entrata è legato al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge, possono essere utilizzate per la programmazione dei servizi e trasferite all'ART-CAL anche prima dell'accertamento, fino alla concorrenza dell'importo più basso fra:
 - a) il valore che è ragionevolmente ipotizzabile che sia effettivamente accertato in entrata in relazione al prevedibile raggiungimento degli obiettivi;
 - b) il valore di un apposito fondo di riserva finalizzato a compensare l'eventuale residuo attivo non riscosso.
3. Le risorse *finanziarie*¹³ per il funzionamento dell'ART-CAL, dell'Agenzia regionale reti e mobilità e dell'Osservatorio della mobilità, nelle misure previste dall'articolo 11, comma 4, e dell'articolo 13, commi 17 e 26, sono garantite nei seguenti modi:
 - a) sul bilancio regionale, in misura dello *0,60 per cento*¹⁴ delle somme trasferite all'ART-CAL per le finalità di cui all'articolo 13, comma 15;
 - b) sul bilancio regionale, in misura dello *0,60 per cento*¹⁵ dei ricavi tariffari netti dei servizi affidati ai sensi dell'articolo 16 nell'anno di competenza, così come previsti dall'ultimo Programma pluriennale del trasporto pubblico locale approvato prima della redazione del bilancio di previsione ovvero, in mancanza, in misura uguale all'ultimo dato dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale;
 - c) dagli enti locali, in misura dello *0,60 per cento*¹⁶ delle somme trasferite all'ART-CAL per le finalità di cui all'articolo 13, comma 15;
 - d) *(abrogata)*.¹⁷
4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni alle imprese di trasporto irrogate dall'ART-CAL sono utilizzati dalla stessa Autorità, dall'Osservatorio della mobilità o da altre strutture della Giunta regionale, in conformità alle determinazioni della Giunta regionale, con la finalità del miglioramento della qualità dei servizi mediante progetti di

¹² Numerazione del comma corretta dall' articolo 1, comma 1, lett. k), della l.r. 5 agosto 2016, n. 29.

¹³ L'articolo 1, comma 1, lett. l), della l.r. 5 agosto 2016, n. 29 sostituisce la parola "finanziare" con la parola "finanziarie".

¹⁴ L'articolo 1, comma 1, lett. m), della l.r. 5 agosto 2016, n. 29 sostituisce le parole "0,50 per cento" con le parole "0,60 per cento".

¹⁵ L'articolo 1, comma 1, lett. m), della l.r. 5 agosto 2016, n. 29 sostituisce le parole "0,50 per cento" con le parole "0,60 per cento".

¹⁶ L'articolo 1, comma 1, lett. m), della l.r. 5 agosto 2016, n. 29 sostituisce le parole "0,50 per cento" con le parole "0,60 per cento".

¹⁷ Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 1, lett. n), della l.r. 5 agosto 2016, n. 29; precedentemente così recitava: "d) da una tassa applicata alle imprese che effettuano servizi di trasporto pubblico locale, autorizzati in regime di libero mercato ai sensi dell'articolo 17, in misura dello 0,50 per cento dei ricavi tariffari netti, le cui modalità e scadenze di pagamento e sanzioni sono determinate dalla Giunta regionale."

innovazione organizzativa e tecnologica, formazione, informazione all'utenza, cooperazione interregionale e internazionale.

Art. 22

Provvedimenti urgenti per garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale

1. Al fine di evitare il pericolo imminente di interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri su strada di interesse regionale, i cui attuali affidamenti sono in scadenza alla data del 31 dicembre 2015, e nelle more dell'effettivo affidamento dei predetti servizi da parte dell'ART-CAL, in attuazione dell'articolo 13 e dell'articolo 16, la Regione può assumere le determinazioni in ordine all'adozione di provvedimenti di emergenza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia. I provvedimenti di emergenza di cui al presente comma hanno decorrenza dal 1 gennaio 2016 e una durata, non prorogabile, non superiore a due anni.
2. La Regione affida ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 i servizi pubblici di trasporto di passeggeri per ferrovia, in conformità alle informazioni già pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 16.
3. La Regione pubblica la relazione sugli obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1370/2007.

Art. 23

Disposizioni transitorie

1. Il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale può essere approvato fino al 2016 in assenza della definizione del livello dei servizi minimi, avendo tuttavia cura di definire al suo interno il livello essenziale delle prestazioni. Lo stesso programma può essere altresì approvato in assenza del Piano attuativo del trasporto pubblico locale, finché quest'ultimo strumento non è vigente.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario con le funzioni di avviare la costituzione dell'ART-CAL ed assumere sin dalla sua costituzione le funzioni di tutti gli organi non ancora costituiti dell'ART-CAL. L'attuazione del presente comma è effettuata senza nuovi oneri sul bilancio regionale.
3. Le più estese agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 7 rispetto alla previgente normativa entrano in vigore con gli affidamenti di cui all'articolo 22.
4. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2016 e nel bilancio pluriennale contestualmente approvato sono garantite le risorse di cui all'articolo 21.¹⁸
5. Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2016, è trasferita all'ART-CAL la titolarità dei contratti di servizio di cui all'articolo 22. Contestualmente sono trasferite le risorse necessarie a dare copertura ai contratti di servizio per l'anno finanziario 2016, durante il quale non si applicano le previsioni del comma 16 dell'articolo 13.
6. Con preavviso di sei mesi, e comunque entro la scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 22, l'ART-CAL dispone la cessazione di tutti gli eventuali affidamenti che dovessero risultare in precedenza effettuati dagli enti locali.
7. La Giunta regionale può approvare appositi regolamenti con validità triennale finalizzati a disciplinare, per quanto di competenza regionale:

¹⁸ **Periodo abrogato dall'articolo 1, comma 1, lett. o), della l.r. 5 agosto 2016, n. 29; precedentemente così recitava:** "La tassa di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 21 entra in vigore dal 1 gennaio 2016."

- a) i servizi di trasporto pubblico che presentino caratteristiche innovative e siano allo stadio di sperimentazione, di studio o di sviluppo, inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c), se presentano tali caratteristiche;
- b) i servizi complementari al trasporto pubblico, quali a titolo esemplificativo i servizi di mobilità con veicolo condiviso;
- c) i servizi di cui all'articolo 1, comma 3.
8. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, *può adottare*¹⁹ una fascia unitaria che preveda un corrispettivo unico per i servizi extraurbani e uno per i servizi urbani.
9. Nelle more della costituzione della città metropolitana di Reggio Calabria i regolamenti e gli statuti di cui all'articolo 13 regolano le posizioni del comune capoluogo e della provincia. Negli altri casi il comune capoluogo e la provincia possono assumere le funzioni attribuite alla città metropolitana di Reggio Calabria, sempre nelle more della sua costituzione, se vi è intesa fra essi.

Art. 24

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative, insieme a tutte le loro modifiche ed integrazioni: la legge regionale 14 aprile 1986, n. 15; la legge regionale 29 febbraio 1988, n. 3; la legge regionale 7 agosto 1999, n. 23; la legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18; la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 67 ad eccezione dell'articolo 6; l'articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. Restano abrogate le disposizioni già abrogate dalle norme di cui al presente comma.
2. Sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti dalle leggi abrogate con il presente articolo.

Art. 25

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

¹⁹ L'articolo 1, comma 1, lett. p), della l.r. 5 agosto 2016, n. 29 sostituisce la parola "adotta" con le parole "può adottare".

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 14

Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria.

(BUR n. 36 del 11 agosto 2014)

Art. 1

(Finalità e principi generali)

1. La presente legge disciplina, in conformità con i principi definiti dalle norme comunitarie ed in attuazione della legge statale, con particolare riferimento ai principi di libera concorrenza, l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nella Regione Calabria, al fine di garantire l'accesso universale, la salvaguardia dei diritti degli utenti, la protezione dell'ambiente, l'efficienza e l'efficacia del servizio, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, l'uso efficiente delle risorse in armonia al Piano regionale dei rifiuti e alle connesse linee guida, nei quali sono definite le funzioni della Giunta regionale e degli altri enti autarchici territoriali, con espresso riferimento alla salvaguardia ambientale del territorio calabrese ed alla tutela della salute dei cittadini.
2. Ai fini della presente legge s'intendono per:
 - a) gestione dei rifiuti urbani, la gestione, anche integrata, dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto, avvio, commercializzazione, realizzazione e gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclo e smaltimento;
 - b) Ambito Territoriale Ottimale (ATO), la dimensione territoriale per lo svolgimento da parte dei comuni, in forma obbligatoriamente associata e secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale;
 - c) Area di Raccolta Ottimale (ARO), le ripartizioni territoriali delimitate all'interno degli ATO, tenuto conto delle diversità territoriali, per una gestione efficiente del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3;
 - d) Comunità d'ambito, di seguito denominata Comunità, la struttura che riunisce i sindaci dei comuni ricadenti in ciascun ATO per l'esercizio, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni amministrative, anche fondamentali, degli enti locali ricompresi nell'ATO; in caso di decisioni riguardanti esclusivamente la singola ARO, la Comunità si riunisce in seduta ristretta, alla quale partecipano unicamente i sindaci dei comuni ricadenti nella rispettiva ARO.
3. Il servizio è organizzato ed erogato all'interno dell'ATO al fine di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzarne l'efficienza e realizzarne l'autosufficienza territoriale.
4. La Regione Calabria, con la presente legge, intende:
 - a) prevenire la produzione di rifiuti e ridurre la pericolosità;
 - b) potenziare ed agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati, per il raggiungimento degli obiettivi e degli *standard* di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente);

- c) promuovere e sostenere le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti urbani e speciali;
- d) favorire lo sviluppo dell'applicazione di nuove tecnologie impiantistiche, a basso impatto ambientale, che permettano un risparmio di risorse naturali;
- e) favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento.

Art. 2

(Competenze della Regione)

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, esercita compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Al fine di garantire la coerenza tra la pianificazione regionale e quella d'ambito, compete alla Regione la verifica della conformità dei Piani d'ambito al Piano regionale di gestione dei rifiuti. In caso di esito negativo, è attivata la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo) tra Regione e Comunità per apportare le necessarie modifiche. È, altresì, di competenza regionale la verifica sui piani e programmi di investimento previsti dal Piano d'ambito al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio e la presenza degli interventi di interesse strategico regionale.
3. La Regione si avvale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
4. In caso di inerzia degli enti locali o delle Comunità nell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, la Regione interviene in via sostitutiva. Con propria deliberazione, la Giunta regionale indica le ragioni e le modalità dell'intervento.
5. La Giunta regionale avvalendosi del Dipartimento Politiche dell'Ambiente vigila sull'attuazione delle norme di cui alla presente legge, le cui competenze devono essere armonizzate con le attività di indirizzo e di controllo spettanti agli organi di governo ed a quelli di gestione spettanti ai dirigenti.

Art. 3

(Assetti territoriali per l'organizzazione del ciclo rifiuti)

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani negli ATO di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), è organizzato e svolto nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 1, comma 1.
2. Gli ATO coincidono con i confini amministrativi delle province. Al fine di consentire l'organizzazione orientata all'efficienza gestionale dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, onde tenere conto delle differenziazioni territoriali, ciascun ATO può essere articolato in ARO. In fase di prima applicazione, le ARO corrispondono ai quattordici sottoambiti per la raccolta differenziata definiti all'interno del Piano regionale di gestione rifiuti di cui all'Ordinanza n. 6294 del 30 ottobre 2007 del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Calabria.
3. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione, previa concertazione con i comuni nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, adotta con delibera di Giunta, la perimetrazione definitiva degli ATO e delle ARO, tenuto conto dei seguenti parametri:
 - a) popolazione o bacino di utenza, anche in considerazione di quanto disposto dall'articolo 14, comma 28, del decreto legislativo 31 maggio 2010, n. 78 (Misure

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

- b) densità abitativa;
 - c) caratteristiche morfologiche e urbanistiche;
 - d) logistica, in funzione della dislocazione degli impianti.
4. Dopo la pubblicazione della delibera di Giunta di cui al comma 3, qualora si renda necessario per motivate esigenze di differenziazione territoriale e socio-economica nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza in relazione alle caratteristiche del servizio, in aderenza con quanto disposto dalla normativa nazionale vigente, la Regione può disporre eventuali modifiche agli assetti territoriali del servizio specificati nella stessa delibera, anche su proposta dei comuni o delle Comunità, all'interno del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

Art. 4

(Comunità d'ambito territoriale ottimale)

1. I comuni ricompresi in ciascun ATO esercitano in forma aggregata le funzioni di organizzazione del servizio di cui all'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. A tal fine, i comuni si associano secondo le forme previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali), sottoscrivendo una convenzione e costituendo, per ciascun ATO, la Comunità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d).
2. La Comunità è l'ente di governo dell'ATO di cui all'articolo 3-bis del d.l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011. È composta dai sindaci dei comuni ricadenti nel rispettivo ATO o loro delegati e la sua costituzione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
3. Le Comunità possono stipulare tra loro accordi finalizzati a promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio di gestione dei rifiuti tra gli ATO, dandone opportuna informazione alla Regione.
4. La Comunità svolge la propria attività tenendo conto degli indirizzi dettati dalla Regione per finalità di coordinamento, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge. A sua volta, la Comunità svolge, autonomamente o su richiesta, un'azione consultiva nei confronti della Regione e degli altri enti locali e collabora con le eventuali autorità o organismi nazionali e regionali di settore.
5. La sede della Comunità è localizzata, salva diversa deliberazione, presso il comune dell'ATO avente il maggior numero di abitanti. I comuni associati, ai fini delle deliberazioni della Comunità, esprimono un numero di voti proporzionato al numero di abitanti risultante dall'ultimo censimento.
6. La Regione, con la delibera di cui all'articolo 3, comma 3, adotta, su proposta del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, lo schema-tipo di convenzione per la costituzione delle Comunità, nonché quello di regolamento di funzionamento delle Comunità, sulla base del quale ciascuna di esse redige il proprio regolamento di funzionamento, da adottare nella prima seduta, convocata ai sensi del comma 8.

7. La partecipazione dei sindaci alla Comunità è obbligatoria ed a titolo gratuito. La sottoscrizione della convenzione deve essere perfezionata dai comuni di ciascun ATO entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta regionale, di cui al comma 6. Trascorso tale termine, la Giunta regionale dispone, previa diffida, la nomina di commissari *ad acta* per l'attuazione della presente legge. Le spese derivanti dall'attività di detti commissari sono a carico degli enti commissariati.
8. La prima seduta della Comunità è convocata dal sindaco del comune dell'ATO avente il maggior numero di abitanti e si svolge entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione di costituzione della Comunità. In caso di inerzia, provvede il Presidente della Regione o un suo delegato. Nella prima riunione, la Comunità elegge il Presidente e due vicepresidenti, con votazioni separate. Risulta eletto il sindaco che riporta il maggior numero di voti.
9. Ferme restando le competenze assegnate dalle norme statali alle Regioni, ogni Comunità, per ciascun ATO di riferimento:
 - a) predispone e approva i Piani d'ambito e gli altri atti di pianificazione;
 - b) definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni, indicandone i relativi *standard*;
 - c) definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale, ai sensi dell'articolo 5, e le eventuali compensazioni economiche;
 - d) determina, per quanto di competenza, la tariffa relativa all'erogazione del servizio che ciascun comune integra all'interno del relativo tributo comunale sui rifiuti. La componente del tributo comunale relativa ai rifiuti è destinata alla copertura integrale dei costi del servizio. Le modalità di trasferimento al gestore di detta quota sono definite all'interno dello schema-tipo di contratto di servizio che la Regione adotta ed al quale ciascun contratto di servizio deve conformarsi ai sensi dell'articolo 203 del d.lgs. 152/2006. Ciascuna Comunità tiene conto delle eventuali differenziazioni tariffarie in caso di più gestioni temporaneamente attive nello stesso ATO o nella stessa ARO;
 - e) individua, nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla normativa statale, le modalità di gestione del servizio o dei singoli segmenti di esso tra le alternative consentite dalla disciplina vigente, relazionando sulle ragioni della scelta e sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e sulla definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, indicando le compensazioni economiche, se previste;
 - f) svolge le procedure per l'affidamento del servizio o dei suoi singoli segmenti, secondo le modalità di cui all'articolo 6, promuovendo il coordinamento e l'omogeneità tra i diversi affidamenti dell'ATO e i relativi contratti di servizio.
10. La Comunità, attraverso un ufficio comune, individuato in linea con quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, primo periodo, del d.lgs. 267/2000, gestisce le attività tecnico-amministrative collegate all'attuazione dei compiti di cui al comma 9. L'ufficio comune si avvale della struttura del comune sede della Comunità e/o degli uffici degli enti convenzionati, secondo le modalità definite dalla convenzione. In particolare, l'ufficio comune opera con personale dell'ente in cui è localizzato e, all'occorrenza, con personale distaccato e comandato, nel rispetto di quanto prescritto dalla vigente contrattazione collettiva di comparto, e impegnato, volta per volta, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, senza nuovi e maggiori oneri per l'amministrazione. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale con l'ufficio comune. Nell'ufficio comune è individuato, secondo le modalità stabilite dalla convenzione

costitutiva della Comunità, un direttore tra il personale dirigente già in servizio presso uno dei comuni dell'ATO.

11. Le decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, riguardanti esclusivamente la singola ARO, sono adottate dalla Comunità riunita, in seduta ristretta, alla quale partecipano esclusivamente i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'ARO stessa. L'assemblea ristretta è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità il quale può delegare tali competenze al sindaco del comune dell'ARO avente il maggior numero di abitanti. Nelle assemblee ristrette, il Presidente della Comunità ha diritto di voto solo nelle riunioni riguardanti l'ARO nella quale ricade il comune di cui è sindaco.

Art. 5

(Definizione degli obblighi di servizio pubblico e universale)

1. La carta dei servizi e il contratto di servizio sono redatti sulla base degli schemi-tipo approvati con delibera di Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge. Le Comunità garantiscono che la carta dei servizi e i contratti di servizio si attengano alle prestazioni qualitative e quantitative di cui all'articolo 4, comma 9, lettera b), e rispettino gli standard previsti.
2. Le prestazioni e gli standard di cui al comma 1, contenuti nella carta dei servizi, sono recepiti nel contratto di servizio e assunti dal gestore come impegni nei confronti dei cittadini.
3. Lo schema di carta dei servizi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale, prevede, quale contenuto minimo, che:
 - a) lo spazzamento meccanizzato e manuale sia svolto in modo da garantire che la comunità riceva il miglior servizio in accordo con le specifiche esigenze territoriali e che sia organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
 - b) sia garantito a tutti i cittadini il servizio di raccolta differenziata di qualità, nonché flussi separati almeno per l'organico, la carta, cartone e il vetro; i flussi di plastica e metalli possono essere raccolti congiuntamente;
 - c) il trasporto dei rifiuti sia organizzato in modo da contenere le emissioni di anidride carbonica, anche mediante la realizzazione di idonee stazioni di trasferimento (trasferenza) e trasbordo, ovvero utilizzando mezzi di trasporto alternativi a quello su gomma;
 - d) il servizio di raccolta dell'organico sia organizzato in modo da massimizzare la capacità di intercettazione e la qualità merceologica e da minimizzare le impurità;
 - e) la tariffazione del servizio di trattamento della frazione organica da rifiuto urbano possa essere definita anche considerando il livello di impurità;
 - f) il compostaggio domestico sia sempre favorito, ove tecnicamente possibile;
 - g) il servizio di raccolta differenziata dell'organico possa essere sostituito, anche parzialmente, dal compostaggio domestico, soprattutto nelle aree con bassa densità abitativa;
 - h) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano garantiscano la continuità dell'erogazione del servizio e, pertanto, attraverso tecnologie, strutture, impianti e tecniche gestionali che minimizzino la probabilità dei "fermo impianto";

- i) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano tramite compostaggio e/o digestione anaerobica garantiscano la produzione e l'immissione sul mercato di un prodotto conforme al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88), nonché l'efficacia e l'efficienza del trattamento;
 - j) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano tramite compostaggio e/o digestione anaerobica implementino un sistema di gestione e assicurazione della qualità (qualità delle matrici, controllo del processo, qualità del prodotto);
 - k) gli impianti di trattamento dell'indifferenziato residuo garantiscano la massimizzazione della separazione di frazioni merceologiche riciclabili e del recupero di materia derivante dalle frazioni secche indifferenziate e la sua commercializzazione, nonché la minimizzazione del quantitativo di rifiuti da avviare in discarica.
4. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di definizione del contratto di servizio sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2008).

Art. 6

(Affidamento dei servizi)

1. Ciascuna Comunità, in riferimento ai comuni ricadenti nel territorio del rispettivo ATO ed agli impianti in esso localizzati, organizza e svolge le procedure per l'affidamento:
 - a) del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti;
 - b) della gestione degli impianti di selezione e trattamento, ivi incluso il trasporto del materiale residuo agli impianti di smaltimento.
2. La Comunità competente per territorio può deliberare, con provvedimento motivato, di procedere all'affidamento unitario del servizio per l'intero ATO o, in alternativa, di provvedere ad affidamenti disgiunti per la gestione degli impianti di selezione e trattamento localizzati nell'ATO e per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto in ciascuna ARO.
3. Per i servizi di cui al comma 1, lettera a), nel caso di delimitazione delle ARO, le procedure di evidenza pubblica sono organizzate dalla Comunità in seduta ristretta, nel rispetto dei vincoli scaturenti dalla programmazione regionale e d'ambito. A ciascuna ARO deve corrispondere un unico affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, in relazione sia alla raccolta differenziata, sia alla frazione di rifiuto indifferenziato. L'erogazione del servizio deve, in ogni caso, attenersi agli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale e d'ambito, con particolare riferimento a quelli di raccolta differenziata.
4. I contratti di servizio che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere, in caso di attivazione del servizio per ambito o per area, cessano la loro efficacia all'avvio della gestione associata. È assicurato il trasferimento al nuovo gestore di beni ed impianti, oggetto del contratto risolto, nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento e, in ogni caso, nel rispetto del codice civile. Se all'atto dell'affidamento della gestione associata, all'interno di un ATO o di una ARO, sono ancora in essere contratti di affidamento dei servizi in scala inferiore che il gestore non intende risolvere senza oneri per il committente, gli enti locali, possono procedere ad un nuovo affidamento, nel rispetto dei principi di

- trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, e per una durata, comunque, non superiore a quella della gestione unitaria. Nella fase transitoria di coesistenza tra più soggetti affidatari, la Comunità d'ambito verifica le opportune differenziazioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, lettera d), e promuove meccanismi unitari di gestione.
5. Ogni affidamento è effettuato sulla base della relazione di cui all'articolo 4, comma 9, lettera e), predisposta e approvata dalla Comunità e pubblicata sui siti *internet* dei comuni ricadenti nell'ATO o nell'ARO.
 6. I servizi sono affidati, nel rispetto dei principi fissati dall'Unione europea ed in attuazione della normativa statale, in alternativa, mediante:
 - a) l'affidamento diretto a società in *house*;
 - b) l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi;
 - c) l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio operativo della società a partecipazione pubblico-privata alla quale affidare il servizio.
 7. La procedura di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto, volta a promuovere l'aggregazione gestionale, è avviata entro e non oltre novanta giorni dalla data di svolgimento della prima seduta della Comunità. La Regione, in attuazione dell'articolo 200, comma 4, del d.lgs. 152/2006 esercita, anche tramite il Dipartimento Politiche dell'Ambiente, il controllo sugli enti locali di ciascun ATO, nonché in via sostitutiva, attraverso commissari *ad acta*. Le modalità di affidamento e di gestione dei servizi sono definite in attuazione dell'articolo 113 del d.lgs. 267/2000, le cui disposizioni, di natura inderogabile ed integrativa delle discipline di settore, riguardano la tutela della concorrenza, nonché dagli articoli 34, commi 21 e 22, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e 13 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15.
 8. Gli enti locali aderenti alla rispettiva Comunità ratificano la delibera di aggiudicazione definitiva dei servizi e sottoscrivono il relativo contratto di servizio, previamente definito dalla stessa Comunità, in conformità agli schemi-tipo predisposti dalla Regione.
 9. Se le strutture e/o gli impianti strumentali all'erogazione del servizio operano su scala regionale e sono individuati dalla pianificazione di settore come di rilevante interesse strategico regionale, competono alla Regione, sentiti i Presidenti delle Comunità, le funzioni di programmazione e di organizzazione degli stessi. In ogni caso, deve essere garantito che il soggetto gestore assicuri un accesso non discriminatorio all'impianto, sulla base di condizioni economiche e contrattuali determinate ai sensi della legislazione vigente, che costituiscono prioritariamente obblighi di servizio pubblico.

Art. 7

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale 12 aprile 2013, n. 18

Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi.

(BUR n. 8 del 16 aprile 2013, supplemento straordinario n. 1 del 19 aprile 2013)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 20 febbraio 2014, n. 6, 23 gennaio 2015, n. 5, 31 dicembre 2015, n. 38 e 27 dicembre 2016, n. 43)

Art. 1

1. A seguito della cessazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, dello stato di emergenza nel settore rifiuti disposta dall'Ordinanza di Protezione Civile n. 57 del 14 marzo 2013, pubblicata sulla GURI S.O. n. 69 del 22 marzo 2013, la Regione Calabria prosegue, in regime ordinario, la gestione degli interventi e delle iniziative finalizzate al superamento delle criticità in atto, nonché a svolgere tutte le attività rientrate nella propria competenza, nel rispetto di quanto stabilito nella stessa Ordinanza.
2. Le tariffe, così come determinate dai provvedimenti vigenti, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia per il conferimento in impianto che per quello in discarica sono versate dai soggetti tenuti al pagamento direttamente alla Regione Calabria con le modalità fissate con decreto del dirigente generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, d'intesa con il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio.
3. La Giunta regionale con apposito provvedimento, può, anche per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti, rimodulare le tariffe in aumento o in diminuzione, definendo appositi criteri, in ragione delle somme incassate ai sensi del comma 2 e delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte, ferma restando la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
4. Al fine di garantire la continuità del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti e il pagamento dei gestori/concessionari del servizio, in caso di inosservanza da parte dei Comuni di due scadenze di pagamento consecutive della tariffa di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria, d'intesa con il Dipartimento Bilancio e Patrimonio, di messa in mora dei Comuni interessati, nomina appositi commissari *ad acta*, da individuarsi tra i *dirigenti o funzionari della pubblica amministrazione*¹, che provvedono, con oneri a carico dei comuni inadempienti, alla liquidazione e pagamento delle somme dovute alla Regione. È fatto salvo il ricorso alle procedure di cui agli articoli 40 bis e 40 ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. *In mancanza di nomina dei commissari entro sessanta giorni dalla scadenza dei pagamenti ovvero in caso di mancato recupero dei crediti entro sessanta giorni dalla nomina, il Dipartimento competente procede all'applicazione delle misure previste dall'articolo 40 ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) e dall'articolo 40, comma 3 della legge regionale 12 giugno 2009, n.19 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) – Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). Nel caso di inapplicabilità di tali misure ovvero di parziale soddisfazione del credito vantato, il Dipartimento competente procede entro sessanta giorni alla riscossione delle entrate nelle forme previste dall'articolo 40 bis della l.r. 8/2002*².

¹ L'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43 sostituisce le parole "dirigenti regionali" con le parole "dirigenti o funzionari della pubblica amministrazione".

² Periodo sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. b) della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43; precedentemente così recitava: "È in facoltà della Regione procedere alla ritenzione ed incameramento delle somme dovute a qualsiasi titolo ai soggetti morosi per come previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.".

5. Con le stesse modalità di cui al precedente comma può procedersi al recupero delle somme dovute alla Regione dai soggetti passivi del tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 16, nonché dei ratei delle tariffe dovute e stabiliti nei piani di rientro stipulati dai Comuni morosi.
6. La Giunta provvede con apposito provvedimento ad attuare il disposto di cui all'articolo 196 lettera p) del D.Lgs. n. 152 del 2006, definendo le modalità di approvvigionamento da parte degli Enti pubblici regionali e delle società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, di beni e manufatti prodotti con materiale riciclato nella misura di almeno il 30 per cento del fabbisogno complessivo previsto.
7. L'applicazione delle norme di cui ai commi precedenti cesserà la sua efficacia con l'attuazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, disciplinata dal decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148 e successive modifiche ed integrazioni e secondo quanto previsto in materia di gestione dei rifiuti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2

1. Le somme riscosse nell'esercizio finanziario 2013 per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, sono destinate alle azioni di competenza regionale nelle materie oggetto di subentro, di cui all'ordinanza n. 57 del 14 marzo 2013 del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le relative variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 allocando nella pertinente UPB 3.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013 le risorse effettivamente accertate e riscosse all'UPB 1.1.03 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio medesimo.
3. Nelle more degli adempimenti di cui al precedente comma, al fine di assicurare immediata copertura finanziaria all'avvio delle attività di competenza regionale nelle materie oggetto di subentro, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2013 la spesa di euro 20.000.000,00 con allocazione alla UPB 3.2.01.02 dello stato di previsione della spesa bilancio 2013.
4. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede con le somme relative al maggiore accertamento della tassa automobilistica regionale, omessa o insufficientemente corrisposta per gli anni tributari 2009 e 2010, già riscosse nel corso dell'esercizio finanziario 2013 all'UPB 1.1.02 dell'entrata del bilancio regionale (capitolo 11020013), ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Art. 2 bis³

1. *Nelle more del completamento del sistema impiantistico regionale di gestione dei rifiuti, e comunque entro il 31 dicembre 2017⁴, è in facoltà dell'autorità competente, a maggior tutela dell'ambiente, di integrare le autorizzazioni degli impianti privati di*

³ **Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, della l.r. 20 febbraio 2014, n. 6.**

⁴ **L'articolo 1, comma 1 della l.r. 23 gennaio 2015, n. 5 sostituisce le parole «31 dicembre 2014» con le parole «30 settembre 2015» Successivamente l'art. 1, comma 1 della l.r. 31 dicembre 2015, n. 38 proroga ulteriormente il termine al 31 dicembre 2017.**

trattamento e smaltimento dei rifiuti regionali, già autorizzati, in esercizio e idonei tecnicamente, con l'aggiunta in via temporanea dei codici identificativi dei rifiuti urbani.

2. *Il presente articolo si applica anche agli impianti che saranno autorizzati entro il 31 dicembre 2017⁵, purché aventi le stesse caratteristiche tecniche, strutturali ed impiantistiche di quelli indicati nel comma 1.*

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

⁵ **L'articolo 1, comma 1 della l.r. 23 gennaio 2015, n. 5 sostituisce le parole «31 dicembre 2014» con le parole «30 settembre 2015». Successivamente l'art. 1, comma 1 della l.r. 31 dicembre 2015, n. 38 proroga ulteriormente il termine al 31 dicembre 2017.**

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2005, n. 13

Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)

(BUR n. 15 del 16 agosto 2005, supplemento straordinario n. 3)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 11 gennaio 2006, n. 1, 21 agosto 2006, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 5 ottobre 2007, n. 22, 12 giugno 2009, n. 19, 26 febbraio 2010, nn. 7 e 8, 11 agosto 2010, n. 22, 29 dicembre 2010, n. 34, 27 aprile 2011, n. 15, 23 dicembre 2011, n. 47, 30 maggio 2012, n. 15, 28 giugno 2012, n. 27, 3 settembre 2012, n. 40, 13 gennaio 2014, n. 2 e 27 dicembre 2016, n. 44)

TITOLO I

(Disposizioni di carattere finanziario)

Articolo 1

1. Il termine di applicazione delle incentivazioni di cui all'art. 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo *dall'art. 55, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47 è fissato al 31 dicembre 2014¹*.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, quantificati in euro 11.800.000,00, si provvede mediante l'incremento per lo stesso importo dello stanziamento di cui all'UPB 4.3.02.02 (capitolo 43020209) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

3. Lo stanziamento previsto all'UPB 3.2.04.05 (capitolo 32040511) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2005, relativo alla realizzazione – per il tramite dell'Afor – di programmi triennali concernenti azioni di valorizzazione, salvaguardia, manutenzione, ripristino e recupero dei territori montani delle aree ricadenti nei comuni di Acri, Casabona, Fabrizia, Longobucco, Nardodipace, San Demetrio Corone, San Giovanni in Fiore e della Comunità Montana di Verbicaro da attuarsi ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, è aumentato di euro 8.300.000,00.

4. Al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo delle spese già sostenute negli anni 2003 e 2004 dai Comuni interessati per la realizzazione di progetti a sostegno dell'occupazione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la maggiore spesa di euro 2.000.000,00 con allocazione all'UPB 3.2.04.05 (capitolo 2323201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

Articolo 2

1. Alla copertura della spesa inerente al Servizio Sanitario Regionale derivante da atti giudiziari di pignoramento relativi all'anno 2004 si provvede con la quota parte delle entrate derivanti dai provvedimenti tributari assunti in materia di addizionale Irpef – ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 30 – disponibili all'UPB 6.1.01.01 (capitolo 61010120) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2005.

2. Al fine di garantire la copertura della spesa, diversa da quella inerente al Servizio Sanitario Regionale – derivante da atti giudiziari di pignoramento relativi all'anno 2004, di cui al residuo attivo accertato nel capitolo 60000033 dell'entrata del bilancio relativo all'esercizio finanziario

¹Termine differito dalle LL.RR.1/2006; 9/2007;34/2010; 47/2011.

2005 – è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 5.000.000,00 con accantonamento nell'apposito fondo di riserva di cui all'UPB 8.2.01.04 (capitolo 82010408) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2005.

3. La Giunta regionale è autorizzata a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al precedente comma e la loro iscrizione nei corrispondenti capitoli di bilancio, al fine di regolarizzare le relative obbligazioni sulla base di formali comunicazioni da parte dell'Avvocatura regionale alla Ragioneria generale dei dati necessari per l'individuazione del beneficiario e della natura della spesa.

4. Al fine di procedere alla restituzione delle somme anticipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a valere sul FESR che, in sede di chiusura del Programma PIC PMI obiettivi 1, 2, 5b inerente al periodo 1994/1999, risultano trasferite in eccedenza rispetto al saldo riconosciuto dalla Commissione Europea – così come specificato nelle note del Ministero delle Attività produttive n. 9022 del 17 febbraio 2005 e n. 29120 del 16 maggio 2005 – è autorizzata la spesa di euro 4.079.823,34, con allocazione all'UPB 2.2.02.01 (capitolo 22020107) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere agli Enti Fiera della Calabria contributi una tantum per lo svolgimento delle attività statutarie per un importo complessivamente determinato in euro 500.000,00 ed allocato all'UPB 2.2.03.02 (capitolo 22030205) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

6. A valere sulle risorse allocate all'UPB 1.2.04.06 (capitolo 1009101) la somma di euro 100.000,00 è destinata ad iniziative rivolte alla valorizzazione ed alla gestione del patrimonio immobiliare della Regione.

Articolo 3

1. Al fine di favorire e facilitare gli scambi commerciali, politici e culturali tra i Paesi del Mediterraneo, la Regione Calabria aderisce all'Accordo di partnership proposto dall'Ansa per la partecipazione al progetto di comunicazione denominato "ANSAMED".

2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 100.000,00, allocata all'UPB 1.2.04.02 (capitolo 12040214) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

3. Per l'attuazione dell'articolo 7-bis della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 50.000,00, con allocazione all'UPB 1.2.03.01 (capitolo 12030110) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

Articolo 4

1. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale della Società di Gestione Aeroporto dello Stretto "SO.G.A.S. Spa", è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 2.206.196,16, con allocazione all'UPB 2.3.05.01 (capitolo 23050105) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui al primo comma.

3. Al fine di promuovere con i vettori nazionali del trasporto ferroviario specifici accordi di programma che prevedano interventi formativi per giovani disoccupati finalizzati all'incremento dell'occupazione giovanile nel settore, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 100.000,00 allocata all'UPB 2.3.01.02 (capitolo 23010232) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

4. Per far fronte agli oneri derivanti da speciali prestazioni di servizio rese dai vettori del trasporto pubblico locale in occasione di manifestazioni di riconosciuto interesse regionale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 50.000,00 allocata all'UPB 2.3.01.02 (capitolo 23010233) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

5. Per l'attuazione delle attività di programmazione volte al miglioramento dell'organizzazione del sistema regionale dei trasporti, è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 con allocazione all'UPB 2.3.01.02 (capitolo 23010234) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2005.

Articolo 5

1. Per la progettazione di attività culturali e formative – da realizzare ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 – in collaborazione con le Università statali aventi sede nella Regione, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di Euro 200.000,00 con allocazione all'UPB 4.2.02.03 (capitolo 3313119) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

2. Al fine di concorrere al ripianamento del disavanzo di gestione accertato in sede di approvazione del bilancio 2004 della Società consortile per azioni “Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari di Crotona”, nei limiti della partecipazione posseduta dalla Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 106.294,37 con allocazione all'UPB 5.2.01.03 (capitolo 52010302) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

3. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui al secondo comma.

4. Per la progettazione di interventi di recupero e restauro e per la immediata messa in sicurezza di opere di particolare interesse turistico-culturale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 500.000,00 allocata all'UPB 5.2.01.01 (capitolo 52010111) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

5. A valere sulle risorse stanziare per l'attuazione della legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 – allocate all'UPB 5.2.01.02 (capitolo 3132101) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 – ed in deroga alle procedure previste dalla stessa legge, la somma di euro 1.100.000,00 è destinata alla realizzazione di grandi eventi culturali di interesse regionale.

6. *(abrogato²)*

²Comma così modificato dall'art. 20, comma 7 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7. Successivamente l'art. 7, comma 3, della L.R. 28 giugno 2012, n. 27, abroga tale comma che precedentemente così recitava: «A valere sulle risorse stanziare per l'attuazione della legge regionale 26 aprile 1995, n. 31 – allocate all'UPB 5.2.01.01 (capitolo 3131204) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 – ed in deroga alle procedure previste dalla stessa legge, la somma di euro 700.000,00 è destinata alla realizzazione del Museo Regionale delle Arti Visive.».

7. A valere sulle risorse stanziare per l'attuazione della legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 – allocate all'UPB 5.2.01.02 (capitolo 3132101) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 – ed in deroga alle procedure previste dalla stessa legge, la somma di euro 200.000,00 è destinata a titolo di ulteriore contributo straordinario all'Università della Magna Grecia di Catanzaro per l'organizzazione della mostra di interesse internazionale “Magna Grecia. Archeologia di un sapere”.
8. Al fine di assicurare continuità alle attività di alta formazione avviate dall'Università di Reggio Calabria presso il Polo Didattico Universitario del Centro di Ricerca Avanzata s.p.a. di Lamezia Terme, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di euro 250.000,00 allocata all'UPB. 2.2.04.03 (capitolo 22040312) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
9. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 300.000,00 – allocato all'UPB 2.2.04.03 (capitolo 22040313) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 - al Centro Servizi Avanzati di Lamezia Terme per lo svolgimento delle attività statutarie.
10. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere al “Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari della Locride”, con sede in Locri, un contributo straordinario per il sostegno delle attività di gestione di euro 30.000,00 allocato all'UPB 4.2.02.03 (capitolo 42020312) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2005.

Articolo 6

1. Al fine di garantire il funzionamento del Servizio di segnalazione di situazioni di emergenza ambientale dovute ad alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 100.000,00 con allocazione all'UPB 3.2.01.01 (capitolo 32010141) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2005.
2. L'autorizzazione di spesa prevista all'UPB 3.2.04.02 (capitolo 2141201) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 – relativa alla realizzazione di opere di pronto intervento per calamità naturali – è aumentata di euro 500.000,00.
3. L'autorizzazione di spesa prevista all'UPB 3.2.04.03 (capitolo 2112101) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 – relativa alle spese per manutenzione e riparazione delle opere idrauliche e per il servizio di piena – è aumentata di euro 500.000,00.
4. Al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo di una parte degli impegni giuridicamente vincolanti assunti nel corso dell'esercizio finanziario 2004 oltre il limite dello stanziamento di competenza previsto per la gestione degli acquedotti regionali ed accertati con deliberazione della Giunta regionale n. 887 del 23 novembre 2004, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 1.000.000,00 – allocata all'UPB 3.2.05.01 (capitolo 32050128) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 – da destinare prioritariamente alla copertura del debito nei confronti di Enel S.p.A per la fornitura di energia elettrica.
5. Per il cofinanziamento a carico del bilancio regionale degli interventi previsti dal protocollo di intesa del 17 dicembre 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il S.I.I.T Sicilia-Calabria e l'Assessorato ai Lavori Pubblici e all'Edilizia residenziale Pubblica della Regione Calabria – è autorizzata la spesa di euro 250.000,00 allocata all'UPB 3.2.03.01 (capitolo 32030134) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

6. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere al Comune di Vibo Valentia un contributo di euro 180.000,00 – allocato all'UPB 3.2.03.01 (capitolo 32030135) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 - da destinare al risanamento ambientale e alla riqualificazione urbana della frazione "Marina" dello stesso Comune, danneggiata dal transito degli automezzi diretti ai depositi costieri di carburante.

7. Al fine di provvedere all'individuazione, lungo l'intero arco costiero regionale, di particolari manufatti edilizi che, per il loro impatto, possono essere considerati di particolare rilevanza ai fini di una non corretta utilizzazione del territorio calabrese (i cosiddetti "ecomostri", altre opere edilizie devastanti) e di predisporre gli eventuali necessari programmi per la loro demolizione, anche attraverso la loro rottamazione, nonché per la riqualificazione delle aree di risulta, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00, a valere sulle risorse allocate all'UPB. 3.2.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005, affidandone la realizzazione al Dipartimento "Gestione del Territorio".

Articolo 7

1. Al fine di consentire – ai sensi dell'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere regionali nei confronti di cittadini, ed in particolare di bambini, provenienti da paesi extra-comunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie, la Regione Calabria aderisce al "Programma umanitario per ricoveri di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea – Protocollo operativo anno 2005".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, quantificati per l'esercizio finanziario 2005 in euro 500.000,00, si provvede con le risorse assegnate alla Regione Calabria ai sensi della legge 6 marzo 1998, n. 40 ed allocate all'UPB 6.1.03.06 (capitolo 4211147) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

3. Per la realizzazione di progetti di sperimentazione nel settore agricolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 300.000,00 con allocazione all'UPB 2.2.04.01 (capitolo 5112102) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

4. Per lo svolgimento delle attività pluriennali relative ai piani "carni qualità" e "latte qualità" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 1.000.000,00 con allocazione all'UPB 2.2.04.04 (capitolo 22040410) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

5. Per la liquidazione delle aliquote contributive maggiori previste per i lavori di adeguamento alle normative igienico-sanitarie di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1095/2000, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 145.000,00 con allocazione all'UPB 2.2.04.04 (capitolo 22040411) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

6. Per far fronte alle spese di funzionamento della nuova sede di rappresentanza di Bruxelles, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 200.000,00, con allocazione all'UPB 1.1.01.02 (capitolo 11010210) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

7. Lo stanziamento di cui all'UPB 6.2.01.02 (capitolo 62010203) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 – relativo all'erogazione dei servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui alla legge

regionale 8 agosto 1996, n. 21 – è aumentato di euro 500.000,00, di cui euro 200.000,00 per la copertura finanziaria delle rette relative al 3° e 4° trimestre 2004.

8. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 7 si fa fronte con le risorse allocate nella stessa UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331105) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

Articolo 8

1. La Regione concorre alla organizzazione presso il polo didattico universitario di Vibo Valentia di un corso di laurea di primo livello in “Gestione dei rischi naturali”- istituito con Decreto Rettorale n. 130 del 10 dicembre 2001 ed afferente alla facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università della Calabria - e di due corsi di perfezionamento di durata annuale per 60 crediti formativi cadauno, riservati ai laureati di primo livello per consentirne l’accesso, senza debiti formativi, alla laurea di secondo livello in “Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio” e “Scienze Geologiche”.

2. *(abrogato)*³

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, stimati per l’esercizio finanziario 2005 in euro 90.000,00 – allocati all’UPB 4.2.02.03 (capitolo 42020311) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio - si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti di cui alle UPB. 2.2.01.04 (Promozione turistica – capitolo 6133104), 5.2.01.02 (Promozione culturale – capitolo 3132101) e 5.2.01.02 (Contributi ai teatri delle Città capoluogo – capitolo 52010239) rispettivamente per euro 30.000,00 ciascuna.

Articolo 9

1. La Giunta regionale, al fine di promuovere ed incentivare misure concrete per garantire una maggiore sicurezza alle imprese commerciali ed artigiane aperte al pubblico che svolgono attività sottoposte al rischio criminalità, nonché alle imprese operanti nel settore turistico ed ai pubblici esercizi, concede contributi a fondo perduto per l’attuazione di interventi realizzati direttamente da commercianti, esercenti o artigiani, singoli o attraverso forme associate di piccoli o medi operatori, anche promossi dalle organizzazioni di categoria, relativi all’acquisto ed all’installazione di sistemi di sicurezza attivi e passivi interni alle imprese commerciali ed artigiane aperte al pubblico situate nel territorio della Regione Calabria.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta concede contributi, a titolo della regola comunitaria “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, nella misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili.

3. La Giunta Regionale stabilisce con propria deliberazione i criteri, le modalità ed i termini per la concessione, l’erogazione e la revoca dei contributi.

³Comma abrogato dall’art. 50, comma 1 della L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

4. Per l'avvio delle attività di cui al presente articolo è previsto, per l'esercizio finanziario 2005, uno stanziamento di euro 20.000,00, allocato all'UPB. 2.2.02.01 (capitolo 22020108) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

Articolo 10

1. La Regione promuove lo sviluppo delle coste con interventi finalizzati a contrastare il fenomeno della erosione secondo principi di sviluppo sostenibile in funzione della tutela e della valorizzazione delle risorse strutturali ed ambientali.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1, la Regione assume il principio della pianificazione quale strumento necessario per attivare un'organica azione pluriennale attraverso l'approvazione da parte della Giunta regionale, *entro 180 giorni* dalla data di entrata in vigore della presente legge, del "Piano di gestione integrata", di seguito definito Piano, previa acquisizione del parere vincolante della competente Commissione permanente.⁴

3. Il Piano adotta l'unità fisiografica al fine di individuare l'ambito di applicazione degli interventi. Per unità fisiografica si intende il tratto di litorale dove i materiali che formano o contribuiscono a formare la costa presentano movimenti confinati al suo interno o hanno scambi con l'esterno in misura non influenzata da quanto accade alla restante parte del litorale.

4. Il Piano costituisce lo strumento normativo, tecnico-operativo e finanziario mediante il quale sono programmati gli interventi diretti alla tutela e valorizzazione delle aree costiere e persegue le seguenti finalità:

a) verifica le condizioni attuali del litorale calabrese, in relazione ai fenomeni di erosione e di arretramento della linea di costa;

b) definisce, previa valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 2001\42\CE, un programma di interventi a medio e lungo termine per la difesa complessiva della costa, con la valutazione dei relativi costi;

c) definisce le modalità di monitoraggio delle dinamiche litoranee;

d) definisce la programmazione pluriennale degli interventi con indicazione dei costi e della copertura finanziaria cui concorrono lo Stato, la Regione, i Comuni ed i soggetti privati secondo le proprie capacità finanziarie.

5. Le azioni e gli interventi disciplinati dal Piano sono finalizzati:

a) alla difesa del litorale dall'erosione marina e al ripascimento degli arenili;

b) alla salvaguardia degli insediamenti civili, produttivi e delle infrastrutture purché gli strumenti di pianificazione vigenti non contengano precise scelte di delocalizzazione per il ripristino dell'originario stato naturale dei luoghi;

c) alla riqualificazione ambientale dei tratti di costa emersa e sommersa.

⁴ L'art. 28 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1 fissa il termine al 30 settembre 2006.

6. Il Piano elabora, secondo il metodo della concertazione, un sistema tecnico di supporto alle decisioni per definire le priorità di intervento.

7. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative:

a) aggiornamento del Piano e del Sistema informativo territoriale di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19;

b) definizione di direttive e modalità operative da osservarsi nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili;

c) autorizzazione degli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali derivanti da attività di escavo di fondali marini, di fondali salamastrici o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale);

d) funzioni e attività che, per loro natura o rilevanza, richiedono l'esercizio unitario a livello regionale;

e) azioni di monitoraggio con particolare riferimento alle modifiche indotte dagli interventi realizzati di difesa dall'erosione marina e di ripascimento del litorale.

8. I Comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) progettazione e realizzazione delle opere di difesa della costa, avvalendosi, se necessario, delle forme associative previste dagli articoli 30 e seguenti del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), fatta eccezione per interventi di area vasta per i quali le funzioni amministrative, anche per le attività di cui alle successive lettere b) e c) del presente comma, sono esercitate dalle Province;

b) manutenzione delle opere di difesa della costa, con il concorso finanziario della Regione;

c) trasmissione periodica alla Regione dei dati informativi utili a implementare il Sistema Informativo Territoriale di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19.

9. In via sperimentale, la Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'approvazione di progetti-pilota finalizzati al ripascimento di arenili individuando almeno un sito per singolo territorio provinciale.

10. Per le finalità di cui al comma precedente, la Regione concede ai comuni interessati un contributo costante poliennale della durata massima di 25 anni, per la contrazione di mutui con gli Istituti di Credito abilitati il cui importo è pari all'80% della rata di ammortamento, ad eccezione dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, dei Comuni che versano in stato di dissesto finanziario o che non hanno rispettato il patto di stabilità, per i quali l'importo della rata è a totale carico della Regione.

11. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è disposta l'utilizzazione del limite di impegno complessivo di euro 1.000.000,00 - allocato all'UPB 3.2.03.01 (capitolo

32030130) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 – già autorizzato con l'articolo 1 bis della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18.

12. E' abrogato l'articolo 1 bis della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18.

Articolo 11

1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede, per la quota parte corrispondente, con le maggiori risorse rese disponibili dalla manovra di assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e al bilancio pluriennale 2005-2007 approvata contestualmente alla presente legge ed attuata ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

TITOLO II (Disposizioni di carattere normativo)

Articolo 12

1. Per favorire le aggregazioni industriali, le innovazioni di prodotto e di processo, nonché il miglioramento delle condizioni di accesso al credito è istituito il Sistema Regionale della Moda quale sintesi delle specializzazioni produttive del settore tessile, abbigliamento, accessori in pelle e calzature. Il Sistema Regionale della Moda viene identificato con le aree geografiche che presentano una concentrazione di imprese nei settori individuati dalla presente disposizione, ricomprendendo anche le imprese che trasmettano formale comunicazione alla Regione Calabria – Assessorato all'Economia, secondo i modi e i termini stabiliti dalla Giunta regionale.

2. Gli aiuti alla base dell'azione di sistema sono definiti con apposito regolamento attuativo della Giunta regionale, in conformità alle norme europee in materia di aiuti e contenuto nella misura massima del 50% ESN + 15% ESL. La dotazione massima del 20% dell'investimento ritenuto ammissibile concorre al finanziamento delle spese di investimento comuni al sistema.

3. Sono condizioni vincolanti per la partecipazione al sistema l'adesione al meccanismo degli incentivi, l'impegno al cofinanziamento dell'intero progetto ed il mantenimento delle strutture comuni per un periodo non inferiore ad otto anni. E' fatto, inoltre, obbligo a chiunque utilizzi il rinveniente del sistema o vi faccia parte a pieno titolo, di provvedere all'etichettatura di prodotto ed all'indicazione della provenienza e della percentuale di lavorazione sul complessivo dei processi necessari realizzata nell'area beneficiata dagli aiuti.

4. La dotazione finanziaria per l'istituzione, il rafforzamento, la promozione e il finanziamento del sistema economico-produttivo della moda è determinata annualmente dalla Giunta regionale a valere sui fondi allocati alle UPB 2.1.01.01. (capitoli 6411201 e 6411202) e 2.2.02.02 (capitolo 6125201), nonché sulle ulteriori disponibilità di risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie pertinenti agli interventi delle presenti disposizioni. Tutti gli interventi già realizzati o programmati dalla Regione Calabria o da altri Enti, nel segmento tematico di intervento, sono fatti salvi e concorrono alla realizzazione del progetto integrato settoriale.

5. La Regione istituisce il Fondo per la competitività delle imprese a sostegno del Sistema Regionale della Moda. Il Fondo può agire sul costo del lavoro, in conformità alle norme europee in materia, d'intesa con il Ministero del Lavoro e in aggiunta alle azioni da quest'ultimo delineate, fiscalizzando gli oneri sociali delle imprese a decorrere dal terzo anno successivo alla data di entrata a regime delle imprese agevolate. Il fondo è dotato di risorse pari a tre annualità del costo del lavoro a carico delle imprese inserite nel sistema.

6. Nel caso di una accertata disparità di condizione per l'accesso al credito rispetto ad altre aree del Paese o Europee, la Regione Calabria può sostenere il circolante delle imprese agevolate a decorrere dalla data di entrata a regime e per un periodo non superiore ai tre anni.

Articolo 13

1. In sede di rimodulazione del Programma Operativo Regionale (POR) Calabria 2000-2006, la Regione è impegnata a reperire risorse finanziarie, in misura non inferiore a euro 10.000.000,00, da destinare al finanziamento delle istanze di agevolazioni previste dalle leggi 25 luglio 1952, n. 949 e 11 maggio 1981, n. 240, per "operazioni di credito e leasing agevolato", già pervenute ed istruite positivamente da Artigiancassa Spa, a valere sull'azione 4.1.a del medesimo Programma.

Articolo 14

1. All'articolo 7-bis, comma 3, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27 è aggiunto il seguente periodo:

“Le unità organizzative della Regione Calabria nonché gli enti strumentali, in qualunque forma costituiti, sono obbligati ad avvalersi delle strutture e dei contratti della società per tutte le attività che la stessa esercita in base all'oggetto sociale. La società potrà altresì offrire, dietro corrispettivo, le medesime prestazioni e gli stessi servizi anche ad altri soggetti, pubblici e privati, purché in misura non prevalente rispetto alle attività svolte a favore dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali.”

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, l'Arpacal è autorizzata a dare corso, nell'anno 2005, alle assunzioni programmate nell'anno 2004 sulla base del relativo piano triennale al fine di dare compiuta attuazione alla struttura organizzativa dell'Agenzia.

3. In concomitanza con la nomina dei Direttori Generali delle Aziende ospedaliere e delle Aziende Sanitarie locali, decadono tutte le nomine fiduciarie ed in particolare i direttori amministrativi e sanitari delle stesse Aziende. *La decadenza è estesa ai Responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi e ai responsabili dei distretti sanitari territoriali.* Entro trenta giorni dalla nomina, i Direttori Generali devono provvedere al conferimento dei suddetti incarichi.⁵

4. All'art. 2 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 29, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

“4. *Altre la Regione riconosce le attività dell'Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica sulla Dieta mediterranea e la Nutrigenomica, con sede a Reggio Calabria, anche per realizzare una banca dati sulla qualità degli alimenti della dieta mediterranea e studi e ricerche sulle patologie derivanti*

⁵ La Corte Costituzionale, con sentenza n. 233/2006, dichiara l'illegittimità del presente comma limitatamente alle parole scritte in corsivo.

da una non sana alimentazione, trasferendone i risultati alle istituzioni formative ed ai settori della produzione alimentare.”

5. Nelle more dell’approvazione del nuovo “Piano Regionale dei Rifiuti” è sospesa la realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro.⁶

Articolo 15

1. Al fine di incentivare la distribuzione e la somministrazione dei prodotti tipici calabresi, le aree di servizio delle tratte autostradali della regione Calabria devono essere dotate di autonomi servizi per l'auto e per l'automobilista e di autonome attività commerciali integrative, nel rispetto delle superfici e degli indici di edificabilità, così come previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, della legge 28 dicembre 1999, n. 496.

2. Le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande rilasciate dalla Regione ai sensi legge 25 agosto 1991, n. 287 e della legge 5 marzo 2001, n. 57, articolo 19, comma 1, lettera i), sono legate strettamente all'impianto e non possono essere cedute separatamente da quelle relative all'esercizio dell'attività di erogazione dei carburanti.

3. All'interno delle aree di servizio poste lungo le tratte autostradali della regione Calabria ovvero lungo i raccordi autostradali o ad essi assimilabili, dovranno essere riservati almeno 150 mq. di superficie coperta da destinarsi all’attività di vendita ed alla somministrazione prevalente di prodotti calabresi a denominazione di origine protetta e/o controllata nonché di prodotti tipici calabresi di cui sia identificata l’origine geografica attraverso un sistema di rintracciabilità ai sensi della normativa vigente in materia, nonché souvenir e prodotti artigianali di manifattura rigorosamente calabrese. Tali attività dovranno essere esercitate, ai sensi delle richiamate leggi n. 496/99 e n. 57/01, dai medesimi gestori delle attività di distribuzione di carburanti salvaguardando gli stessi ove esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma 3 e delle altre disposizioni normative, previdenziali ed economiche sancite negli accordi nazionali di categoria, nonché in caso di inserimento nei contratti che regolano la gestione di clausole in violazione di quanto previsto dalla presente norma, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, qualora il titolare della concessione non ottemperi alla richiesta di adeguamento entro 90 giorni dalla richiesta, la Regione Calabria dichiara la decadenza della concessione.

5. Il dipartimento “Economia” e il dipartimento “Agricoltura e Forestazione”, di concerto, curano il monitoraggio ed il controllo periodico delle attività di cui ai commi precedenti, ai fini della corretta applicazione della presente legge.

Articolo 16

1. Al fine di garantire il miglioramento della efficacia e della efficienza dell’azione amministrativa, la Giunta regionale è tenuta annualmente ad indicare ai dirigenti obiettivi di semplificazione dei procedimenti amministrativi in uso e di riduzione dei tempi di attraversamento delle varie fasi procedurali.

⁶ La Corte Costituzionale, con sentenza n. 284/2006, dichiara l’illegittimità del comma 5 del presente articolo.

2. I commi 4 e 4 bis dell'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 sono sostituiti dai seguenti:

“4. Il Presidente della Giunta regionale può conferire incarichi di funzione dirigenziale a tempo determinato, previa deliberazione della Giunta proposta dall'Assessore al Personale, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica, esclusi i comandi, dei dirigenti della Regione, ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere i termini di cui al precedente comma 2, lett. a). Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni pubbliche, in posizioni funzionali e in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

4.bis. I dipendenti della Regione Calabria incaricati ai sensi del precedente comma e dell'art. 10, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18 sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per il periodo di durata dell'incarico.

4.ter. Il conferimento, ai sensi del quarto comma, di incarichi di funzione dirigenziale generale non è computato ai fini del raggiungimento limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti della Regione”.

Articolo 17

1. E' istituito un fondo incentivante per il potenziamento delle strutture tributarie regionali e l'attività di contrasto all'evasione, alimentato *nel limite massimo dell'accantonamento dell' 1 per cento* delle somme riscosse in via definitiva a seguito dell'attività di accertamento tributario e dei *procedimenti relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative.*⁷

2. Tale fondo è utilizzato dalle strutture tributarie regionali per l'acquisto di attrezzature informatiche, per l'eventuale affidamento di incarichi di consulenza o l'assunzione, con rapporto a termine, di personale esterno alla P.A. e per tutti i dipendenti delle strutture tributarie regionali che abbiano conseguito gli obiettivi di produttività o di risultato.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, la Giunta regionale approva il Regolamento di attuazione e di utilizzo del suddetto fondo.

Articolo 18

1. Per la trattazione degli affari connessi alla funzione prevista dall'articolo 35, comma 3, dello Statuto regionale, il Vice-Presidente si avvale della diretta collaborazione di un Ufficio di Gabinetto composto da un Responsabile e quattro unità di personale. Si applicano le disposizioni di

⁷ L'art. 11, comma 2 della l.r. 5 ottobre 2007, n. 22 aggiunge le parole "e dei procedimenti relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative". L'art. 8, comma 1, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 44 sostituisce le parole "con l'accantonamento del 2per cento" con le parole "nel limite massimo dell'accantonamento dell' 1 per cento ".

cui all' articolo 8 della legge regionale 13 giugno 1996, n. 7, fermo restando che il relativo personale deve essere scelto tra i dipendenti del ruolo della Giunta o del Consiglio regionale.

Articolo 19

1. Ai fini di una puntuale applicazione dell'articolo 52 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 il Dipartimento Economia, in via straordinaria, è autorizzato a procedere al riaccertamento d'ufficio dei residui passivi e di quelli in perenzione amministrativa per i quali i dirigenti competenti non abbiano proceduto alla verifica della sussistenza dell'importo e del relativo debito.

2. A seguito delle operazioni contabili di cui al precedente comma, per gli eventuali danni alla finanza regionale derivanti dalla sussistenza di obbligazioni non comunicate dai dirigenti responsabili, è attivata la procedura di cui all'articolo 61 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Articolo 20⁸

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, il valore dell'aliquota del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio di Crotona e nelle aree marine prospicienti lo stesso territorio, corrisposto alla Regione Calabria per le annualità 2014 e seguenti, ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi), è destinato alla realizzazione di un Accordo di programma fra la Regione e i Comuni di Crotona, Isola Capo Rizzuto, Cirò Marina, Strongoli, Crucoli, Cirò, Cutro e Melissa. L'Accordo, disciplinato dall'articolo 11 e seguenti della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria), è diretto allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche ed al miglioramento ambientale nei territori afferenti i Comuni indicati.

2. Per le annualità dal 2004 al 2013 comprese, la Giunta regionale definisce criteri e modalità di ripartizione del fondo ai Comuni sopra indicati, fermo restando le percentuali delle aliquote precedentemente stabilite. Il fondo è, comunque, destinato ad incrementare i bilanci di previsione degli enti locali interessati, per essere destinato al finanziamento di progetti rivolti allo sviluppo dell'occupazione, al supporto di attività economiche ed al miglioramento ambientale del territorio.

Articolo 21

⁸Comma aggiunto dall'art. 5, comma 6 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8. Successivamente l'art. 1, comma 3, della L.R. 30 maggio 2012, n. 15 aggiunge le parole «nonché 2007, 2008». Ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 1 della L.R. 13 gennaio 2014, n. 2 che sostituisce l'intero articolo che precedentemente così recitava: «1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005 il valore dell'aliquota del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio di Crotona e nelle aree marine prospicienti lo stesso territorio, corrisposto alla Regione Calabria per le annualità 2004 e seguenti, ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e successive modifiche e integrazioni, è destinato alla realizzazione di un Accordo di programma fra la Regione e i Comuni di Crotona, Isola Capo Rizzuto, Cirò Marina, Strongoli, Crucoli, Cirò, Cutro e Melissa. L'Accordo, disciplinato dall'art. 11 e seguenti della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è diretto allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche e al miglioramento ambientale nei territori afferenti i Comuni indicati. 2. Nelle more della realizzazione dell'Accordo di Programma, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, su richiesta dei Comuni interessati, le somme relative alle annualità 2004, 2005 e 2006 nonché 2007, 2008.».

1. All'art. 19 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, così come sostituito dall'articolo 37-bis, comma 8, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche e/o integrazioni:

al comma 2

a. al secondo periodo, le parole "...20 per cento dell'impegno definitivo." sono sostituite dalle parole "...30 per cento del costo dell'intervento.";

b. il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Successivamente le risorse saranno trasferite, eventualmente in ratei, sulla base di stati di avanzamento comunicati dall'Ente attuatore evidenziando l'utilizzo di almeno il 40 per cento del trasferimento precedente."

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-bis:

"Alle unità organizzative della Regione preposte alla erogazione delle anticipazioni a fronte di stati di avanzamento è fatto obbligo di provvedere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta avanzata dall'Ente attuatore. Le eventuali responsabilità derivanti dal mancato rispetto dei termini indicati sono a carico del dirigente responsabile dell'unità organizzativa preposta."

2. All'articolo unico, comma 1, della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 le parole da "...per spese..." a "...stessa..." sono abrogate.

Articolo 22

1. La Giunta regionale, tramite il competente Dipartimento Organizzazione, Personale e Logistica, nell'ambito delle attività di formazione a favore dei dipendenti della Regione è autorizzata a svolgere le medesime attività anche a favore del personale degli Enti locali e degli Enti sub-regionali.

2. I conseguenti maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma sono posti a carico degli stessi enti beneficiari.

Articolo 23

1. In conformità all'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", al fine di consentire l'effettuazione delle spese del servizio sanitario regionale per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e di fronteggiare la temporanea carenza di liquidità derivante dalla parziale erogazione da parte dello Stato delle risorse spettanti alla Regione in base ai riparti del Fabbisogno del Servizio Sanitario di parte corrente per gli anni 2003 e 2004 approvati con delibere CIPE 8/2003 e 26/2004 e dai ritardi nell'erogazione da parte dello Stato delle risorse relative ai gettiti aggiuntivi delle manovre fiscali approvate dalla Regione per gli anni 2003 e 2004 sull'addizionale regionale all'IRPEF, la Giunta regionale è autorizzata a far ricorso, sul mercato finanziario, ad operazioni di provvista finanziaria a breve termine, correlate alle somme dovute dallo Stato e non ancora erogate alla Regione. L'esposizione derivante dalle operazioni di provvista finanziaria non può comunque superare complessivamente i 350 milioni di euro.

2. Il rimborso delle operazioni di provvista di cui al comma 1 può avvenire in concomitanza con

l'erogazione da parte dello Stato dei corrispondenti finanziamenti, e i relativi oneri fanno carico all'UPB 6.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione.

Articolo 24⁹

1. Gli organi di indirizzo politico della Regione effettuano le nomine che necessitano dell'intesa o del concerto di altre autorità od amministrazioni secondo le procedure specificate nei successivi commi.
2. Il Presidente della Giunta regionale o, se la nomina è di competenza consiliare, il Presidente del Consiglio regionale, comunicano, all'autorità od alla amministrazione preposte ad esitare l'intesa o il concerto, una terna di soggetti in possesso dei requisiti per l'assunzione dell'incarico.
3. L'autorità o l'amministrazione destinatarie della comunicazione, nel termine di 20 giorni dalla stessa, fanno pervenire, al Presidente della Giunta od al Presidente del Consiglio, il gradimento su almeno uno dei nominativi proposti. Decorso infruttuosamente il detto termine, l'autorità regionale competente provvede alla nomina, nell'ambito dei soggetti inseriti nella terna.
4. Il gradimento perfeziona l'intesa o il concerto e costituisce titolo per la successiva nomina dell'interessato.
5. Il gradimento può essere ricusato se uno o tutti i nominativi proposti sono privi dei necessari requisiti di professionalità e competenza. In tal caso, il Presidente della Giunta, ovvero il Presidente del Consiglio regionale, procedono a comunicare una nuova terna, che non può includere soggetti per i quali il gradimento è stato precedentemente ricusato.
6. Se il rifiuto non è adeguatamente motivato ai sensi del precedente comma, l'autorità regionale competente effettua egualmente la nomina, nell'ambito della terna proposta.
7. Per le nomine di competenza della Giunta regionale, spetta al Presidente individuare i soggetti da inserire nella terna e proporre il soggetto da nominare.

Articolo 25

1. Nelle more della completa attuazione delle norme contenute nella legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, l'approvazione degli strumenti urbanistici e delle relative varianti, da parte della Regione, avviene con decreto assunto dal dirigente generale del competente dipartimento della Giunta regionale, sulla scorta delle risultanze della precedente istruttoria.

Articolo 26

1. Le procedure di aggiudicazione delle opere e delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale sono regolate dalle norme contenute nel decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, che viene espressamente recepito nell'ordinamento giuridico della Regione, nei limiti della competenza regionale.¹⁰

⁹ La Corte Costituzionale, con sentenza n. 233/2006, dichiara l'illegittimità del presente articolo "nella parte in cui si applica anche alla nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria".

¹⁰ L'art. 26 della L.R 11 gennaio 2006, n. 1 recita così:

2. In ogni caso, per l'individuazione del contraente generale, è necessario adottare il procedimento di evidenza pubblica.

3. Le opere e le infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale sono individuate annualmente dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare. Il parere si intende acquisito in senso favorevole, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Consiglio regionale.

4. Per l'anno 2005, le opere e le infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale sono definite entro il 30 settembre 2005, senza necessità di parere.

Articolo 27*

1. Al fine di consentire un'adeguata partecipazione della Regione Calabria al sistema delle Conferenze Stato – Regioni (Conferenza delle Regioni, Conferenza Stato – Regioni e Conferenza Unificata), la Giunta regionale è autorizzata a costituire, presso gli uffici della Delegazione di Roma, un' apposita struttura ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7.

2. Altra struttura, formata fino ad un massimo di sei componenti, di cui due anche esterni alla pubblica Amministrazione, è costituita dal Dipartimento della Presidenza, per assolvere stabilmente alle funzioni di coordinamento delle Commissioni delle Conferenze delle Regioni e delle Province Autonome, di volta in volta affidate alla Regione Calabria¹¹.

3. Per assicurare la mobilità dei membri della Giunta e del Consiglio, nonché dei dirigenti della Regione, nella Città di Roma, la Giunta regionale può autorizzare il responsabile della Delegazione di Roma alla stipula di apposite convenzioni.

Articolo 28

1. È approvata l'istituzione dell'organismo pagatore regionale, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 16 del 26 gennaio 2005. In attuazione delle esigenze di semplificazione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24, e per assicurare un rapido adeguamento alle sopravvenienze della normativa comunitaria, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare eventuali modifiche allo Statuto allegato alla menzionata deliberazione.

“Nell'articolo 26, comma 1, della L.R. 17 agosto 2005, n. 13 le parole “procedure di aggiudicazione” devono essere intese come “procedimento amministrativo tramite il quale il committente sceglie il contraente per la conclusione del contratto di affidamento a contraente generale e il procedimento amministrativo tramite il quale il committente sceglie il contraente per la conclusione del contratto di concessione di costruzione e gestione.

La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire, anche in via temporanea, le quote di partecipazione che gli enti strumentali devono dismettere in attuazione del disposto dell'art. 32 della L.R. 17 agosto 2005, n. 13”.

*Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L.R. 3 settembre 2012, n. 40, l'articolo 27 della presente legge è abrogato alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare delle strutture ausiliarie prevista dall'art. 1, comma 1, della L.R. 40/2012.

¹¹Comma sostituito dall'art. 16, comma 1 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22, il comma precedentemente così recitava: «Altra analoga struttura può essere costituita dalla Giunta regionale presso il Dipartimento delle Politiche dell'Ambiente, per le esigenze sottese al Coordinamento unico delle politiche ambientali nazionali».

Articolo 29

1. E' istituito il Centro integrato di Cardiocirurgia con sede centrale a Catanzaro ed articolato nella sezione territoriale di Cosenza. Esso è formato dalle UU.OO. di cardiocirurgia ubicate presso il S. Anna Hospital di Catanzaro, le Aziende Ospedaliere Mater Domini (CZ) ed Annunziata (CS) che funzionano quale centro unico in rete. Lo stesso, oltre ad espletare l'attività chirurgica di elezione propria di ogni Unità Operativa costituente, garantisce, con tutte le sue articolazioni territoriali, lo stand-by cardio-chirurgico di supporto alle attività di emodinamica e Cardiologia Interventistica. La Giunta Regionale, entro i 90 giorni dall'entrata in vigore del Piano Regionale Sanitario, approverà apposito Regolamento finalizzato alla definizione dell'assetto organizzativo e del funzionamento del Centro. E' istituita, altresì, presso l'Azienda Ospedaliera "Bianchi – Melacrino – Morelli" di Reggio Calabria l'UU.OO. di Cardiologia Interventistica – Cardiocirurgia con la dotazione di posti letto per come previsto nelle relative tabelle del PRS.

2. Le ATERP sono autorizzate ad utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni degli alloggi in quote pari all'80 % per il risanamento finanziario e per il 20% da destinare al reinvestimento in edifici e aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché opere di urbanizzazione socialmente rilevanti.

Articolo 30

1. All'art. 4 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 è inserito il seguente sesto alinea: - "Carnevale del Pollino" con sede nel Comune di Castrovillari per l'attuazione delle finalità e delle iniziative che persegue statutariamente ed in particolare per la realizzazione del "Carnevale del Pollino", nel rispetto della storia e delle tradizioni popolari che contraddistinguono tale manifestazione e per il prestigio nazionale e internazionale che riveste. Entro il 31 gennaio di ciascun anno la Fondazione è tenuta a presentare al Dipartimento Regionale "Istruzione e Cultura" la relazione annuale sulle attività svolte nell'anno precedente con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese sostenute, nonché allegare il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

Articolo 31

1. All'articolo 7, comma 4, secondo periodo, della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 2 le parole "30.09.2005" sono sostituite dalle parole "31.12.2005".¹²

2. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 22, così come modificato dall'articolo 8 ter della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, è sostituito dal seguente comma: "4. *La Coordinatrice del suddetto organismo è designata dal Consiglio regionale nella persona di una Consigliera regionale.*"¹³

3. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, si interpreta nel senso che l'inciso "comunque organizzati in impresa", è riferito esclusivamente ai "soggetti" e non anche alle pubbliche amministrazioni.

4. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 le parole "di entrata in vigore della stessa legge n. 560" sono sostituite dalle seguenti: "del 30 giugno 2005".

¹² L'art. 23, comma 2, della L.R. 11 gennaio 2006 proroga il presente termine al 30 giugno 2006.

¹³ L'art. 1, comma 1 della l.r. 27 aprile 2011, n. 15 sostituisce ulteriormente il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 22/95, così come modificato dalla presente legge.

5. Alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 13, articolo unico, comma 2, dopo la parola “267” sono aggiunte le seguenti parole: “e quelli non in regola con il patto di stabilità ai sensi e per gli effetti della legge n. 311/2004”.

6. All’articolo 37 bis della legge regionale del 17 ottobre 1997, n. 12 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1

- le parole “periodo 1981 – 1997” sono modificate con le parole “periodo 1981 – 2004”.
- le parole “31 dicembre 1998” sono sostituite con le parole “30 giugno 2006”.

al comma 2

- le parole “31 dicembre 1997” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2006”.

Articolo 32

1. E’ fatto divieto agli enti strumentali regionali di partecipare a società di capitali, consorzi o fondazioni.

2. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione degli enti strumentali devono proporre alla Giunta Regionale un piano di dismissione delle partecipazioni possedute che deve essere attuato entro e non oltre i successivi quattro mesi dall’avvenuta approvazione da parte della stessa Giunta Regionale.

Articolo 33

1. Al fine di salvaguardare il patrimonio bovino da latte della regione Calabria, ai produttori titolari di quantitativo di riferimento individuale, con azienda ubicata nella regione Calabria, il trasferimento in altre Regioni e Province Autonome è consentito entro il limite massimo del 50% del quantitativo riferito al periodo di commercializzazione 2005 – 2006.

2. E’ sospesa la realizzazione e l’esercizio dell’impianto di smaltimento e stoccaggio di rifiuti solidi urbani sito in Reggio Calabria, frazione di Sambatello, località “Cartiera”, di cui all’Ordinanza del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel territorio della Regione Calabria n. 1963 del 29 luglio 2002, sino all’approvazione ed attuazione del nuovo piano Regionale di Gestione dei rifiuti, di cui all’art. 22, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, ed all’art. 84 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.¹⁴

3. Lo stanziamento di cui all’UPB 2.2.01.04 (capitolo 6133103) dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all’anno 2005 e successivi – inerente alle attività di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 6 – è destinato per almeno il 30% alla promozione ed incentivazione dei flussi turistici e culturali Grecia – Magna Grecia tramite le vie del mare.

¹⁴ La Corte Costituzionale, con sentenza n. 284/2006, dichiara l’illegittimità del presente comma.

Articolo 34

- 1. Ai sottosegretari istituiti con legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3, si applica il regime di incompatibilità previsto per gli assessori ed il trattamento indennitario è fissato nella misura del 70 per cento di quello degli assessori.*
- 2. Il Presidente della Giunta regionale, per attuare gli indirizzi politici del programma di governo, può delegare ai sottosegretari anche funzioni di collegamento con il Consiglio regionale o altre autorità.*
- 3. Le indennità a qualunque titolo corrisposte agli assessori esterni e ai sottosegretari sono a carico del bilancio della Giunta regionale¹².*

Articolo 35

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

¹²Articolo sostituito dall'art. 1, comma 5 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 art. 33

Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso.

(BUR n. 94 dell'11 settembre 2001) (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 21 agosto 2006, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 12 dicembre 2008, n. 40, 6 aprile 2011, n. 11 e 5 luglio 2017, n. 29)

OMISSIS

Art. 33

(Categoria di documenti sottratti all'accesso)

1. Fatte salve le ipotesi di segreto o di divieto di divulgazione previste dall'ordinamento statale e ferme restando le ipotesi di esclusione o limitazione dell'accesso previste dalla l. 241/1990 e dal relativo regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi, sono sottratte all'accesso - ai sensi dell'articolo 24, comma 2 e comma 6, lett. d), della medesima legge, e con riferimento 45 43 L' art. 24, comma 1, lett. b), della l.r. 5 luglio 2017, n. 29 aggiunge le parole "o stabilmente detenuti". 44 Comma sostituito dall' art. 24, comma 1, lett. c) della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava: "4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti strumentali o dipendenti dall'Amministrazione regionale provvedono ad adeguare le rispettive normative alle disposizioni della presente legge." 45 L' art. 25, comma 1, lett. a), della l.r. 5 luglio 2017, n. 29 sostituisce le parole "esclusione e o limitazione dell'accesso previste dalla legge n. 241 del 1990 e dal d.p.r. n. 352 del 1992, sono sottratte all'accesso - ai sensi degli artt. 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e 8, comma 5, lettera d), del d.p.r. n. 352 del 1992 e con riferimento" con le parole "esclusione o limitazione dell'accesso previste dalla l. 241/1990 e dal relativo regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi, sono sottratte all'accesso - ai sensi dell'articolo 24, comma 2 e comma 6, lett. d), della medesima legge, e con riferimento". all'esigenza di tutelare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese od associazioni - le seguenti categorie di documenti: a) fascicoli personali dei dipendenti dell'Amministrazione, per la parte relativa alle situazioni personali e familiari, ai dati anagrafici, alle comunicazioni personali, ad eventuali selezioni psicoattitudinali, alla salute, alle condizioni psicofisiche; b) richieste di accertamenti medico-legali e relativi risultati; c) accertamenti medicolegali per il riconoscimento della dipendenza di infermità da cause di servizio, per la liquidazione di equo indennizzo e pensione privilegiata, per il cambio di profilo professionale; d) documentazione di carattere tecnico attestante la sussistenza di condizioni psicofisiche costituenti presupposto per l'adozione di provvedimenti amministrativi ovvero documentazione comunque utilizzabile ai fini dell'attività amministrativa; e) situazione finanziaria, economica e patrimoniale relativa a persone fisiche o giuridiche, salvo che specifiche norme non dispongano diversamente; f) documentazione inerente la situazione familiare, la salute, le condizioni psicofisiche dei Consiglieri regionali e di altri soggetti anche esterni all'Amministrazione; g) documentazione attinente a procedimenti penali, disciplinari o di dispensa dal servizio; h) carichi penali pendenti, certificazione antimafia; i) rapporti alle Magistrature ordinarie e alla Procura della Corte dei Conti, nonché richieste o relazioni di detti organi, ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si

appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili, penali; l) atti di proponimento di azioni di responsabilità di fronte alle competenti Autorità giudiziarie; m) progetti o atti di qualsiasi tipo contenenti informazioni tecniche dettagliate ovvero strategie di sviluppo aziendale, tutelati dalla specifica normativa in materia di brevetto, segreto industriale e professionale, diritto d'autore e concorrenza; n) i verbali delle riunioni delle Commissioni consiliari nei casi in cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso, fino a che non siano resi noti tali atti; o) la documentazione concernente lite in potenza o in atto, fino alla definizione della medesima; p) gli atti preliminari a trattative negoziali, fino alla loro definizione; q) gli atti contravvenzionali, fino all'esaurimento del relativo procedimento. 2. Sono parimenti esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi, anche se non espressamente citati nella presente legge, che la vigente normativa sottrae all'accesso, e, in particolare, i dati personali e sensibili, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) e d), del d.lgs. 196/2003, eventualmente contenuti in documenti amministrativi, il cui trattamento deve essere effettuato secondo le modalità previste dagli articoli 20 e 76 del decreto legislativo medesimo e, comunque, ivi specificate. 46 3. E' esclusa la consultazione diretta da parte dei richiedenti dei protocolli generali e speciali, dei repertori, rubriche e cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed alla estrazione di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti, ferme restando le preclusioni stabilite dal primo comma del presente articolo. 46 Comma sostituito dall' art. 25, comma 1, lett. b), della l.r. 5 luglio 2017, n. 29; precedentemente così recitava: "2. Sono parimenti esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi, anche se non espressamente citati nella presente legge, che la vigente normativa sottrae all'accesso. In particolare, il trattamento dei dati personali indicati negli artt. 22, 23 e 24 della legge n. 675/96, eventualmente contenuti in documenti amministrativi.". 4. Nel rispetto della legge, è comunque garantito agli interessati la visione degli atti relativi a procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 5. Nel caso di richiesta di accesso a documenti contenenti dati personali sensibili relativi a terzi posseduti dall'Amministrazione regionale o dagli Enti dalla stessa dipendenti o strumentali, il diritto alla difesa del richiedente l'accesso prevale su quello alla riservatezza solo se una posizione di legge espressamente consente all'Amministrazione regionale di comunicare a privati i dati oggetto della richiesta. 6. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale individua le categorie di documenti da essa formati o comunque rientranti nella sua disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui ai commi 1 e 5

Legge Regionale 13 maggio 1996, n. 7**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

(BUR n. 49 del 17 maggio 1996)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 24 maggio 1999, n. 14, 28 agosto 2000, n. 14, 15 dicembre 2000, n. 19, 2 maggio 2001, n. 7, 29 ottobre 2001, n. 24, 7 agosto 2002, n. 31, 26 giugno 2003, n. 8, 11 agosto 2004, n. 18, 3 giugno 2005, n. 12, 22 novembre 2005, n. 16, 21 agosto 2006, n. 7, 19 aprile 2007, n. 8, 14 agosto 2008, n. 27, 29 dicembre 2010, n. 34, 7 ottobre 2011, nn. 36 e 37, 23 dicembre 2011, n. 47, 3 febbraio 2012, n. 3, 3 settembre 2012, n. 40, 3 luglio 2013, n. 28, 27 aprile 2015, n. 11 e 27 dicembre 2016, n. 43.)

CAPO I**Ordinamento Struttura Organizzativa****Art. 1**

(Principi sull'ordinamento della struttura organizzativa)

1. La struttura organizzativa della Giunta regionale è ordinata in modo da assicurare il decentramento, a norma degli articoli 3 e 66 dello Statuto.
2. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale, nonché il rapporto di lavoro e le funzioni del personale con qualifica dirigenziale del ruolo della Giunta regionale.
3. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle dei contratti collettivi nazionali stipulati ai sensi del Titolo III del predetto decreto legislativo.

Art. 2

(Articolazione organizzativa della Giunta regionale)

1. Le strutture amministrative della Giunta regionale sono distribuite in *quindici*¹ Dipartimenti, articolazioni organizzative di vertice. *La responsabilità dei dipartimenti è affidata ai dirigenti generali, il cui esercizio delle funzioni non può protrarsi oltre il settantesimo anno di età.*²

Art. 3

(Ordinamento dei Dipartimenti)

1. I Dipartimenti si ripartiscono in Settori, che sono in numero di 51. I Settori sono strutture organizzative istituite per lo svolgimento di un complesso omogeneo di attività di programmazione, amministrazione e controllo.
2. I Settori si ripartiscono in Servizi, che non possono superare il numero di 185, ed Uffici. I Servizi sono strutture organizzative istituite come articolazioni dei Settori per lo svolgimento di parte del complesso omogeneo di attività, in relazione a funzioni specifiche che, per la loro natura, richiedono particolari specializzazioni e professionalità.

¹ L'art. 1 bis, comma 1, lett. a) della l.r. 24 maggio 1999, n. 14 sostituisce la parola "dodici" con la parola "quindici".

² Periodo aggiunto dall'art. 1 bis, comma 1, della l.r. 24 maggio 1999, n. 14.

3. I Servizi si ripartiscono in Uffici, che non possono superare il numero di 704. Gli Uffici sono istituiti come articolazioni funzionali dei Settori e dei Servizi per lo svolgimento di attività attinenti a materia monodisciplinare che, in relazione alla specificità dei compiti, necessitano di strutture organizzative snelle ed omogenee.³

4. Nei Dipartimenti possono inoltre essere costituite posizioni individuali di livello dirigenziale e/o di VIII qualifica, per lo svolgimento, in modo organico e continuativo, di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studi e ricerche e per l'esercizio di corrispondenti specifiche attività professionali, fermo rimanendo i limiti numerici massimi di cui ai precedenti comma. Tali posizioni individuali sono equiparate al Settore, al Servizio o all'Ufficio, con criteri obiettivi, a seconda della rilevanza dei compiti ad esse affidati.

5. L'individuazione dei settori e degli ambiti di competenza degli stessi è stabilita dalla Giunta regionale e può essere modificata con deliberazione della stessa Giunta, fermo restando il numero complessivo di cui al primo comma.

6. I Servizi e gli Uffici vengono istituiti dalla Giunta regionale, che provvede anche alla specificazione dei compiti degli stessi, uniformandosi, per favorire reali processi di decentramento, ai principi contenuti negli articoli 3 e 66 dello Statuto.⁴

Art. 4 *(Funzioni dei Dipartimenti)*

1. I Dipartimenti si dividono in Dipartimenti con funzioni strumentali e Dipartimenti con funzioni finali.

2. Hanno funzioni strumentali i seguenti Dipartimenti:

1) Dipartimento della Presidenza: svolge le attività relative agli affari generali della Presidenza, alle funzioni amministrative delegate, ai controlli, al decentramento, alla programmazione ed al coordinamento di attività interdipartimentali, alle politiche internazionali, all'emigrazione ed immigrazione. Svolge, inoltre, le attività relative alla legislazione regionale, ai contratti ed alla consulenza giuridica su richiesta di dirigenti regionali, al Bollettino Ufficiale.⁵

2) Dipartimento Segreteria Generale della Giunta: svolge le incombenze relative alla attività della Giunta regionale, assicura l'assistenza tecnico-giuridica alla Giunta e tratta tutti gli affari che riguardano la stessa come organo collegiale non demandate specificatamente alla competenza di altri Dipartimenti; tiene i rapporti con il Consiglio regionale e con la Commissione di Controllo sull'Amministrazione regionale; assicura il raccordo tra organi di governo che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica e organi amministrativi. Il Dirigente Generale preposto al Dipartimento assume la denominazione di Segretario Generale della Giunta.

3) Dipartimento Bilancio e finanza, politiche comunitarie e sviluppo economico: svolge le attività relative al bilancio ed alla programmazione finanziaria, alle entrate, alle spese, ai tributi ed al contenzioso tributario, alla programmazione regionale, al coordinamento con i programmi comunitari e nazionali, alla valutazione dei progetti, al sistema informativo e statistico.

³ Articolo così modificato dall'art. 1 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14 e successivamente dall'art 2 bis, comma 2, della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

⁴ Articolo così modificato dall'art. 2 bis della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

⁵ Sono soppresses le parole "alla delegazione di Roma" così come disposto dall'art. 1 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

4) Dipartimento Organizzazione e Personale: svolge le attività relative alla gestione del personale, alle relazioni sindacali, all'organizzazione, alla formazione ed aggiornamento del personale.

5) *Dipartimento della delegazione di Roma: cura i rapporti tra la Regione, i Ministeri ed altri organismi centrali.*⁶

3. Hanno funzioni finali i seguenti Dipartimenti:

1) Dipartimento Urbanistica, Ambiente: svolge le attività relative all'assetto del territorio, alla tutela dell'ambiente, alla pianificazione e coordinamento delle infrastrutture.⁷

2) Dipartimento Lavori Pubblici, Acque e Protezione Civile: svolge le attività relative ai lavori pubblici, alla viabilità, alle acque, alla politica della casa, alle cave, alla protezione civile.

3) Dipartimento Industria, Commercio ed Artigianato: svolge le attività attinenti allo sviluppo industriale regionale, alle attività commerciali ed artigianali, alle fonti energetiche, alle acque minerali e termali, alle miniere.

4) Dipartimento Pianificazione del Turismo: svolge le attività relative al turismo, all'industria alberghiera, allo sport, allo spettacolo.

5) Dipartimento Agricoltura: svolge le attività relative all'agricoltura, caccia e pesca.

6) Dipartimento Cultura, Istruzione, Beni culturali, Affari Sociali, Politica della famiglia: svolge le attività relative ai servizi sociali, all'assistenza scolastica, al diritto allo studio, all'Università, alla promozione culturale, alle biblioteche e dai musei, ai beni culturali, alla ricerca scientifica e tecnologica, all'informazione, alla politica della famiglia.

7) Dipartimento Sanità: svolge le attività relative all'assistenza sanitaria, all'edilizia e patrimonio sanitario, all'igiene e Sanità pubblica, alla vigilanza sulle aziende sanitarie ed ospedaliere.

8) Dipartimento Formazione Professionale e Politiche del Lavoro: svolge le attività relative alla formazione professionale diretta, alla programmazione e coordinamento della formazione professionale indiretta, all'occupazione, alla cooperazione.

9) *Dipartimento Trasporti: svolge le attività relative ai trasporti regionali.*

10) *Dipartimento Forestazione: svolge le attività relative alla forestazione.*⁸

⁶ Numero aggiunto dall'art. 1 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

⁷ L'art. 1 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14 sopprime le parole "e Trasporti" nonché le parole "ai trasporti regionali" mentre al numero 5) sopprime le parole "e Forestazione" e "foreste".

⁸ Numeri aggiunti dall'art. 1 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

Art. 5⁹

(Struttura ausiliaria delle articolazioni amministrative della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie articolazioni amministrative, regola le strutture ausiliarie, prevedendo l'utilizzo di personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 e introducendo una riduzione del 3 per cento, rispetto alla spesa sostenuta, a par titolo per l'anno 2011, degli importi delle indennità spettanti, ferme restando le limitazioni numeriche dei componenti previste da norme e regolamenti vigenti, ad esclusione delle indennità finanziate con fondi comunitari o statali.

Art. 6

(Criteri della distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti e tra i Settori)

1. La distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti e tra i Settori è compiuta seguendo i seguenti criteri:

- a) ripartizione delle competenze nella loro interezza, in modo da ridurre concerti ed intese, sovrapposizioni e duplicazioni;
- b) unificazione dei compiti, in modo da rendere evidenti le responsabilità;
- c) assegnazione di funzioni omogenee e complementari alle stesse strutture.

Art. 7

(Ufficio di Gabinetto)¹⁰

1. Il Presidente della Giunta regionale si avvale della diretta collaborazione dell'Ufficio di Gabinetto.

2. L'Ufficio di Gabinetto cura la trattazione degli affari connessi con le funzioni del Presidente, secondo le direttive dallo stesso impartite, ed è di ausilio nei rapporti con gli altri organi regionali, con gli organi statali centrali e periferici, nonché con le formazioni sociali e le comunità locali.

3. L'Ufficio di Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, dal Vice Capo di Gabinetto e da *cinque*¹¹ unità di personale scelte tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del

⁹ Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36. Tale articolo precedentemente così recitava: «1. In ciascun Dipartimento sono istituite le seguenti strutture ausiliarie, di stretta collaborazione del responsabile del Dipartimento: a) segreteria del Dipartimento; b) coordinamento e programmazione; c) indirizzi e verifica; d) relazioni con il pubblico. 2. Il livello di responsabilità di dette strutture, la specificazione di compiti e attribuzioni, l'assegnazione del personale e dei mezzi necessari per il loro funzionamento sono definiti dalla Giunta regionale.». Successivamente l'art. 1, comma 1, della L.R. 3 settembre 2012, n. 40, sostituisce la rubrica e l'intero articolo che precedentemente così recitavano: «Art. 5 (Struttura ausiliaria dei Dipartimenti) 1. In ciascun Dipartimento è istituita una struttura ausiliaria, di stretta collaborazione del responsabile del predetto, composta da tre unità, per lo svolgimento dei compiti di segreteria, coordinamento e programmazione, indirizzi e verifiche, relazioni con il pubblico. 2. La Giunta regionale definisce il livello di responsabilità della struttura ausiliaria di cui al comma 1, la specificazione dei compiti e delle attribuzioni, l'assegnazione del personale e dei mezzi necessari per il funzionamento.». Ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della L.R. 3 luglio 2013, n. 28 che precedentemente così recitava: «1. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie articolazioni amministrative, regola le strutture ausiliarie, prevedendo l'utilizzo di personale appartenente alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e realizzando un risparmio di spesa pari al 3 per cento rispetto a quella sostenuta, a pari titolo, per l'anno 2011, sui capitoli del bilancio regionale ricompresi nelle competenti U.P.B.».

¹⁰ Rubrica così modificata dall'art. 3, comma 1 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, che sostituisce la denominazione «Gabinetto» con la denominazione «Ufficio di Gabinetto».

¹¹ L'art. 3, comma 2 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, sostituisce la parola «sei» con la parola «cinque». Ai sensi del successivo art. 8, comma 3 della medesima legge, tale riduzione «non opera nel caso in cui, per il minore contributo

Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche.

4. Il Capo di Gabinetto ed il Vice Capo di Gabinetto sono scelti tra i pubblici dipendenti in possesso della qualifica di Dirigente.

5. Il Capo di Gabinetto può essere anche scelto tra estranei alla pubblica amministrazione ed in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine, con il trattamento economico previsto dal successivo articolo 25 per i dirigenti generali.

6. Nel caso in cui il Capo di Gabinetto sia scelto tra i dipendenti regionali o di altra pubblica amministrazione, allo stesso, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo stabilito per i dirigenti generali e quello complessivo in godimento all'atto della nomina.

7. Al Vice Capo di Gabinetto è corrisposta un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il massimo trattamento economico complessivo stabilito per i dirigenti preposti ai Settori e quello complessivo in godimento all'atto della nomina.

Art. 8¹²

(Struttura di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari *dette anche strutture speciali*.¹³

2. Il personale addetto alle segreterie particolari può essere scelto tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche.

3. *Limitatamente al segretario particolare e al Responsabile amministrativo del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori della Giunta regionale la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine*¹⁴. *Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva*.¹⁵ *Il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale segretario particolare, responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il segretario particolare, il responsabile amministrativo e per l'autista, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale*.¹⁶

4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari, *senza conteggiare il*

lavorativo richiesto a tutti i componenti, si determini una decurtazione proporzionale dell'indennità complessiva di struttura pari all'indennità percepita da una unità».

¹² Vedi L.R. 17 agosto 2005, n. 13, art. 27.

¹³ Comma così integrato dall'art. 1 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 24.

¹⁴ L'art. 7 comma 1, lett. a) della L.R. 27 aprile 2015, n. 11 sopprime le parole "e vengono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3".

¹⁵ Comma così modificato e integrato dall'art. 1 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, successivamente dagli articoli 2 e 3 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 24 ed in seguito dall'art. 1, comma 5, della L.R. n. 8/2007. (Vedi anche commi 6, 7 e 8 dello stesso articolo 1).

¹⁶ Periodi aggiunti dall' art. 7 comma 1, lett. b) della L.R. 27 aprile 2015, n. 11.

responsabile amministrativo di cui al comma 3, non può essere superiore a cinque¹⁷ unità per il Presidente, a quattro¹⁸ unità per il Vice Presidente ed a tre¹⁹ unità per gli Assessori²⁰.

5. Salvo quanto precedentemente disposto per il Capo ed il Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e per il segretario particolare del Presidente e del Vice Presidente della Giunta regionale, i pubblici dipendenti chiamati a prestare la loro opera presso l'Ufficio di Gabinetto e le segreterie particolari conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento, ivi comprese eventuali indennità.

6. Il personale dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dei titolari delle strutture presso cui è chiamato a prestare servizio, e cessa dalla prestazione con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari.

7. L'organizzazione del lavoro dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è stabilita dai titolari delle strutture da cui dipendono, nel rispetto quantitativo dell'orario di servizio previsto per il restante personale.²¹

8. I componenti delle Strutture speciali provenienti da altra Pubblica Amministrazione ovvero estranei ad essa, sono equiparati ai dipendenti regionali ai fini del trattamento di missione.

9. La Giunta regionale è autorizzata a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto ed alle Segreterie particolari.

10. Alle strutture speciali comprese quelle dei Dirigenti Generali, nonché all'Ufficio di Gabinetto di cui all'art. 7 della presente legge, non può essere utilizzato chi:

- a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;*
- b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;*
- c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale.²²*

Art. 9

(Figure professionali speciali)

1. È istituito l'Ufficio Stampa della Giunta regionale, composto da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, ovvero da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi), utilizzato secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio della Regione per le medesime finalità. Con deliberazione della Giunta regionale è definito il contingente di

¹⁷ L'art. 4, comma 1 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, sostituisce la parola «sei» con la parola «cinque».

¹⁸ L'art. 4, comma 1 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, sostituisce la parola «cinque» con la parola «quattro».

¹⁹ L'art. 4, comma 1 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, sostituisce la parola «quattro» con la parola «tre».

²⁰ Comma così integrato dall'art. 4 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 24.

²¹ I due commi 8 e 9 sono stati aggiunti con l'art. 5 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 24, che erroneamente li denominava commi 5 e 6, considerato che l'art. 8 modificato già nella versione originaria conteneva sette commi.

²² Il comma 10 è stato inserito dall'art. 1 della L.R. 22 novembre 2005, n. 16.

personale. Gli incarichi sono conferiti per un periodo di un anno e possono essere confermati di anno in anno per la durata della legislatura.²³

2. (abrogato)

3. (abrogato)²⁴

Art. 10²⁵

(Avvocatura regionale)

1. L'Avvocatura Regionale, quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta, provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e rende consultazioni al Presidente, alla Giunta regionale e, su motivata richiesta, ai dirigenti generali dei Dipartimenti della Regione. L'Avvocatura Regionale ha sede a Catanzaro, con sezione staccata a Reggio Calabria.
2. L'efficace andamento e l'unitario svolgimento delle attività giudiziali e stragiudiziali è assicurato dal coordinatore dell'Avvocatura regionale. L'incarico di coordinatore è conferito dal Presidente della Giunta regionale ad un avvocato dipendente della Regione che abbia effettivamente esercitato la professione forense per almeno dieci anni e sia iscritto all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ovvero ad un avvocato esterno, in possesso di adeguata qualificazione professionale, che abbia effettivamente esercitato la professione forense per almeno venti anni. Al coordinatore dell'Avvocatura Regionale è

²³ Comma così modificato dall'art. 5, comma 1 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36. Tale comma precedentemente così recitava: «1. È istituita una struttura speciale denominata "Ufficio Stampa" della Giunta regionale. Per detta struttura la Giunta regionale si avvale, a contratto, di giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli albi professionali. Con deliberazione della Giunta regionale è definito il contingente di personale. Gli incarichi sono conferiti per un periodo di un anno e possono essere confermati di anno in anno per la durata della legislatura.».

²⁴ Commi abrogati dall'art. 5, comma 2 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36. Tali commi precedentemente così recitavano: «2. La Giunta regionale può avvalersi della consulenza di qualificati esperti, in numero non superiore a quello degli Assessori in carica, nominati con propria deliberazione e scelti previa determinazione della natura e della durata dell'incarico, nonché del relativo compenso. 3. Gli incarichi si risolvono di diritto in caso di rinnovo della Giunta regionale; possono in ogni caso essere singolarmente risolti su proposta del componente della Giunta interessato alla materia oggetto della consulenza.».

²⁵ Articolo sostituito dall' art. 7 comma 1, lett. c) della L.R. 27 aprile 2015, n. 11, che precedentemente così recitava:
 “ 1. Al fine di provvedere alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e degli Enti strumentali della Regione, previa adozione di apposite convenzioni stipulate in conformità alle modalità individuate da apposito Regolamento di attuazione, che la Giunta regionale adotterà entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'Avvocatura regionale, con sede centrale a Catanzaro e Sezione decentrata a Reggio Calabria.
 1. bis L'Avvocatura regionale è tenuta a rilasciare pareri scritti, dietro motivata richiesta dell'Amministrazione regionale e dei dirigenti generali dei Dipartimenti nonché degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali.
 2. L'Avvocatura è strutturata in 2 Settori: 1) Amministrativo; 2) Professionale.
 3. La responsabilità del settore professionale, al quale possono essere destinati esclusivamente dipendenti in possesso dell'abilitazione per l'esercizio della professione di procuratore legale, è affidata a dirigente regionale iscritto, o avente titolo all'iscrizione, all'albo degli Avvocati.
 4. L'incarico di direzione dell'Avvocatura può essere conferito dalla Giunta regionale, con contratto almeno triennale rinnovabile, anche a professionista esterno di comprovata capacità ed esperienza, scelto tra avvocati patrocinanti in Cassazione, con un compenso che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello conferito ai dirigenti generali.
 5. Per il migliore conseguimento delle attribuzioni ad essa istituzionalmente demandate, il dirigente dell'Avvocatura regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie.
 6. Gli atti dei dirigenti pro tempore dell'Avvocatura regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione Calabria in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente.
 7. Per questioni aventi rilevanza economica superiore a 100.000,00 euro e riguardanti sentenze definitive di condanna di terzi al pagamento di somme alla Regione Calabria, si individua l'Avvocatura regionale quale struttura competente al recupero di dette somme.”²⁵

corrisposto un trattamento economico complessivo che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello previsto per i dirigenti generali della Regione.

3. *Il coordinatore dell'Avvocatura Regionale nomina tra gli avvocati dipendenti della Regione il vicario ed il responsabile della sezione staccata di Reggio Calabria, ai quali non competono maggiorazioni del trattamento economico.*
4. *Presso l'Avvocatura Regionale opera un ufficio non dirigenziale di supporto amministrativo, composto da personale interno alla Regione, che dipende funzionalmente dal coordinatore e gerarchicamente dal Dipartimento della Presidenza.*
5. *Il coordinatore dell'Avvocatura Regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie.*
6. *Gli atti dei dirigenti pro tempore dell'Avvocatura Regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione Calabria in procedimenti pendenti, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente.*
7. *L'Avvocatura regionale provvede al recupero delle somme derivanti da sentenze definitive di condanna di terzi nei confronti della Regione Calabria."*

CAPO II

Riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo

Art. 11

(Comitato di direzione)

1. Per assicurare l'unitarietà delle attività gestionali ad accrescere l'interazione tra le strutture organizzative regionali è istituito il Comitato di direzione, composto dai dirigenti generali.
2. *Il Comitato:*
 - a) *supporta la Giunta regionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali, contribuendo con proprie proposte alla elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi;*
 - b) *approfondisce gli aspetti di fattibilità connessi alla programmazione generale ed intersettoriale e formula proposte operative, eventualmente alternative a seguito di una valutazione in termini di costi benefici;*
 - c) *esprime valutazioni e suggerimenti sulle tematiche gestionali che riguardano il funzionamento complessivo delle strutture, sulla base di proposte ed indicazioni formulate dai dirigenti generali competenti;*
 - d) *analizza e risolve le problematiche attuative connesse a provvedimenti che riguardano più Dipartimenti;*
 - e) *propone ai dirigenti generali competenti l'istituzione o la revisione di procedure trasversali o che riguardano la generalità delle strutture organizzative della Regione;*
 - f) *esprime pareri su richiesta della Giunta regionale ed è coordinato dal Segretario generale della Giunta;*
 - g) *esprime pareri, anche su richiesta dei dipartimenti, in ordine alla soluzione da adottare in procedimenti di particolare complessità e rilevanza;*
 - h) *risolve i conflitti di competenza tra dipartimenti;*

i) assume le determinazioni di cui all'articolo 32, comma 6.²⁶

Art. 12

(Separazione dell'indirizzo e del controllo della gestione)

1. Le attività amministrative attribuite alle strutture regionali sono distribuite a seconda che attengano all'indirizzo e dal controllo o alla gestione.
2. L'attività normativa o avente rilevanza per la deliberazione di norme resta disciplinata dallo Statuto.

Art. 13

(Attività di indirizzo)

1. L'attività di indirizzo consiste nella determinazione delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dell'azione amministrativa.
2. L'attività di indirizzo è svolta, di regola, mediante atti di programmazione.

Art. 14

(Attività di gestione)

1. L'attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e nella emanazione di provvedimenti, nonché in tutte le attività strumentali finanziarie, tecniche ed amministrative, ad eccezione di quella di indirizzo.
2. L'attività di gestione è svolta, di regola, mediante operazioni ed atti amministrativi e si conclude, di regola, con determinazioni amministrative, con carattere di definitiva, sottoposte ai controlli previsti dalle leggi.

Art. 15

(Attività di controllo)

1. L'attività di controllo consiste nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi ed i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti.
2. L'attività di controllo è svolta, di regola, mediante ispezioni e valutazioni.

Art. 16

(Attribuzione dell'indirizzo e del controllo)

²⁶ **Comma sostituito dall'art. 13, comma 1, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43; precedentemente così recitava:** “2. Il Comitato: - supporta la Giunta regionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali, contribuendo con proprie proposte alla elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi; - approfondisce gli aspetti di fattibilità connessi alla programmazione generale ed intersettoriale e formula proposte operative, eventualmente alternative a seguito di una valutazione in termini di costi benefici;- esprime valutazioni e suggerimenti sulle tematiche gestionali che riguardano il funzionamento complessivo delle strutture, sulla base di proposte ed indicazioni formulate dai dirigenti generali competenti; - analizza e risolve le problematiche attuative connesse a provvedimenti legislativi che riguardano più Dipartimenti; - propone ai dirigenti generali competenti l'istituzione o la revisione di procedure trasversali o che riguardano la generalità delle strutture organizzative della Regione; - esprime pareri su richiesta della Giunta regionale ed è coordinato dal Segretario Generale della Giunta.”.

1. L'indirizzo ed il controllo spettano agli organi di governo o agli organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, a seconda delle rispettive competenze.

Art. 17

(Attribuzione della gestione)

1. La gestione spetta ai dirigenti, che sono responsabili sia dell'attività nel suo complesso e dei suoi risultati, sia dell'organizzazione e dell'utilizzazione delle risorse umane e finanziarie, sia dei singoli procedimenti o di fasi di procedimenti attributari di soli compiti istruttori.

2. La responsabilità per i singoli procedimenti può essere delegata ai singoli funzionari.

3. Il compimento di singole operazioni o atti può essere avvocato dagli organi di governo o da organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica.

4. L'avocazione deve essere motivata da ragioni di rilevante interesse collettivo o di urgenza.

Art. 18

(Articolazione procedimentale delle responsabilità)

1. Le responsabilità sono così articolate in sequenza procedimentale:

a) gli organi di governo o gli organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica determinano annualmente, per funzioni o complessi organici di funzioni, programmi e progetti;

b) i dirigenti, in relazione alle funzioni spettanti alle strutture cui sono assegnati, svolgono le attività di gestione e preparano annualmente una relazione sull'attività svolta;

c) gli organi di cui alla lettera a) del presente articolo, avvalendosi delle strutture di controllo interno, verificano: la realizzazione degli obiettivi; i costi ed i rendimenti dell'attività, anche su base comparata; la corretta ed economica gestione delle risorse; l'imparzialità ed il buon andamento della gestione.

2. Le strutture di controllo interno hanno accesso ai documenti amministrativi di altre strutture e possono richiedere loro informazioni.

Art. 19

(Adeguamento della struttura organizzativa ai principi del presente capo)

1. Le norme legislative e regolamentari in vigore vengono adeguate al presente capo.

2. La Giunta regionale provvede a tale attività con proprie deliberazioni.

Art. 20

(Adeguamento della struttura del bilancio ai principi del presente capo)

1. La struttura del bilancio, a partire dal primo bilancio successivo all'entrata in vigore della presente legge, viene modificata, individuando i capitoli attribuiti a ciascun Dipartimento,

Settore e Servizio.

Art. 21

(Adeguamento dell'attività amministrativa ai principi del presente capo)

1. Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, determina i tempi ed i modi del passaggio dal vigente ordinamento amministrativo a quello di cui al presente capo.
2. La determinazione di cui al precedente comma è compiuta individuando categorie di funzioni ed atti e stabilendo la progressiva attuazione dei principi di cui al presente capo.

Art. 21 bis²⁷

(Ulteriori disposizioni in materia di adeguamento dell'ordinamento regionale al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della medesima, che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

2. Le disposizioni del Capo II, relative al riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

CAPO III²⁸

Ordinamento della dirigenza

Art. 22

(Strutture di livello dirigenziale)

1. Ai Dipartimenti, ai Settori ed ai Servizi sono preposti dirigenti a norma delle disposizioni del presente Capo.
2. I Dirigenti preposti ai Dipartimenti svolgono le funzioni di Dirigente Generale ed assumono tale denominazione.
3. La Giunta regionale, in relazione al numero degli assessori in carica, può proporre ai Dipartimenti un numero inferiore di dirigenti rispetto al numero totale dei Dipartimenti istituiti con la presente legge.
4. In tal caso le materie ricomprese nei Dipartimenti cui non sia stato preposto un dirigente vengono omogeneamente assegnate alla competenza di altri Dipartimenti.

Art. 23

(Qualifica dirigenziale)

²⁷ Articolo aggiunto dall'art. 14, comma 1, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.

²⁸ Vedi L.R. 11 agosto 2004, n. 18, art. 10, comma 3.

1. La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di dirigente ed è articolata secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità e dei poteri.

Art. 23 bis

(Pubblicità dello stato patrimoniale della dirigenza)

1. Se non diversamente tenuti in forza di disposizioni nazionali, i dirigenti della Giunta regionale sono sottoposti agli stessi obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria previsti dalla legge regionale 24 settembre 2010, n. 24.

Art. 23 ter

(Inadempienze)

1. Nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 23 bis, il Presidente della Giunta regionale adotta nei confronti dell'interessato le misure di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 24.²⁹

Art. 24

(Attribuzione delle funzioni e rotazione dei dirigenti)

1. La preposizione dei dirigenti alle strutture è disposta, con provvedimento motivato della Giunta regionale, nei confronti dei dirigenti del ruolo della Giunta regionale.
2. Gli incarichi di cui al precedente comma sono attribuiti tenendo conto della professionalità e dell'esperienza acquisite nel corso della carriera e necessarie per il posto da ricoprire.
3. Le funzioni di responsabilità dirigenziale negli enti ed aziende regionali sono attribuite ai sensi delle leggi regionali che ne disciplinano l'ordinamento e l'organizzazione.
4. I dirigenti ai quali non siano conferiti incarichi ai sensi del presente articolo sono collocati in soprannumero e sono sottoposti ai processi di mobilità disciplinati ai sensi dell'articolo 22, secondo comma, del decreto legislativo n. 29/93.
5. A far data dall'entrata in vigore della presente legge la preposizione del dirigente alle stesse funzioni non può superare il termine di anni cinque, fatto salvo diverso provvedimento motivato della Giunta regionale.

Art. 25

(Requisiti e modalità per l'attribuzione a dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale)

1. I requisiti per l'attribuzione ai dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale sono:
 - possesso del diploma di laurea;

²⁹ [Articoli inseriti dall'art. 1, comma 1 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 37.](#)

- professionalità adeguata alle funzioni da svolgere;
- attitudine all'alta direzione;
- cinque anni di anzianità in qualifica dirigenziale.

2. L'attribuzione delle funzioni di dirigente generale è disposta con deliberazione motivata della Giunta regionale.

3. L'incarico di dirigente generale è conferito con contratto di diritto privato a termine, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile.

4. Il trattamento economico, concordato di volta in volta tra le parti, è definito assumendo come riferimento quello previsto dal contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale del Comparto Regioni-Enti Locali per la massima posizione dirigenziale (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione di posizione), aumentato di una ulteriore indennità non superiore alla misura massima della retribuzione di posizione.

5. Il conferimento dell'incarico di dirigente generale a dirigente del ruolo della Giunta regionale determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

6. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità del servizio.

7. Gli incarichi di dirigente generale e di direzione dell'avvocatura sono di natura fiduciaria e possono essere revocati dalla Giunta regionale. I dirigenti generali provenienti dal ruolo della Giunta regionale e revocati dall'incarico sono utilizzati, fino alla naturale scadenza del relativo contratto individuale di conferimento di dette funzioni, anche per compiti ispettivi, di consulenza, studio o di altri specifici incarichi, fermo restando il trattamento economico contrattualmente pattuito ad eccezione dell'ulteriore indennità prevista nell'ultima parte del precedente quarto comma.³⁰

8. In ogni caso i Dirigenti generali ed il responsabile dell'Avvocatura permangono in carica alla scadenza del contratto o comunque ove si renda necessario la sostituzione degli stessi, fino alla nomina dei sostituti.

Art. 26

(Requisiti e modalità per il conferimento delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale)

1. Possono essere nominate dirigente generale e dirigente di settore, per la durata massima di cinque anni, rinnovabili una sola volta, persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale che:

- a) siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a dirigente generale dei dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale;
- b) ovvero abbiano svolto attività in organismi od aziende pubbliche o private in funzioni dirigenziali, purché in possesso di diploma di laurea;
- c) ovvero abbiano svolto attività di ricerca e di insegnamento universitario,

³⁰ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 15, della L.R. 28 agosto 2000, n. 14; vedi anche L.R. n. 7/2001, art. 2 bis, comma 1.

giurisdizionali o dell'Avvocatura dello Stato per almeno un decennio.³¹

2. Al procedimento per il conferimento a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore si applicano le stesse norme, ivi compresa la determinazione del trattamento economico, che regolano la nomina, a dirigente generale o dirigente di settore, di dirigente appartenente al ruolo della Giunta regionale.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo non può protrarsi oltre il 70° anno di età.

Art. 27 *

(Valutazione dei risultati)

1. I dirigenti sono valutati con periodicità annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei risultati conseguiti, in relazione alle singole competenze e nel rispetto dei canoni contenuti all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ed in particolare della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente, dell'approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente e della partecipazione del valutato alla procedura.

2. La valutazione è comunque effettuata entro due mesi dalla data di cessazione dell'incarico dirigenziale, a qualunque titolo ed anche per rotazione.

3. La Giunta regionale definisce, su proposta del Presidente e previa contrattazione decentrata, i criteri ed i parametri per la valutazione dei dirigenti regionali, assicurando imparzialità, oggettività ed omogeneità di giudizio.

4. La valutazione si esprime attraverso un giudizio sintetico, che tiene conto dell'attività svolta dall'interessato e dalla struttura a questi assegnata, nonché dell'esito dei risultati delle altre tipologie di controllo interno.

5. La valutazione del dirigente di servizio è effettuata dal dirigente generale, su proposta del corrispondente dirigente di settore: La valutazione del dirigente di settore è effettuata dal dirigente generale, su proposta del dirigente vicario di cui al successivo articolo 32. La valutazione del dirigente vicario è effettuata dal dirigente generale. La valutazione del vice capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal capo di Gabinetto. La valutazione del dirigente assegnato all'Avvocatura regionale è effettuata dall'Avvocato dirigente. La valutazione del dirigente assegnato ad un ufficio amministrativo alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal dirigente generale del Dipartimento della Presidenza.

6. La valutazione del Dirigente generale è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente, che si avvale di una apposita struttura costituita presso il Segretariato generale.

7. La valutazione del capo di Gabinetto, del Segretario generale e dell'Avvocato dirigente dell'Avvocatura regionale è effettuata dal Presidente della Giunta regionale.

8. Il soggetto interessato partecipa alla valutazione presentando, all'inizio di ogni semestre, una relazione sull'attività svolta nel semestre precedente.

³¹ Comma così modificato dall'art. 1 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14 che ha soppresso alla lett. b) le parole "per almeno un decennio".

* Vedi L.R. 3/2012, art. 17.

9. La valutazione negativa del dirigente regionale dà luogo a responsabilità, ai sensi dell'art. 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tal caso, il Presidente della Giunta regionale nomina un comitato dei garanti, presieduto da un magistrato, anche a riposo, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte d'Appello od equiparata e composto da due dirigenti regionali, sorteggiati tra i dirigenti che rivestono incarico equivalente a quello del dirigente incolpato. Quest'ultimo può farsi assistere da un difensore o da un rappresentante sindacale.

10. Il comitato dei garanti cura il procedimento per l'accertamento delle responsabilità e propone alla Giunta regionale l'adozione dell'atto conclusivo, che deve essere deliberato nel termine perentorio di novanta giorni dalla costituzione del Comitato. Il Comitato dei garanti può aumentare il termine di conclusione del procedimento per non più di sessanta giorni, ove, sentito l'incolpato che ne abbia fatto richiesta, ravvisi la necessità di un supplemento istruttorio.

11. Ogni organismo precedentemente operante deve intendersi decaduto con l'entrata in vigore della presente legge.³²

Art. 28

(Compiti e responsabilità del dirigente con funzioni di dirigente generale)

1. Il dirigente generale ha la funzione di coordinare e dirigere il Dipartimento.

2. Esso, avvalendosi degli appositi uffici:

a) assicura l'unitarietà d'azione del Dipartimento e a tal fine assiste gli organi di direzione politica e predispose, ovvero verifica e controfirma, le proposte a cura del Dipartimento relativamente agli atti di competenza degli organi stessi;

- emana disposizioni per l'attuazione degli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;

- emana conseguenti progetti da affidare alla gestione dei dirigenti e per i quali indicare risorse occorrenti alla realizzazione;

- cura la trasmissione degli atti del Dipartimento alle strutture centralizzate dell'amministrazione addette alla raccolta, verifica e certificazione degli atti stessi, previo accertamento della competenza all'adozione, secondo la ripartizione interna delle attribuzioni e della rispondenza degli atti stessi agli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica; - può assumere personalmente i provvedimenti del Dipartimento, esercitando i relativi poteri di spesa,³³

- esercita verifiche e controlli sull'attività dei dirigenti;

-³⁴,

- richiede pareri esterni e alle apposite strutture interne, nonché, nei casi previsti dalla legge, agli organi consultivi dell'Amministrazione;

³² Articolo così sostituito dall'art. 23, comma 1 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

³³ Alinea sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. a), della L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, che precedentemente così recitava: «esercita i poteri di spesa che ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità».

³⁴ L'art. 16, comma 1, lett. b), della L.R. 3 febbraio 2012, n. 3 sopprime le parole «assume la diretta trattazione di affari di competenza del Dipartimento, in casi motivati di necessità ed urgenza».

- fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;
 - rappresenta l'amministrazione regionale, relativamente agli adempimenti di competenza del Dipartimento, ed ha i corrispondenti poteri di conciliare e transigere;³⁵
- b) ha i poteri di organizzazione generale del Dipartimento e di adozione degli atti conseguenti; nell'esercizio di tali poteri stabilisce i criteri generali di organizzazione, secondo i principi stabiliti dalla presente legge e le direttive generali impartite dagli organi di direzione politica, informandone, tramite il Dipartimento competente per il personale regionale, le rappresentanze unitarie dei lavoratori;
- provvede all'assegnazione del personale, dei mezzi e degli strumenti alle strutture del Dipartimento, al riparto degli affari da trattare secondo le competenze stabilite, alla cura delle disposizioni che regolano lo svolgimento dei rapporti di lavoro, alla formazione di gruppi di lavoro per incarichi temporanei che interessano più strutture del Dipartimento, alla designazione di personale del Dipartimento per lo svolgimento di compiti a livello interdipartimentale;
 - esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale del Dipartimento, nel rispetto delle competenze degli specifici organi previsti dalla legge regionale;
 - propone la costituzione, modifica e soppressione delle strutture, delle quali propone inoltre i responsabili;
 - costituisce, definendone le competenze e i responsabili, e sopprime le altre articolazioni organizzative interne al Dipartimento;
 - determina, in collaborazione con il Dipartimento competente per il personale regionale, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la definizione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico, nell'ambito dell'orario contrattuale di lavoro;
 - adotta, sulla scorta degli atti dei dirigenti responsabili delle strutture di appartenenza, gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;
- c) promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini e per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti;
- favorisce i principi della partecipazione, riunendo periodicamente lo staff dei dirigenti del Dipartimento per l'esame delle principali problematiche organizzative e di merito, convocando, quando necessario, e almeno una volta all'anno, la conferenza di tutto il personale assegnato al Dipartimento, per l'esame e la verifica dei programmi di lavoro, della situazione organizzativa, delle condizioni di lavoro.

Art. 29

(Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente)

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene³⁶ a seguito di concorso pubblico per titoli ed

³⁵ Il comma 2 dell'art. 10 della L.R. 11 agosto 2004 sopprime le parole "in giudizio".

³⁶ L'art. 1, comma 1, lett. c) della L.R. 3 luglio 2013, n. 28 sopprime la parola «esclusivamente».

esami, cui possono partecipare:

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; sono altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti pubblici non compresi nel campo d'applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali;

b) i soggetti muniti di laurea, nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post universitario rilasciato da Istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, riconosciute secondo le modalità indicate dall'art. 28, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente di enti e strutture private, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni.

2. I vincitori del concorso, sono assegnati dalla Giunta regionale ai dipartimenti e altre strutture regionali per il conferimento del primo incarico con riconoscimento del trattamento economico determinato dai contratti collettivi e contestualmente³⁷, frequentano per almeno otto mesi un ciclo di attività formative organizzato dalla Giunta regionale³⁸ presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione o altri primarie istituzioni formative di livello nazionale, pubbliche o private, comprensivo dell'applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. La Giunta regionale stipula, all'uopo, apposite convenzioni con la Scuola superiore o altre istituzioni formative. Le attività di formazione saranno svolte al di fuori dell'orario lavorativo e dei giorni di prestazione del servizio senza riconoscimento di indennità o gratifiche ad esclusione di eventuali spese di trasferta³⁹.

2 bis. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, altresì, mediante corso-concorso selettivo di formazione per titoli ed esami di durata non superiore a 24 mesi al quale possono essere ammessi, con le modalità stabilite con regolamento emanato dalla Giunta regionale, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate secondo quanto previsto dall'articolo 28 comma 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Al corso-concorso possono partecipare dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 dell'articolo 28 del d.lgs. n. 165/2001 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con il sopracitato regolamento emanato dalla Giunta regionale. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse. Durante il corso-concorso dovranno essere previsti periodi di stage in strutture pubbliche e private di livello internazionale, nazionale e regionale per un periodo minimo non inferiore a 6 mesi. La procedura di cui al presente comma è affidata, previa intesa, alla Scuola superiore della pubblica amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178;

³⁷ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1 della L.R. 14 agosto 2008, n. 27 che sostituisce le parole «anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale» con le parole «sono assegnati dalla Giunta regionale ai dipartimenti e altre strutture regionali per il conferimento del primo incarico con riconoscimento del trattamento economico determinato dai contratti collettivi e contestualmente».

³⁸ Parole aggiunte dall'art. 1, comma 2, della L.R. 14 agosto 2008, n. 27.

³⁹ Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 3, della L.R. 14 agosto 2008, n. 27.

2 ter. La Giunta regionale, gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione aventi natura di P.A., in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevedono, nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili, il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale secondo le modalità di cui al comma 2 bis.⁴⁰

3. (abrogato)⁴¹

Art. 30

(Il dirigente responsabile di Settore)

1. Il dirigente responsabile di Settore, nell'ambito delle competenze della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti:

- a) d'intesa con il dirigente generale, assiste gli organi di direzione politica e cura le proposte e le elaborazioni tecniche e amministrative relative agli atti di loro competenza;
- b) gestisce i progetti che gli sono affidati dal dirigente generale del Dipartimento e assume i relativi poteri di spesa e di amministrazione delle risorse;
- c) cura le attività ed emana gli atti di competenza del Settore, con facoltà di delegare o autorizzare altri dirigenti o funzionari direttivi del Settore per l'emanazione di atti di conoscenza, certificazione, istruttori, meramente esecutivi, a contenuto vincolato;
- d) procede all'acquisto di beni e servizi; stipula i contratti e le relative convenzioni; promuove gli atti di competenza del Settore riservati alla responsabilità del dirigente generale del Dipartimento;
- e) verifica e controlli agli adempimenti di competenza del Settore; esercita i poteri sostitutivi nei termini stabiliti dalla presente legge; fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;
- f) organizza il Settore nel rispetto delle determinazioni di competenza del dirigente generale di Dipartimento; in tale ambito, ripartisce il personale, i mezzi e gli strumenti tra le strutture e le articolazioni organizzative interne, delle quali specifica le attribuzioni e in ordine alla cui costituzione, modifica e soppressione e alla nomina dei responsabili formula proposte al dirigente generale; assegna gli affari da trattare; assicura l'osservanza delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro e le pari opportunità; promuove i provvedimenti disciplinari; esprime le valutazioni e dispone i provvedimenti relativi al personale fatte salve le attribuzioni del Dipartimento per il personale regionale; individua i responsabili dei procedimenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241; cura l'osservanza delle altre norme sul procedimento amministrativo, la semplificazione e la trasparenza delle procedure, il rispetto dei diritti dei cittadini, l'efficacia dell'azione amministrativa;
- g) attua e promuove le misure idonee a migliorare la funzionalità del Settore; verifica periodicamente la produttività e i carichi di lavoro concertando con il dirigente del Dipartimento e con il Dipartimento competente per il personale regionale l'eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; convoca almeno una volta l'anno la conferenza di tutto il personale assegnato alla struttura, per l'esame

⁴⁰ Commi aggiunti dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 3 luglio 2013, n. 28.

⁴¹ Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 7 agosto 2002, n. 31. Successivamente abrogato dall'art. 1, comma 4, della L.R. 14 agosto 2008, n. 27.

delle principali problematiche organizzative; relaziona annualmente al dirigente del Dipartimento sul funzionamento del Settore;

h) attua le disposizioni del dirigente del Dipartimento e collabora con il medesimo, in particolare, per l'elaborazione del programma di lavoro e per l'affidamento a dirigenti o dipendenti del Settore di compiti esterni a tale struttura.

2. Il dirigente del Settore esercita inoltre gli altri compiti previsti dalla presente legge.

Art. 31

(Il dirigente responsabile di servizio)

1. Il dirigente responsabile di servizio esercita gli stessi compiti del responsabile di Settore, di cui all'articolo precedente, nel più limitato ambito di competenza della struttura cui è preposto.

2. Qualora il servizio sia costituito all'interno di un Settore, il dirigente responsabile, nell'ambito delle competenze del servizio:

a) collabora con il responsabile del Settore per l'assistenza agli organi di direzione politica per la predisposizione delle proposte e degli elaborati tecnici relativi agli atti competenza degli organi stessi;

b) esercita i compiti di cui all'articolo 30, primo comma, lettera c, salvo quelli di particolare rilevanza che il responsabile di Settore ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità;

c) collabora con il responsabile del Dipartimento o del Settore per gli adempimenti di competenza del responsabile stesso;

d) esercita funzioni vicarie del responsabile di Settore.

3. Il dirigente del servizio può inoltre sostituire il responsabile di Settore, su designazione di questi, nei casi previsti dalla legge regionale.

Art. 32

(Rapporti tra i livelli di funzioni dirigenziali)

1. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Dipartimento le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Settore appartenente al Dipartimento.

2. *In caso di assenza o di impedimento del dirigente preposto ad un settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente generale, da un dirigente preposto ad altro settore del medesimo dipartimento.*⁴²

3. Il dirigente preposto a struttura superiore verifica e controlla l'attività del dirigente preposto a struttura immediatamente inferiore, con potere sostitutivo in caso d'inerzia.

⁴²Comma sostituito dall' art. 7, comma 1, della l.r. 27 dicembre 2016, n.43; precedentemente così recitava: "2. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Servizio appartenente al Settore."

4. Non è consentita l'avocazione di singole funzioni da parte del dirigente sovraordinato, *fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis*⁴³.

*4 bis. Nel caso in cui un dirigente di settore versi in una condizione comportante l'obbligo di astenersi dal compimento di un determinato atto, ovvero ritenga di doversi astenere per gravi ragioni di opportunità e convenienza, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal dirigente generale del dipartimento di appartenenza. Se il dirigente generale ritiene sussistenti l'obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall'interessato, affida ad altro dirigente del dipartimento il compimento dell'atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione, o, in assenza di idonee professionalità, lo avoca a sé.*⁴⁴

*4 ter. Qualora le situazioni di cui al comma 4 bis riguardino il dirigente generale di un dipartimento o il titolare di una posizione ad esso equiparata, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal comitato di direzione di cui all'articolo 11, a maggioranza dei suoi componenti, senza la partecipazione dell'interessato, se componente del comitato. Se il comitato di direzione ritiene sussistenti l'obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall'interessato, affida ad altro dirigente generale il compimento dell'atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione.*⁴⁵

Art. 33

(Partecipazione dei dirigenti ad organismi collegiali)

1. I dirigenti regionali hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni e degli altri organi collegiali dei quali siano componenti per norma o designazione della Regione.
2. La partecipazione è considerata attività a tutti gli effetti e non esime dall'adempimento degli altri doveri d'ufficio.
3. Con provvedimento della Giunta regionale viene stabilita l'entità dei gettoni di presenza in seno agli organismi collegiali, se spettanti in relazione a quanto prescritto dalla normativa vigente, nonché le modalità per l'eventuale rimborso delle spese e per il riconoscimento dell'indennità di missione.

Art. 34

(Divieti di incarichi)

1. È fatto divieto di instaurare rapporti convenzionali per prestazioni libero-professionali con dirigenti regionali cessati dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dalla normativa vigente.
2. Il comportamento della dirigenza si ispira a criteri di:
 - pieno adempimento dei propri compiti;
 - imparzialità;
 - trasparenza;
 - rispetto dei diritti dei cittadini.
3. Il dirigente non può impegnarsi in alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle proprie responsabilità e il pieno svolgimento dei propri compiti.

⁴³ Parole aggiunte dall'art. 15, comma 1, lett. a), della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.

⁴⁴ Comma inserito dall'art. 15, comma 1, lett. b) della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.

⁴⁵ Comma inserito dall'art. 15, comma 1, lett. b) della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.

4. Il dirigente prima di assumere l'incarico conferito deve dichiarare al Presidente della Giunta regionale l'insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi connessi con l'incarico stesso, sottoscrivendo a tal fine una specifica dichiarazione.
5. Il dirigente non può accettare incarichi di collaborazione a titolo oneroso da parte di chi abbia interessi in decisioni o compiti che rientrano nelle sue sfere di competenza, né può accettare da soggetti diversi dall'amministrazione compensi o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di ufficio. Gli incarichi di cui trattasi devono essere sottoposti preventivamente all'esame della Giunta regionale.
6. Il dirigente non può accettare benefici o qualsivoglia utilità, che non sia meramente simbolica, da parte di chi abbia interessi coinvolti nello svolgimento dei suoi compiti di ufficio o in decisioni che appartengono alla sua sfera di competenza.
7. Il dirigente, nell'ambito delle proprie competenze ed ambiti di intervento, deve favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia escluso dagli obblighi di riservatezza, fornire tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie per individuare ed eliminare eventuali ostacoli.
8. Fatte salve le responsabilità penali e amministrative, le violazioni del codice di condotta devono essere considerate ai fini della valutazione delle responsabilità disciplinari secondo la normativa vigente.

Art. 35

(Albo dei dirigenti)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un apposito albo dei dirigenti in servizio, comprendente anche il curriculum formativo e professionale di ciascuno, determinando le modalità di costituzione, di tenuta ed aggiornamento e di pubblicazione ai fini conoscitivi.
2. Il Presidente della Giunta regionale comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei propri dirigenti, di cui al comma precedente, per le conseguenti finalità della legge nazionale. Entro il 31 gennaio di ciascun anno reitera la comunicazione con i dati aggiornati.

Art. 36

(Relazioni sindacali)

1. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra gli interessi degli utenti, le esigenze organizzative e la tutela dei Dirigenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali per la dirigenza pubblica, tenuto conto delle peculiarità delle funzioni ed attività specifiche e degli indirizzi degli organi di direzione politica.
2. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua la delegazione di parte pubblica, per la contrattazione decentrata prevista dal contratto nazionale di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo n.29/93.
3. Fermo restando quanto previsto in materia del decreto legislativo n. 29/93, la Regione può avvalersi dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per l'interpretazione, in caso di controversie, dei contratti collettivi decentrati.
4. La Giunta regionale stipula protocolli di relazioni sindacali con le organizzazioni

maggiormente rappresentative, nei quali si definiscono le procedure, i destinatari e le materie dell'informazione della consultazione e dell'esame congiunto, nonché, per le materie contrattuali, le modalità di svolgimento della contrattazione collettiva.

Art. 37
(Pari opportunità)

1. La Regione Calabria garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alla dirigenza, nonché nello sviluppo professionale e nel trattamento della dirigenza.

2. In particolare:

- a) adotta specifici provvedimenti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;
- b) riserva almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso alle donne;
- c) garantisce la partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle strutture organizzative interessate;
- d) adotta specifiche iniziative per favorire il riequilibrio, nelle strutture organizzative, nonché nelle qualifiche e profili professionali, tra presenza maschile e femminile.

3. La Giunta regionale adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare sia la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità, sia la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle donne.

4. *(abrogato)*

5. *(abrogato)*⁴⁶

Art. 37 bis⁴⁷
(Comitato Unico di Garanzia)

1. È istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG), ai sensi dell'articolo 57 del d.lgs. 165/2001. Il CUG assume unificandole, le funzioni del Comitato Pari Opportunità, e del Comitato paritetico del mobbing.

2. Il CUG è formato in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione regionale e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione regionale, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambe i generi.

3. Dalla data di costituzione del CUG, il Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing cessano dalle relative funzioni.

⁴⁶ Commi abrogati dall'art. 1, comma 1, lett. e) della L.R. 3 luglio 2013, n. 28, tali commi precedentemente così recitavano: «4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi è istituito il Comitato per le pari opportunità, i cui compiti e la cui composizione sono specificati con provvedimento della Giunta regionale. 5. La legge di bilancio stabilisce l'entità dello specifico capitolo di spesa istituito per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti comma e per il funzionamento del Comitato per le pari opportunità.».

⁴⁷ Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d) della L.R. 3 luglio 2013, n. 28.

4. La Giunta regionale definisce la rappresentanza dell'Amministrazione regionale e la presidenza del CUG.

5. Il CUG è costituito con decreto del Dipartimento «Organizzazione e Personale». Entro sessanta giorni dalla sua costituzione il CUG delibera un proprio regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

6. Il CUG opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale.

7. Ogni riferimento al Comitato per le Pari Opportunità o al Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, contenute in norme o atti della Regione, è da intendersi riferito al CUG.

8. L'attuazione del presente articolo avviene senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 38

(Formazione della dirigenza)

1. La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti quale metodo permanente al fine della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali e per un qualificato svolgimento dell'attività amministrativa.

2. Per gli scopi di cui al comma precedente la Giunta regionale, anche d'intesa con le altre pubbliche amministrazioni, attiva programmi ed iniziative, direttamente o avvalendosi dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico, formativo e scientifico, ovvero stipulando convenzioni con organismi privati specializzati e con esperti delle strutture interessate.

3. I programmi formativi assicurano il costante aggiornamento ed il potenziamento delle capacità organizzative, gestionali e decisionali dei dirigenti, mediante l'approfondimento di tecniche e metodi finalizzati ad una gestione manageriale della pubblica amministrazione, prevedendo anche il necessario scambio di esperienze con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata.

4. La programmazione e la gestione delle attività di cui al presente articolo fanno capo ai dirigenti generali, che segnalano, a tal fine, i fabbisogni al competente Dipartimento ed individuano i dirigenti partecipanti alle attività.

CAPO IV

Norme finali

Art. 39

(Compiti organizzatori della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale assume le determinazioni necessarie per garantire alle strutture le condizioni organizzative idonee per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione dei programmi, garantendo comunque la funzionalità quali-quantitativa degli uffici in atto esistenti nelle varie province. In particolare, ai fini di cui al precedente comma:

- a) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 1° comma dell'articolo 3, i Settori e ne specifica i compiti;

- b) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 2° comma dell'articolo3, i Servizi e ne specifica i compiti;
- c) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 3° comma dell'articolo3, gli Uffici e ne specifica i compiti;
- d) determina, per ogni Dipartimento, il numero degli addetti, distinto per le qualifiche funzionali fino alla VII ricompresa; all'assegnazione del personale ai Settori, Servizi ed Uffici provvede il dirigente generale responsabile del Dipartimento "Organizzazione e personale", sulla base di criteri fissati dalla Giunta regionale.

Art. 40
(Organico)

1. La dotazione organica dei Dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale, da ultimo fissata dalla legge regionale n. 11/94 in complessive 312 unità, è ridotta a 247 unità, pari a circa il 79 per cento della precedente.

3. *La dotazione organica dell'VIII qualifica funzionale (Funzionario), da ultimo fissata dalla legge regionale n. 11/87 in complessive 745 unità, è ridotta a 704 unità.3. La consistenza organica di cui ai precedenti commi, nonché quella relativa alle altre qualifiche funzionali, viene determinata a seguito dell'espletamento delle procedure previste dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.⁴⁸*

CAPO V
Disposizioni transitorie

Art. 41
(Prima applicazione)

1. Nella prima applicazione della presente legge la Giunta regionale provvede:

1) entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c) ed) del precedente articolo 39;

2) nei successivi 30 giorni all'attribuzione delle funzioni di dirigente generale, di responsabile dell'Avvocatura, di dirigente dei Settori, di dirigente dei Servizi e di responsabile degli Uffici, tenendo anche conto della professionalità e dell'esperienza già acquisite rispetto agli incarichi da conferire dai Dirigenti e dai Funzionari in servizio in relazione alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte.

2. Il personale già in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 546/93, della prima e seconda qualifica dirigenziale, conserva tali qualifiche ad personam fino all'adozione dei provvedimenti di attribuzione delle nuove funzioni dirigenziali di cui al precedente comma e mantiene, in ogni caso, il trattamento economico corrispondente, fino all'attribuzione dei nuovi trattamenti normativi e/o contrattuali del personale con qualifica dirigenziale.

3. Al personale che accede alla qualifica di Dirigente prima del recepimento del contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale compete il trattamento economico vigente per la prima qualifica dirigenziale.

⁴⁸ Articolo così modificato dall'art. 1 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14 e sostanzialmente integrato dal comma 17 dell'art. 1 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

4. Eccezionalmente, per una volta soltanto, nella prima applicazione della presente legge, e comunque entro e non oltre *cinque* anni dalla sua entrata in vigore, il 50 per cento dei posti disponibili di qualifica dirigenziale conferibili per concorso pubblico sono attribuiti mediante concorso interno per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti inquadrati alla settima ed ottava qualifica funzionale in possesso di diploma di laurea e di anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica.⁴⁹

5. *In sede di attuazione di quanto disposto dal comma precedente, la Giunta regionale, con uno o più provvedimenti, provvede a:*

1) determinare il numero dei posti disponibili di qualifica dirigenziale individuati secondo le aree funzionali;

2) indire i concorsi per l'attribuzione dei posti di qualifica dirigenziale determinati ai sensi del precedente punto 1) da espletare entro e non oltre il 31.12.2001.⁵⁰

Art. 42

(Norme abrogate)

1. Sono abrogate la legge regionale n. 24/84 e le disposizioni delle leggi regionali nn. 3/78, 11/87, 55/90 e 11/94 incompatibili con la presente legge.

⁴⁹ Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 15 dicembre 2000, n. 19.

⁵⁰ Comma aggiunto dall'art. 5 della l.r. 15 dicembre 2000, n. 19.

CIRCOLAZIONE STRADALE
Questioni di legittimità costituzionale

IMPOSTE E TASSE IN GENERE
Questioni di legittimità costituzionale

REGIONE
Marche
Toscana

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente
- Alessandro CRISCUOLO Giudice
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
- Giuliano AMATO "
- Silvana SCIARRA "
- Daria de PRETIS "
- Franco MODUGNO "
- Augusto Antonio BARBERA "
- Giulio PROSPERETTI "

ha pronunciato la seguente

Svolgimento del processo

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8-quater, comma 4, della L.R. Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), aggiunto dall'art. 33 della L.R. Toscana 14 luglio 2012, n. 35, e dell'art. 9 della L.R. Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), promossi dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze con ordinanze dell'8 ottobre 2015 e dell'11 marzo 2016 e dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con ordinanza del 23 ottobre 2015, rispettivamente iscritte al n. 344 del registro ordinanze 2015 e ai nn. 197 e 118 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 3, 41 e 25, prima serie speciale, dell'anno 2016.

Visti gli atti di costituzione di S. G., della Regione Toscana e della Regione Emilia-Romagna;

udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 2017 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Diego Cremona per S. G., Marcello Cecchetti per la Regione Toscana e Maria Chiara Lista per la Regione Emilia-Romagna.

1.- Nel corso di un giudizio promosso contro la Regione Toscana ed Equitalia Centro spa, per l'annullamento di una cartella esattoriale emessa per mancato pagamento della tassa automobilistica che la ricorrente assumeva da lei non dovuta in quanto relativa a periodo in cui l'autovettura di sua proprietà era gravata da fermo amministrativo, l'adita Commissione tributaria provinciale di Firenze, sezione seconda, premessane la rilevanza, ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 344 del 2015), questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 8-quater della L.R. Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), nel testo introdotto dall'art. 33 della legge della stessa Regione 14 luglio 2012, n. 35, recante "Modifiche alla L.R. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e alla L.R. 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle L.R. n. 59 del 1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011".

La disposizione denunciata - a tenore della quale "La trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell'obbligo tributario" - contrasterebbe, secondo la rimettente, con gli "articoli 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione - in relazione all'[articolo 5, comma 36, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953](#) (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella L> 28 febbraio 1983, n. 53 - e 119, secondo comma, della Costituzione". E ciò per le medesime ragioni per le quali la sentenza di questa Corte n. 288 del 2012 (le cui motivazioni il giudice a quo fa proprie e trascrive) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di altra norma regionale ritenuta di analogo contenuto (art. 10 della L.R. Marche 28 dicembre 2011, n. 28, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione (Legge finanziaria 2012)".

1.1.- Si è costituita in questo giudizio la parte privata S. G., che - nell'aderire alla prospettazione ed alle conclusioni dell'ordinanza di rimessione - ha in particolare sottolineato la corrispondenza di contenuto della norma regionale censurata rispetto a quello di cui all'art. 10 della L.R. Marche n. 28 del 2011, dichiarato costituzionalmente illegittimo.

1.2.– Si è costituita, ed ha anche depositato successiva memoria, la Regione Toscana, sostenendo che l'esenzione prevista dalla richiamata normativa statale - in dipendenza della "perdita di disponibilità" del veicolo in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria od amministrativa - non possa considerarsi soppressa o derogata dalla impugnata disposizione di essa Regione, per essere questa riferita alla diversa fattispecie del fermo di cui all'[art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#) (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), che, analogamente al pignoramento, comporterebbe unicamente l'effetto giuridico di rendere inopponibili/inefficaci (ma non invalidi), nei soli confronti del concessionario della riscossione (di crediti di natura pubblicistica), gli atti di disposizione del veicolo.

2.– In altro successivo giudizio, proposto per l'annullamento di tassa automobilistica del pari relativa a vettura gravata da fermo amministrativo, la Commissione tributaria provinciale di Firenze, sezione quarta, con ordinanza (reg. ord. n. 197 del 2016) di contenuto pressoché identico a quello dell'ordinanza che precede, ha sollevato la medesima questione di legittimità costituzionale dell'[art. 8-quater, comma 4, della L.R. Toscana n. 49 del 2003](#), in riferimento agli stessi parametri come sopra evocati.

2.1.– Anche in questo giudizio si è costituita la Regione Toscana per contestare la fondatezza delle censure formulate dalla Commissione rimettente.

3.– La Commissione tributaria provinciale di Bologna, sezione quinta - nell'ambito di controversia in cui veniva analogamente in contestazione la debenza della tassa automobilistica relativamente a vettura sottoposta, nel periodo di riferimento, a fermo amministrativo da parte di Equitalia Centro spa - ha sollevato, con l'ordinanza iscritta al n. 118 del registro ordinanze del 2016, questione di legittimità costituzionale dell'[art. 9 della L.R. Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15](#) (Norme in materia di tributi regionali), nella parte in cui prevede che il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'[art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973](#), "non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica", in riferimento, ancora una volta, all'[art. 117, secondo comma, lettera e\), della Costituzione](#), in relazione al citato [art. 5, comma 36, del D.L. n. 953 del 1982](#), ed all'[art. 119, comma secondo, oltre che agli artt. 120 e 3 Cost.](#)

Nel motivare la non manifesta infondatezza di tale (parallela) questione, anche la Commissione rimettente ha fatto rinvio alla sentenza di questa Corte n. 288 del 2012, sul presupposto che questa abbia pronunciato l'illegittimità costituzionale di norma ([art. 10 della già citata L.R. Marche n. 28 del 2011](#)) relativa ad "una medesima fattispecie, differenziata dalla presente solamente in ordine all'Ente che aveva emanato la disposizione di legge censurata".

3.1.– Si è costituita in questo terzo giudizio la Regione Emilia-Romagna.

Secondo la difesa di detta Regione, avrebbe errato il giudice a quo nel non avvedersi di quanto la norma della Regione Marche, incorsa nella su richiamata declaratoria di illegittimità costituzionale, sia, in realtà, "totalmente diversa" da quella recata dall'[art. 9 della L.R. Emilia-Romagna](#) qui impugnata.

Quest'ultima disposizione non apporterebbe, infatti, deroga alcuna alla disciplina statale in tema di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, di cui all'[art. 5, comma 36, del D.L. n. 953 del 1982](#), non interferendo rispetto alla fattispecie del "fermo amministrativo", ivi contemplata, ed attenendo invece alla differente fattispecie del fermo cautelare disposto dall'agente di riscossione, ai sensi dell'[art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973](#). Da qui la conclusione di inammissibilità o manifesta infondatezza della questione sollevata.

3.1.2.- Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di discussione, la Regione Emilia-Romagna ha sottolineato come, alla data del 1 dicembre 2016, i veicoli circolanti con fermo apposto da Equitalia, per omesso pagamento di crediti riferibili alle più diverse pubbliche amministrazioni, siano, solo in essa Regione, 183.254, ed ha affermato che "la perdita di gettito per la Regione", nel caso in cui non dovesse trovare più applicazione la norma denunciata, "ammonterebbe a 29.448.114,87 di Euro", parte dei quali di spettanza dello Stato.

Motivi della decisione

1.- Con le due ordinanze (reg. ord. n. 344 del 2015 e n. 197 del 2016), di sostanzialmente identico contenuto, di cui si è in narrativa detto, la Commissione tributaria provinciale di Firenze, sezione seconda (nel primo caso) e sezione quarta (nel secondo caso), solleva questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 8-quater, comma 4, della L.R. Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), aggiunto dall'art. 33 della successiva L.R. 14 luglio 2012 n. 35, recante "Modifiche alla L.R. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e alla L.R. 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle L.R. n. 59 del 1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011", per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione - in relazione all'[art. 5, comma 36, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953](#) (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella [legge 28 febbraio 1983, n. 53](#) - e 119, secondo comma, Cost.

La disposizione regionale così denunciata - nel prescrivere che "La trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell'obbligo tributario" - violerebbe, appunto, gli evocati artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost., in quanto derogatoria della norma interposta di cui all'[art. 5, comma 36, del citato D.L. n. 953 del 1982](#), prevedente, invece, in tal caso, una espressa esenzione dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica.

2.- Con riferimento agli stessi parametri di cui sopra - oltre che all'art. 120 (senza motivazione e solo in dispositivo evocato) ed [all'art. 3 Cost.](#) (per il profilo della asserita disparità di trattamento dei cittadini residenti nella Regione resistente rispetto a quelli residenti nella Regione Marche) - la Commissione tributaria provinciale di Bologna, sezione quinta, dubita, a sua volta, della legittimità costituzionale dell'art. 9 della L.R. Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), nella parte in cui detta norma analogamente prevede che "il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'[art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#) (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica".

3.- I tre giudizi - nel primo dei quali si è costituita la parte privata e, in tutti, la Regione resistente nei rispettivi procedimenti a quibus - per i profili di identità o connessione delle questioni sollevate, in ragione del prospettato contrasto con i medesimi parametri costituzionali ed in relazione alla stessa norma interposta, possono riunirsi per essere decisi con unica sentenza.

4.- Le Commissioni rimettenti convergono nel motivare la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate sulla base della ritenuta sovrapposibilità delle disposizioni regionali, rispettivamente da esse censurate, a quella di cui all'art. 10 della L.R. Marche 28 dicembre 2011, n. 28, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della

Regione (Legge Finanziaria 2012)", già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza di questa Corte n. 288 del 2012.

5.- Entrambe le questioni, con tale identica motivazione sollevate, non sono fondate.

5.1.- L'art. 5, comma 36 (recte: comma trentasettesimo nel testo vigente), del [D.L. n. 953 del 1982](#) - che, ai fini della denunciata violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost., le odierne ordinanze di rimessione, come già quella relativa al giudizio deciso con la citata sentenza n. 288 del 2012, richiamano come norma interposta - dispone che "La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione".

L'art. 10 della L.R. Marche n. 28 del 2011 si poneva frontalmente in contrasto con la riferita norma statale di esenzione, disponendo esattamente il contrario, e cioè che "la disposizione del fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati non esenta dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale".

E per tale ragione ne è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, in quanto "la Regione, con riferimento alla tassa automobilistica che ... si qualifica come tributo proprio derivato ... non può escludere esenzioni ... già previste dalla legge statale" (sentenza n. 288 del 2012).

Sia la Commissione tributaria provinciale di Firenze che quella di Bologna assumono ora che la fattispecie disciplinata dalle disposizioni rispettivamente denunciate (art. 8-quater, comma 4, della L.R. Toscana n. 49 del 2003 e art. 9 della L.R. Emilia-Romagna n. 15 del 2012) non sarebbe diversa da quella che formava oggetto dell'art. 10 della L.R. Marche n. 28 del 2011, essendo quindi analogamente derogatoria della norma statale interposta, che ne comporterebbe il contrasto con gli evocati parametri costituzionali.

5.2.- La comune premessa, da cui muovono i giudici a quibus nel sollevare le questioni in esame, non è esatta.

Il "fermo amministrativo" - al quale è correlata l'esenzione prevista dal citato art. 5, comma 36 (recte: trentasettesimo) del [D.L. n. 953 del 1982](#) (e cui identicamente si riferiva la caducata disposizione della Regione Marche, per escludere invece l'esenzione stessa) - è propriamente, infatti, il fermo del veicolo disposto dall'Autorità di pubblica sicurezza ovvero dalla Polizia stradale o comunale. Ai sensi dell'art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo), del [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo codice della strada) esso consegue ora quale misura accessoria, unitamente ad altre sanzioni, a gravi violazioni di norme dello stesso codice. Si tratta di misura che comporta la cessazione della circolazione del veicolo con l'obbligo di custodia in luogo non sottoposto a pubblico passaggio ed apposizione su di esso di apposito sigillo; il trattenimento del documento di circolazione presso l'organo di polizia; l'obbligo di rimozione e trasporto in un apposito luogo di custodia, ove si tratti di ciclomotori e motocicli; e la confisca, oltre all'applicazione di sanzioni penali ed amministrative, in caso di circolazione del mezzo con elusione del provvedimento di fermo.

Diverso è, invece, il fermo cosiddetto fiscale, al quale non poteva evidentemente riferirsi la norma di esenzione del 1982, in quanto solo successivamente il [D.L. 31 dicembre 1996, n. 669](#) (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio](#)

[1997, n. 30](#), ha introdotto detta diversa ipotesi di fermo, all'interno dell'art. (91-bis, poi rifluito nell'art.) 86, del [D.P.R. n. 602 del 1973](#), come misura di garanzia del credito di enti pubblici e non come sanzione conseguente a violazione di norme del codice della strada.

Più propriamente si tratta in questo caso di una misura cautelativa provvisoria, con effetti indiretti di conservazione della garanzia patrimoniale, che l'agente incaricato della riscossione di crediti di enti pubblici può adottare, a sua discrezione, in alternativa alla immediata attivazione delle procedure esecutive, allo scopo di indurre il debitore ad un adempimento spontaneo, che gli consenta di ottenere la rimozione del fermo. Fermo, quest'ultimo, che comunque non comporta la materiale sottrazione della vettura alla disponibilità del proprietario; non gli impedisce di trasferirla a terzi con atto di alienazione (con traslazione, ovviamente, del vincolo); e, in caso di elusione del divieto di circolazione, dà luogo all'applicazione di una sanzione pecuniaria al proprietario, ma non anche al sequestro del mezzo.

5.3.- L'esclusa sospensione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica durante il periodo di fermo della vettura disposto dall'agente della riscossione - quale si rinviene nelle due leggi regionali impugnate dai giudici a quibus - non si pone, dunque, in contrasto con la esenzione dal tributo (nella diversa ipotesi di fermo disposto dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria) prevista, in via di eccezione, dal [D.L. n. 953 del 1982](#), e rientra, invece, nella regola - innovativamente introdotta dallo stesso - che vuole quel tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo.

E tanto vale ad escludere la fondatezza della censura di violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost., nei riguardi, sia dell'art. 8-quater, comma 4, della L.R. Toscana n. 49 del 2003 sia dell'art. 9 della L.R. Emilia-Romagna n. 15 del 2012, come prospettata dalle Commissioni tributarie rimettenti.

6.- Non fondata è anche la censura di violazione [dell'art. 3 Cost.](#), formulata dalla sola Commissione tributaria di Bologna con riguardo alla L.R. Emilia-Romagna n. 15 del 2012.

Diversamente da quanto presupposto da detto giudice, la caducazione (a seguito di sentenza n. 288 del 2012) dell'art. 10 della L. n. 28 del 2011 della Regione Marche non altro, infatti, ha comportato che il ripristino, all'interno di quella Regione, della esenzione dal tributo automobilistico - in caso di fermo della vettura disposto dall'autorità amministrativa o giudiziaria - quale operante su tutto il territorio nazionale e, quindi, anche nell'ambito della Regione Emilia-Romagna. Per cui ai proprietari di vetture residenti all'interno di questa non può dirsi riservato "l'evidente trattamento di sfavore in confronto al cittadino della Regione Marche", lamentato dalla rimettente.

7.- [L'art. 120 Cost.](#) è, infine, richiamato, senza motivazione alcuna, solo in dispositivo della ordinanza di rimessione della Commissione tributaria di Bologna; non vi è, pertanto, questione - di contrasto con detto parametro della legge regionale da quella Commissione impugnata - sulla quale questa Corte debba pronunciarsi.

[P.Q.M.](#)

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-quater, comma 4, della L.R. Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), aggiunto dall'art. 33 della L. medesima Regione 14 luglio 2012, n. 35, sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, sezione seconda e sezione quarta, con le due ordinanze in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della L.R. Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo comma, e 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2017.

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2017.